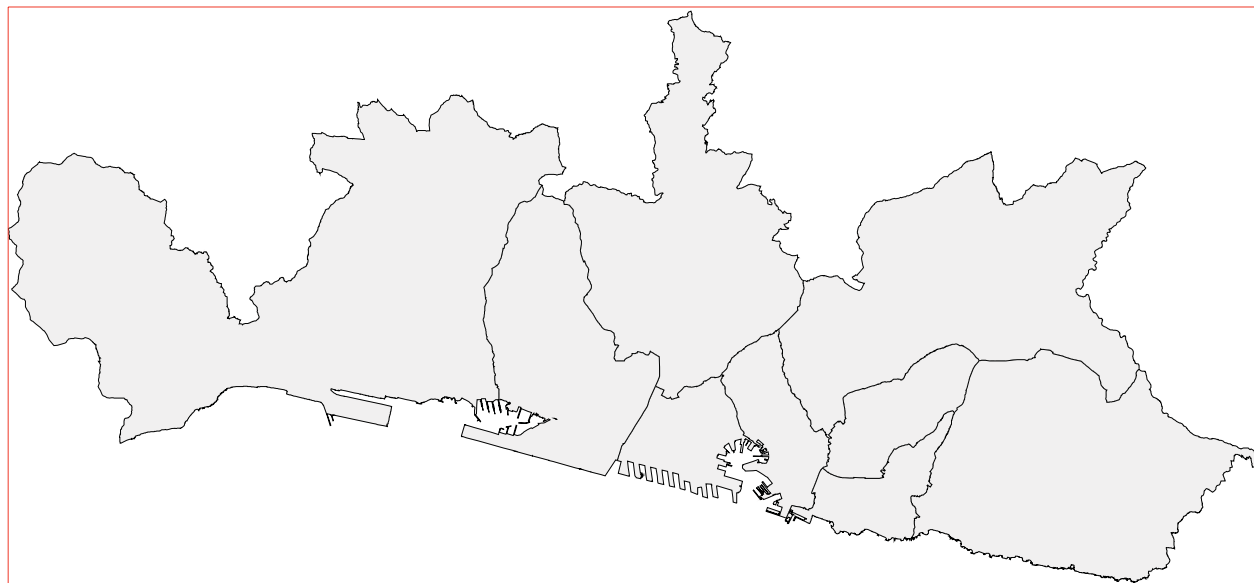




COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

PIANO URBANISTICO COMUNALE



RELAZIONE DI OTTEMPERANZA

PROVINCIA DI GENOVA

Parere ex articolo 39 2 comma della L.R. 04 09 1997 n.36

PROVINCIA DI GENOVA – DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO

Progetto preliminare del piano urbanistico Comunale del Comune di Genova.

Parere della Provincia di Genova ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 36/1997 - D.G.P. 128/2012

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Richiamata la riserva di carattere pregiudiziale in merito alla previsione della riforma istituzionale avviata con il DL 95/2012, con la quale si osserva che il progetto definitivo non potrà non darsi carico di meglio articolare la lettura della città nella sua dimensione di livello comprensoriale, si dà atto che il progetto preliminare del PUC di Genova affronta correttamente la complessità del fenomeno urbano attraverso la definizione di più livelli di specificazione a diverse scale territoriali ed innova l'organizzazione dei contenuti della Descrizione Fondativa, nonché di quelli della Struttura, attraverso l'individuazione di tre diversi livelli, caratterizzati da diversa efficacia e soprattutto da diverse estensioni e rapporti (area vasta, di livello urbano e di livello locale). L'approccio progettuale perseguito dal Comune per la definizione del proprio PUC affronta quindi anche il livello delle relazioni tra la città ed il proprio contesto sovraregionale e di area vasta, confrontandosi con la vigente pianificazione di livello regionale e provinciale, in un fruttuoso esercizio di collaborazione tra i diversi livelli della pianificazione, in attuazione dei principi informatori della legge urbanistica regionale.

Per quanto attiene l'impostazione del progetto preliminare del PUC ed in particolare gli obiettivi e le finalità da conseguire, in ragione delle considerazioni e valutazioni più puntuali espresse, gli stessi si riconoscono nel loro complesso coerenti con quelli della pianificazione di livello provinciale, espressi nel vigente PTC provinciale, ed anche in rapporto al progetto del PTCp 2020 ed al suo più puntuale ed aggiornato quadro di conoscenze del territorio provinciale, già oggetto di contributi propositivi delle Amministrazioni Comunali nella fase di partecipazione per la sua formazione, e reso ampiamente noto attraverso gli strumenti informatici della Provincia.

Si rileva che gli obiettivi e gli indirizzi espressi dal Progetto Preliminare, scaturiti dalle sintesi della descrizione fondativa, manifestano la volontà di conseguire il raggiungimento di differenziate finalità nei tre livelli del Piano, rivolte alla strutturazione, utilizzo e sviluppo del territorio comunale a livello locale, ma anche alla creazione di un disegno di territorio che si integri con un contesto territoriale che supera i confini comunali, riconoscendosi in particolare le finalità volte allo sviluppo socio-economico e delle infrastrutture, alla migliore qualificazione dell'immagine urbana, alla difesa del territorio ed alla qualità ambientale attraverso l'attuazione dei principi del "costruire sul costruito", dell'incentivazione del trasporto pubblico, del miglior rapporto tra le parti del territorio maggiormente urbanizzato e quelle contermini verso mare e verso le colline (*linee verde e blu*), della qualità urbana e degli interventi, resi ammissibili dalle norme di conformità e congruenza e da quelle di livello generale di cui il PUC risulta corredato.

A fronte di quanto sopra evidenziato, nel riscontrarsi la significatività e la condivisione dei principi ed obiettivi che la Civica Amministrazione si è data, visti i contenuti progettuali della Struttura del PUC nelle sue diverse articolazioni (ambiti e distretti) ed in considerazione degli elementi di criticità che sono stati evidenziati nel corso dell'istruttoria condotta dal Gruppo di Lavoro della Provincia, emerge che non sempre tale quadro strutturale, ed il conseguente progetto del territorio comunale, presentano contenuti idonei ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi che il Comune si è dato, ritenendosi necessario approfondire le tematiche e superare le criticità che sono state sopra evidenziate, al fine di conseguire, in sede di predisposizione del Progetto Definitivo del PUC, un quadro urbanistico maggiormente coerente e definito, che disegni con trasparenza i percorsi della sua futura attuazione senza creare incertezze interpretative ed aspettative difficilmente realizzabili.

Nel complesso si tratta quindi di un progetto di Piano che, seppure correttamente fondato, richiede puntuali operazioni di riconsiderazione nei termini dianzi esposti ai fini della predisposizione di un Progetto Definitivo che assicuri in modo più evidente la sostenibilità ambientale delle previsioni urbanistiche proposte, e consenta di superare gli elementi di criticità, che in particolare sono individuabili:

- nella scarsa coerenza interna tra le parti costitutive del progetto preliminare del PUC, non risultando gli elaborati della Struttura la efficace conseguenza degli obiettivi e dei principi posti a fondamento del Piano, come delineati nel Documento degli Obiettivi, nella Descrizione Fondativa e nel Rapporto Ambientale, come sopra richiamati;
- nella scarsa precisione nella esplicitazione delle scelte contenute nel quadro strutturale proposto dal PUC, anche in riferimento ai principi Informatori per la pianificazione dettati dall'art.2 della L. R. 36/1997 e s.m.i. (chiara e motivata esplicitazione delle scelte, minimo consumo delle risorse territoriali e paesistico ambientali, .s.);
- nella carenza di un quadro progettuale certo e correttamente definito anche in termini parametrici e prestazionali, tale da evitare da un lato false aspettative e dall'altro l'incertezza sui risultati finali delle realizzazioni, in applicazione delle norme urbanistiche, paesaggistiche e geologiche predisposte a corredo del PUC, anche a fronte dell'insufficiente valutazione del peso insediativo e degli standards urbanistici effettuata e che necessita delle dovute verifiche con riferimento alla totalità del territorio comunale;

- nel rischio di una imprevedibile realizzazione degli interventi attraverso il costante ricorso a variazioni o ridefinizioni dei contenuti del PUC, anche per effetto della scarsa trasposizione del progetto di città enunciato nelle finalità del Piano in un assetto urbanistico chiaramente disegnato e riconoscibile;
- nell'esigenza di rapportare in termini giuridicamente più corretti le disposizioni in materia di: disciplina degli interventi assentibili, degli indici edificatori ed altri parametri urbanistico- edilizi alla pertinente normativa della l.r. 16/2008 s.m.i. nella parte in cui la stessa risulta inderogabile in sede di formazione del PUC, disciplina degli interventi assentibili negli ambiti di presidio ambientale e di produzione agricola, per quanto attiene alle caratteristiche progettuali, ai parametri urbanistici-edilizi, alle destinazioni specifiche ed ai rapporti convenzionali, alla pertinente normativa di cui agli artt. 35 e 36 della l.r.36/1997 s.m.i.;
- nell'assenza di una verifica certa della sostenibilità delle previsioni rispetto alle criticità ambientali ed idrogeologiche del territorio (difesa suolo- frane e problematiche di natura idrogeologica);
- nella scarsa incisività nella realizzazione di un nuovo modello di sviluppo urbano basato sulla sobrietà dei consumi energetici e sulla adattabilità ai cambiamenti climatici;
- nella necessità di definire con maggiore evidenza un disegno coerente e coordinato degli spazi pubblici, evitando che tale disegno sia realizzato in modo episodico e casuale come esito di iniziative private.

Tutto ciò premesso, considerato e valutato si esprime il

PARERE

che, in relazione al PTC provinciale ed agli atti di programmazione provinciale, e ferme restando le determinazioni della Regione Liguria in merito ai diversi profili di specifica competenza, il Comune di Genova possa procedere alla formazione del progetto definitivo del P.U.C., dandosi debito carico delle indicazioni più sopra riportate e meglio dettagliate. apportando quindi le necessarie modifiche ed integrazioni ai contenuti strutturali del Piano, così da conseguire in tale sede il superamento delle criticità complessivamente evidenziate.

Il progetto definitivo del PUC così rimodulato dovrà darsi carico di meglio esprimere un progetto complessivo di città, aperta verso le relazioni esterne e interne, sostenibile sotto i profili ambientale ed energetico, accessibile e facilmente percorribile, solidale ed inclusiva, che realizzi la propria vocazione ad un ruolo di livello comprensoriale, anche in modo conseguente agli esiti delle Conferenze d'Ambito effettuate con i Comuni contermini, e tenendo conto della prevista creazione della "città metropolitana" alla quale il temto comunale sarà chiamato a partecipare pur conservando e sviluppando le proprie peculiarità urbanistiche, sociali, ambientali ed economiche.

Le linee di indirizzo correlate al Documento di Ottemperanza approvato con DCC n° 6/2014 conseguente alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1280/2012 e allegato parere motivato n° 27 del 9 ottobre 2012, inerente la Valutazione Ambientale Strategica del Progetto Preliminare del P.U.C. di Genova, nonché l' ottemperanza ai pareri espressi dagli enti ai sensi della Lr.36/1997 e l'accoglimento di alcune osservazioni, hanno comportato uno sviluppo sostanziale di alcuni contenuti strategici del progetto preliminare nell'attuale fase di definizione del progetto definitivo di PUC, tali da superare, a parere della scrivente Direzione, superare le criticità evidenziate da codesto Ente; in particolare sono state apportate le seguenti integrazioni:

- le Norme Generali introducono all'art. 14 (Norme di rilevanza ambientale) punto 1 (Salvaguardia idrogeologica), punto 3 (Permeabilità ed efficienza idraulica dei suoli) e al punto 4 (Tutela e sicurezza dei suoli) nuovi obiettivi ambientali finalizzati alla riduzione degli impatti relativi alle fragilità geologiche, in senso lato, del territorio; le norme aventi rilevanza ambientale sono altresì state riorganizzate nel suddetto articolo chiarendo la prevalenza della disciplina dei Piani di Bacino rispetto ai contenuti del Piano, qualora contenenti prescrizioni più cautelative, e l'obbligo per tutti gli interventi edilizi ricadenti in aree a rischio inondazione di rispettare le limitazioni e le prescrizioni di carattere idraulico connesse alle diverse fasce di esondazione; queste ultime sono state specificate all'interno del Quadro Programmatico delle Schede dei singoli Distretti costituenti le Norme di congruenza. Inoltre è stato inserito il principio dell'invarianza idraulica, (art. 14 comma 3 "Permeabilità ed efficienza idraulica dei suoli"), prevedendo target di mantenimento o miglioramento del rapporto di permeabilità preesistente negli interventi edilizi diretti e una estensione di terreno naturale pari ad almeno il 20% della superficie del distretto e/o settore per i Distretti siti in acquifero significativo.

- nel Documento degli Obiettivi è stato inserito uno schema esplicativo del passaggio da Descrizione Fondativa a Documento degli Obiettivi finalizzato ad esplicitare gli elementi fondativi invariabili del PUC sulla base dei quali qualificare le eventuali modifiche al PUC (con riferimento agli artt. 43 ovvero comma 2 o del comma 7 e 8 dell'art 44 della Legge regionale 36/1997); il passaggio dalle sintesi dei capitoli della Descrizione fondativa agli Obiettivi di piano costituisce un nuovo allegato del Documento degli Obiettivi.

- Al fine anche di chiarire che l'efficacia prescrittiva è legata ai contenuti propri del PUC, mentre l'efficacia prescrittiva di altri strumenti è un contenuto ricognitivo del Piano ed è definita dagli stessi, è stato modificato l'art. 3) punto 2 delle norme generali esplicitando la rilevanza dei diversi livelli di efficacia ai fini della gestione del Piano e precisando che eventuali modifiche sono soggette alle procedure previste dalla Legge urbanistica della Regione Liguria, 4 settembre 1997, n. 36 e s.m. e i.

- le disposizioni relative alla perequazione urbanistica sono state revisionate in coerenza con l'obiettivo del "Piano a bilancio 0" per quanto riguarda la funzione residenziale. In tal senso le Norme Generali sono state integrate all'art. 13.2 prescrivendo in generale il recupero di Superficie Agibile per gli interventi edilizi diretti che determinano incrementi della superficie della funzione residenziale.

Le norme di conformità dei singoli ambiti stabiliscono gli interventi ammessi sia per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente, cioè fino alla ristrutturazione edilizia e quindi comunque senza incremento volumetrico significativo, sia gli interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione prevedendo espressamente i parametri edificatori in ragione della tipologia dell'ambito stesso: si chiarisce pertanto che il trasferimento della Superficie Agibile è una modalità di attuazione degli interventi ammessi e non una capacità edificatoria aggiuntiva. Tali interventi sono sempre e comunque soggetti alla disciplina paesaggistica puntuale (vedi capoverso seguente).

- è stato operato un sistematico ed esteso approfondimento della disciplina paesaggistica, sia a livello metodologico che operativo. L'analisi compiuta per giungere alla definizione del Livello Paesaggistico Puntuale del progetto definitivo di PUC si fonda su due metodologie di indagine: la prima, compiuta in maniera generale per tutto il territorio e svolta con la finalità di stabilire il valore del paesaggio ha condotto alla definizione delle **Componenti del paesaggio di rilevante valore**, mentre la seconda ha comportato l'indagine relativa alle peculiarità paesaggistiche locali consentendo di definire gli elementi specifici di ogni territorio oggetto di valorizzazione in ottemperanza a quanto indicato dagli obiettivi dichiarati ed alla congruenza con la Convenzione 2000 e il Codice del Paesaggio.

- gli ambiti ACO-A e AR-UP del progetto preliminare di PUC, ambiti non cartografati che rappresentavano una disciplina alternativa e trasversale rispetto alla ordinaria disciplina di PUC, sono stati eliminati e trasposti nella disciplina urbanistica generale (cfs punto 7 dell'art.13 "Incentivi al recupero del patrimonio edilizio esistente in condizioni di rischio, obsolescenza o degrado") allo scopo di costituire un assetto urbanistico univoco ed individuato.

- Conformemente alle disposizioni del parere regionale sulla Valutazione Ambientale Strategica del PUC, il paragrafo 2.1 del Capitolo 3 della DCC. 6/2014 (a cui espressamente si fa rinvio) riformula il calcolo del peso insediativo di PUC. Sviluppando tale elaborazione viene precisato il paragrafo "Capacità insediativa di Piano e verifica degli standard" della "Relazione descrittiva dell'apparato normativo"; è opportuno evidenziare che la non perfetta coincidenza dei dati tra i due elaborati (paragrafo 2.2 del Capitolo 3 della DCC 6/2014 e "Relazione descrittiva dell'apparato normativo") deriva dalle modifiche indotte ai due termini del confronto (Peso insediativo e Bilancio degli spazi pubblici destinati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi esistenti o di previsione individuati dal PUC) dalla proposta di controdeduzioni alle osservazioni rispetto al progetto preliminare di PUC.

- Nel parere delle Regione, ex art. 39 della L.R. 36/1997, è stata rilevata "la necessità di apportare taluni correttivi al fine di ricondurre le definizioni proposte a quelle contenute nella L.R. n. 16/2008 e s.m. non essendo ammissibili scostamenti rispetto al dettato della legge": pertanto tutte le definizioni di parametri, funzioni ed interventi edilizi rinviano a quanto dettato dalla l.r. n. 16/2008. Per ulteriori chiarimenti e specifiche si rinvia espressamente a quanto indicato nell'ambito del documento di ottemperanza al suddetto parere regionale.

1. DESCRIZIONE FONDATIVA

RILIEVI E INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Occorre inizialmente osservare che il progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale di Genova affronta più livelli di specificazione a diverse scale territoriali, innovando la tradizionale organizzazione dei contenuti della DF, ed in qualche modo anticipando positivamente la prospettiva di formazione della città metropolitana che, da pura ipotesi, è ora oggetto di un percorso attuativo ancorato alle disposizioni sul riassetto delle Autonomie Locali espresse dal Governo nazionale.

Tale impostazione progettuale affronta il livello delle relazioni tra la città ed il proprio contesto sovraregionale e di area vasta, confrontandosi quindi con la vigente pianificazione di livello regionale e provinciale, in un fruttuoso esercizio di collaborazione tra i diversi livelli della pianificazione, in attuazione dei principi informativi della legge urbanistica regionale.

Il parere provinciale sul progetto preliminare del PUC, espresso in base alla relazione con il PTC provinciale, che è un piano di area vasta di scala sovracomunale, nel fornire indirizzi per la formazione del progetto definitivo, deve affrontare necessariamente l'impostazione di livello metropolitano già contenuta in tale progetto preliminare, tenendo presente anche l'evoluzione della nuova realtà istituzionale avviata con il DL 95/2012, art. 18.

Si osserva quindi in via pregiudiziale che il progetto definitivo non potrà non darsi carico di meglio articolare la lettura della città nella sua dimensione di livello comprensoriale, cogliendone criticità e opportunità, anche in modo conseguente agli esiti delle Conferenze d'Ambito effettuate con i Comuni contermini nel corso della formazione del progetto preliminare; tale analisi dovrà tener conto in particolare delle connessioni con i contesti urbani circostanti: l'alta val Polcevera e l'alta val Bisagno, nonché gli ambiti costieri di levante e ponente, in ragione delle loro rilevanti relazioni con il capoluogo genovese, nonché dei fenomeni indotti dal pendolarismo e dalla gravitazione per i servizi pubblici di livello territoriale anche relativamente alle realtà urbane minori dell'entroterra. E' dunque alla luce di questa osservazione preliminare che deve essere inteso il parere dell'Amministrazione Provinciale.

Riguardo ai contenuti progettuali più strettamente connessi alla dimensione comunale, si può riscontrare la sostanziale coerenza della Descrizione Fondativa predisposta a corredo del PUC con le indicazioni dettate dalle vigenti norme relative alla pianificazione comunale (L. R. 36/1997). Gli elaborati testuali e cartografici predisposti sono tali da consentire la comprensione del territorio e delle dinamiche in atto. La Descrizione Fondativa con riferimento alla forma richiesta in sede di progetto preliminare, risulta altresì comprensiva dei principali contenuti indicati all'art. 10 delle Norme di Attuazione del P.T.C. Provinciale, essendo il Comune di Genova ambito caratterizzato da elevata complessità dei profili ai sensi dell'art.18 della L.R. 36/1997 (Cap. 8 della Descrizione Fondativa del P.T.C. provinciale).

Nella relazione della Descrizione Fondativa -"livello puntuale del PTCP" si rileva invece che non risultano descritti i temi enunciati nelle premesse relativi ai Nuclei storici, Emergenze paesaggistiche, Sistemi di paesaggio.

Premesso che il progetto preliminare di PUC è stato adottato con DCC n° 92 del 07.12.2011 e pertanto in data antecedente al D.L. 95/2012, si segnala che la struttura del Piano è organizzata su più livelli, dalla scala territoriale a quella locale, in particolare il Livello 1, Livello territoriale di area vasta, raffigura la collocazione della città di Genova nel contesto non solo mediterraneo ed europeo, ma anche in particolare del nord-ovest individuando i legami e le connessioni con i poli circostanti, in esso sono contenuti il sistema delle infrastrutture con i relativi principali nodi, e l'indicazione di interventi ed azioni necessari. Tale livello ha efficacia meramente propositiva, trattando tematiche di scala sovracomunale la cui competenza spetta ad altri enti o è da riferirsi a specifiche intese.

Precisiamo altresì che per quanto riguarda la pianificazione dei servizi territoriali, oltre che operare la ricognizione di quelli esistenti, il Piano Comunale non è lo strumento adeguato per la loro programmazione, fermo restando che il PUC ammette in ogni caso la realizzazione di servizi pubblici su tutto il territorio comunale "nel rispetto delle norme progettuali di livello puntuale e delle eventuali limitazioni previste nella disciplina dei singoli ambiti ..." (vedi art.10 delle Norme generali di PUC), norme principalmente finalizzate a limitare le nuove costruzioni, ancorchè destinate a fini pubblici, nei contesti extraurbani o di tutela.

A tal proposito segnaliamo che la Circolare della REGIONE LIGURIA - DIPARTIMENTO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, del 23 settembre 1997, Prot. n. 105068/936 avente Oggetto: "Prime istruzioni per l'applicazione della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997, n. 36", indica all'art.11 i settori i in cui il PTR può assumere il valore di piano operativo, "dettando le pertinenti prescrizioni ad efficacia di prevalenza immediata sui piani provinciali e comunali" individua, tra l'altro "i servizi di scala regionale, quali sedi universitarie, ospedali, grandi impianti sportivi e ricreativi". Per tali settori il PTR può essere sviluppato anche in tempi successivi alla sua approvazione, mediante emanazione dei pertinenti atti di specificazione settoriale o di ambito.

Inoltre in sede di approfondimento e maggior articolazione della relazione tra Descrizione fondativa e Documento degli obiettivi svolti nella presente fase di definizione del progetto definitivo di PUC, è stato individuato l'elemento fondativo

“10_06: Promuovere azioni per la rigenerazione e/o valorizzazione dei patrimoni immobiliari degli Enti pubblici e partecipati”, associato al Tema A4, azione che meglio corrisponde alle attuali politiche di intervento degli Enti sul patrimonio pubblico.

Circa il livello puntuale del P.T.C.P. in sede di elaborazione del progetto definitivo è stato operato un sistematico ed esteso approfondimento della disciplina paesaggistica in stretto coordinamento con la disciplina urbanistico-edilizia, sia a livello metodologico che operativo con riguardo sia al territorio extraurbano che a quello urbano, a cui si rinvia integralmente.

Attuazione del PUC

Non risulta sufficientemente chiarito il rapporto con lo stato di attuazione del PUC vigente, infatti non sembra emergere l'intenzione del Comune di fare salvi i Piani e i progetti già programmati, come era stato fatto nel PUC 2000, a parte alcuni specifici casi che, peraltro, si ritrovano solo richiamati nell'articolazione delle schede degli Ambiti e dei Distretti, senza che ne venga dato puntuale riferimento alle relative previsioni: ciò comporta un livello scarsamente definito delle discipline da applicarsi in tali casi ed un costante rimando ad atti precedenti che potrebbero invece venire meglio unificati nel nuovo PUC, dandone così maggior evidenza sulla effettiva volontà delle loro attuazioni ed assicurando una più semplice e certa applicazione.

Con particolare riferimento ai Distretti di Trasformazione individuati dal PUC solo con riferimento a tre singoli e specifici casi il Piano evidenzia la presenza di interventi e/o iniziative già avviate e “in attuazione”, o “in corso di formazione-predisposizione”, non specificando né motivando tale scelta, riscontrandosi infatti che altri distretti risultano essere già stati in tutto o in parte oggetto di approvazione all'interno di procedimenti concertativi ove ne sono stati fissati i contenuti progettuali e le relative pattuizioni, il che determina un'incertezza in merito all'effettiva volontà del Comune di confermare le precedenti attuazioni del Piano previgente.

E' altresì da segnalarsi che molti interventi caratterizzati da importanti impatti e ricadute sul territorio comunale risultano avviati recentemente dalla Civica Amministrazione talché si avverte la necessità che gli stessi vengano integrati in sede di predisposizione del progetto definitivo in quanto elementi che condizionano il quadro di riferimento del nuovo PUC.

Al fine di verificare la sostenibilità delle nuove previsioni soprattutto con riferimento alle destinazioni prevalenti ed ai servizi, si ritiene necessario segnalare l'importanza di definire con maggior certezza il quadro di partenza per il nuovo PUC, nonché l'opportunità di integrare lo studio già effettuato dal Comune anche con una verifica dei pesi introdotti nel periodo di vigenza del PUC 2000 nelle diverse destinazioni (residenziale - produttivo – commerciale – turistico – servizi).

Con riferimento alle modifiche nel tempo apportate al PUC vigente, ed in particolare considerato che alcuni procedimenti di variante risultano ancora in corso, si evidenzia che la C.A. deve darsi carico: di inserire puntualmente le norme approvate in sede di variante all'interno delle norme di attuazione del PUC, non essendo sufficiente il richiamo alle delibere di approvazione, in quanto la disciplina attuativa del Piano Comunale non può assumere valore regolamentare; di specificare la conservazione o meno delle previsioni urbanistiche contenute nei procedimenti in itinere.

Circa quanto evidenziato in relazione allo stato di attuazione del P.U.C. ed ai procedimenti di variante si segnala che le Norme Generali del Piano sono state integrate attraverso la formulazione dell'art. 25, nel quale è riportato l'elenco di tutti gli ambiti soggetti a norma speciale per i quali il PUC recepisce i progetti, piani, programmi approvati con specifiche procedure, anche aventi effetti di variante urbanistica, individuati nella cartografia dell'Assetto urbanistico del livello 3 del PUC con apposito perimetro.

Tale articolo precisa che i progetti edilizi attuativi di progetti urbanistici operativi, strumenti urbanistici comunque denominati, varianti urbanistiche sono soggetti alla verifica di coerenza degli interventi rispetto alle norme di rilevanza ambientale di cui all'art. 14) delle norme generali e, qualora ricadenti in aree a rischio di esondazione, sono comunque soggetti alle limitazioni e prescrizioni previste per le diverse fasce di esondazione.

Inoltre l'intero corpo delle Norme Speciali è stato oggetto di revisione in sede di progetto definitivo di P.U.C., sia sotto il profilo organizzativo sia in relazione alla disciplina urbanistica, sono state pertanto inserite le nuove norme nel frattempo intervenute ed è stata compiuta una ricognizione delle stesse finalizzata a stabilire lo stato di avanzamento delle progettazioni correlate e degli adempimenti connessi all'approvazione dei singoli progetti.

Circa la conservazione o meno delle previsioni urbanistiche, richiamato altresì il parere Regione Liguria ex art. 39 della l.r. 36/1997 che rileva in particolare la necessità di maggiore approfondimento dell'art. 24 delle Norme Generali, è stato modificato ed integrato il contenuto dell'articolo 24 delle Norme Generali in questione elencando i progetti edilizi convenzionati che il PUC intende fare salvi chiarendo che per tali progetti dalla data di entrata in vigore del Progetto Definitivo di PUC, i relativi titoli abilitativi rilasciati, decadono, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel titolo abilitativo chiarendone la relazione con le Norme Generali di PUC, in particolare l'art.14 “Prestazioni di sostenibilità ambientale”.

È stato inoltre inserito un ulteriore articolo dedicato alle aree con disciplina urbanistica speciale (cosiddette Norme Speciali) chiarendo, anche in questo caso, le relazioni con l'art.14 delle Norme Generali; tale articolo include anche i Distretti per i quali sia intervenuta l'approvazione con procedimento speciale anticipatore delle previsioni di PUC, quali, ad es. l'ex. Distretto 3.03 Mira Lanza (Norma Speciale n.64) e parte dell'ex Distretto 2.03 Degola – Pacinotti – Montano parte del quale (Settore 2 Pacinotti) è stato avviato con procedimento art.7 della Lr.49/09 (Norma speciale n.60) ovvero le aree ferroviarie oggetto di specifica variante al PUC vigente approvata con DCC 99 del 20/12/2011 ovvero interessate da progetti nell'ambito della "Legge obiettivo" 443/2001 quindi con valore di variante urbanistica.

Riguardo alla sostenibilità delle previsioni di piano si precisa che, conformemente alle disposizioni del parere regionale sulla Valutazione Ambientale Strategica del PUC, il paragrafo 2.1 del Capitolo 3 della DCC. 6/2014 (a cui espressamente si fa rinvio) riformula il calcolo del peso insediativo di PUC. Sviluppando tale elaborazione viene precisato il paragrafo "Capacità insediativa di Piano e verifica degli standard" della "Relazione descrittiva dell'apparato normativo"; è opportuno evidenziare che la non perfetta coincidenza dei dati tra i due elaborati (paragrafo 2.2 del Capitolo 3 della DCC 6/2014 e "Relazione descrittiva dell'apparato normativo") deriva dalle modifiche indotte ai due termini del confronto (Peso insediativo e Bilancio degli spazi pubblici destinati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi esistenti o di previsione individuati dal PUC) dalla proposta di controdeduzioni alle osservazioni rispetto al progetto preliminare di PUC.

2. DOCUMENTO DEGLI OBIETTIVI

RILIEVI E INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Si esprime una sostanziale condivisione dell'impostazione del Documento che in molte sue parti è coerente e coincidente con gli obiettivi della pianificazione provinciale e della programmazione di settore. L'impostazione del Documento consente, in linea di massima, di valutare la consequenzialità fra obiettivi, strategie ed azioni del PUC.

Potrebbe, tuttavia, essere meglio evidenziato il passaggio dalle azioni ai contenuti specifici della Struttura, così come potrebbe essere reso più chiaro il livello di efficacia delle azioni che attuano gli obiettivi "invariabili", alle quali dovrebbe logicamente essere attribuita una valenza prescrittiva: ciò infatti risulta difficoltoso per il livello di definizione non ancora compiuto o spesso demandato a fasi successive del PUC.

Si segnalano in particolare per la coerenza con il PTCp ed anche, come mero contributo propositivo, con i documenti preliminari alla sua revisione (progetto PTCp 2020) i seguenti obiettivi rispetto ai quali si suggerisce di fornire una maggiore specificazione delle azioni necessarie per l'integrazione con il territorio dell'area più vasta:

ob A5: RAFFORZAMENTO DELL'INTERMODALITA' E DELL'UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO

ob B1: TRASFORMAZIONE DI GENOVA IN CITTA' METROPOLITANA, MULTIPOLARE ED INTEGRATA

ob C4: RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO ED EXTRA URBANO.

Si segnalano inoltre alcuni obiettivi la cui definizione è da meglio specificare ed approfondire:

- Nel documento degli obiettivi viene individuato (ob. A3 – incremento delle competitività del porto di Genova) tra le azioni necessarie l'aggiornamento dell'Accordo di programma relativo al polo manifatturiero di Cornigliano anche al fine del reperimento di nuove aree per la logistica portuale, per quanto attiene alla coerenza con le indicazioni già stabilite dal vigente Accordo di Programma;
- L'obiettivo B5 RAFFORZAMENTO DEL RAPPORTO CON IL MARE.

Per quanto attiene all'obiettivo C3 GENOVA CITTA' DEL SOLE, DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DEL RISPARMIO ENERGETICO, (obiettivo invariabile), la declinazione a livello di Municipio esclusivamente riferito a quello di Ponente (VII), installazione impianti produzione energia da fonte rinnovabile in siti cave dismesse, risulta riduttiva rispetto ai contenuti strategici indicati.

Si osserva infine, che gli obiettivi vengono descritti in differenti elaborati, generando elementi di non chiarezza per quanto attiene al rapporto o alla gerarchia fra gli stessi. Si porta, come esempio, quanto indicato nell'elaborato "Sistemi territoriali" per quanto attiene alla Val Polcevera i cui obiettivi ed azioni risultano in parte non coerenti con i contenuti della Struttura del Piano.

Con riferimento alla "sintesi degli elementi fondativi" che, alla fine di ogni capitolo della Descrizione Fondativa, chiude ciascun tema trattato, si precisa che tale sintesi è volutamente molto sintetica e più orientata a focalizzare quali obiettivi di piano possano essere tratti dall'argomento in oggetto.

Si è ritenuto più efficace consegnare alle mappature di criticità ed opportunità il compito di rendere esplicita la sintesi della descrizione fondativa in modo trasversale a tutti i capitoli trattati. Oggi le carte di criticità opportunità sono consultabili in modo statico ma l'obiettivo è di renderle disponibili via web nella loro interoperabilità GIS.

Inoltre in sede di predisposizione del progetto definitivo di Piano è stato inserito nel Documento degli Obiettivi un'ulteriore schema esplicativo del passaggio da Descrizione Fondativa a Documento degli Obiettivi orientato ad esplicitare gli elementi fondativi invariabili del PUC sulla base dei quali verificare la coerenza di un "progetto" per realizzare il quale sia necessaria una variante di piano onde poterla inquadrare quale variante di aggiornamento ai sensi dell'art 43 ovvero variante ai sensi del comma 2 o del comma 7 e 8 dell'art 44 della legge medesima.

Con riferimento all'ob. A3 – incremento delle competitività del porto di Genova si segnala che il parere regionale individua il distretto, coincidente con il polo siderurgico di Cornigliano, come area da confermare nel PTC.IP-ACL da aggiornare sulla base delle modifiche eventualmente proposte dal PUC. In tal senso il Piano conferma l'Accordo di Programma sottoscritto ponendosi come obiettivo il suo aggiornamento.

Con riferimento all'obiettivo B5 RAFFORZAMENTO DEL RAPPORTO CON IL MARE Regione Liguria ha rilevato che la dichiarata volontà di ricostituire un rapporto con il mare deve essere maggiormente esplicitata nella disciplina del Piano ed in ottemperanza a tale richiesta le Schede dei distretti interessati sono state integrate inserendo come "Obiettivo della trasformazione" la ricostruzione del rapporto con il mare rafforzato dalla previsione specifica di funzioni, interventi e prestazioni ambientali e paesistiche orientate alla fruizione diretta della linea blu.

Con riferimento all'obiettivo C3 GENOVA CITTA' DEL SOLE, DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DEL RISPARMIO ENERGETICO si evidenzia che il Comune di Genova ha aderito al Patto dei Sindaci con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2009, iniziativa che, su base volontaria, impegna le città europee che aderiscono a predisporre un Piano di Azione con l'obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l'efficienza energetica e attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia. In tale ambito il Comune di Genova ha

predisposto il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP), comprensivo della baseline delle emissioni di CO2 al 2005, redatta sulla base delle Linee Guida della Commissione Europea e approvato con delibera n° 93/2010 del Consiglio Comunale. Il SEAP tra le azioni previste comprende le azioni specifiche: EDII-S02 Appalto per la gestione degli impianti di climatizzazione (edifici comunali), EDII-S04 Audit energetici su edifici di tipo scolastico, EDII-S08 Risparmio Energetico negli Edifici Scolastici.

Si evidenzia inoltre che la parte del documento degli obiettivi articolata per Municipio rappresenta il modo in cui ogni Municipio si è riconosciuto nell'obiettivo stesso, proponendone specifici interpretazioni e sviluppi con riferimento al proprio territorio; tali programmi, che potranno essere successivamente implementati, non fanno venir meno le azioni dell'Ente nel suo complesso.

Con riferimento agli obiettivi A5 "RAFFORZAMENTO DELL'INTERMODALITA' E DELL'UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO" e B1 "TRASFORMAZIONE DI GENOVA IN UNA CITTA' METROPOLITANA, MULTIPOLARE ED INTEGRATA", si segnala che il Documento degli obiettivi indica per i relativi livelli di Piano le "Relazioni urbane e intercomunali", con particolare riferimento al Livello 2, che rappresenta l'analisi dei sistemi infrastrutturali e di servizio alla struttura insediativa, produttiva e dei servizi urbani, avente efficacia direttiva suscettibile di modificazioni ed integrazioni in ragione dello sviluppo delle diverse componenti e dell'attuazione delle previsioni di trasformazione del territorio.

Inoltre va evidenziato che il Piano Urbano della Mobilità (PUM) (legge n. 340/2000) è lo strumento di pianificazione settoriale attraverso il quale le amministrazioni scelgono e assicurano strategie connesse alla mobilità nel territorio. Nella prospettiva della città metropolitana, il Piano Urbanistico Comunale adottato, i cui confini di pianificazione necessariamente corrispondono ai confini del Comune di Genova, affronta l'argomento nella Descrizione Fondativa, nel Documento degli Obiettivi, nel Livello 1 Territoriale di Area Vasta e nel Livello 2 Urbano di Città. Allo scopo di verificare e condividere tali obiettivi, il PUC adottato in fase di pubblicazione è stato trasmesso ufficialmente a 17 Comuni limitrofi e confinanti ai fini di una valutazione generale di congruenza con le rispettive esigenze e previsioni, comprendente anche l'aspetto della mobilità.

Circa l'obiettivo C4 "RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO" si precisa che il livello di Piano indicato è quello delle relazioni locali (vedi in particolare i Sistemi locali del Documento degli obiettivi) disciplinarmente declinato nel Livello 3 e nel rinnovato, nella presente fase di definizione del progetto definitivo, livello paesaggistico puntuale, che disciplinano gli interventi ammessi sul territorio sotto il profilo urbanistico-edilizio, idrogeologico, paesaggistico e ambientale. Anche a tal proposito va considerato che il PUC del Comune di Genova non può assumere alcuna valenza territorialmente diversa da quella che, allo stato della vigente legislazione in materia, può essergli attribuita ai sensi dell'art. 24 e seguenti della L. R. 36/1997.

3. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (come da parere provinciale nota n. 61228 del 14/05/2012 già inviato alla Regione Liguria – Dipartimento Ambiente)

RILIEVI E INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Si richiama il documento predisposto in sede di VAS, inviato dalla Direzione Ambiente di questa Amministrazione Provinciale alla Regione Liguria - Dipartimento Ambiente VIA/VAS con la nota n. 61228 del 14/05/2012: si evidenziano i seguenti punti del parere per quanto attiene ai temi della Direzione Pianificazione generale e di bacino :

- Il rapporto con la pianificazione provinciale non è affrontato nel suo complesso, specie per quanto attiene al tema della città metropolitana, alle connessioni con i territori della cintura genovese (es. PQ3 – Progetto per la riorganizzazione delle connessioni fra la viabilità provinciale di versante nella val Polcevera e il sistema delle infrastrutture di fondovalle), alle connessioni con l'esterno tramite i "corridoi verdi e blu" (T. Polcevera, T. Bisagno, T. Verde, T. Secca). Risulta necessario, quindi, ampliare il quadro degli obiettivi ai quali si fa riferimento in sede di verifica della coerenza esterna che, per quanto riguarda il PTC provinciale, considera prevalentemente il rapporto con il "Sistema del verde", mentre occorre esaminare anche la coerenza con gli altri temi che interagiscono nell'area vasta.
- Corridoi verdi e blu: sono individuate le Aree ripariali di fruizione pubblica (SIS- S- 5) dei torrenti: Varenna, Polcevera, Bisagno: si ritiene che tale individuazione possa essere estesa ad altri corsi d'acqua, aventi analoghe caratteristiche e potenzialità di fruizione e ruolo di connessione ecologica. Per alcuni tratti dei corsi d'acqua si ritiene necessario che la disciplina preveda obblighi di intervento sull'area ripariale finalizzati alla eliminazione delle soluzioni di continuità del corridoio ecologico fluviale, anche con interventi minori limitati alla rinaturalizzazione delle sponde nei casi in cui le aree di pertinenza fluviale risultino pressoché inesistenti o artificializzate.
- Necessità di una maggiore esplicitazione della matrice IMPATTI/EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE con riferimento alle valutazioni positive degli effetti sulle componenti (es. componente suolo in distretti di trasformazione le cui previsioni comportano riduzione della superficie di suolo naturale).
- Le prestazioni ambientali specifiche indicate nel rapporto ambientale non sono integralmente tradotte in corrispondenti prestazioni in particolare nelle schede dei distretti all'interno della Struttura del PUC: si ritiene opportuno che tali prestazioni siano perlomeno indicate quali contenuti obbligatori negli atti convenzionali e/o accordi per l'attuazione dei medesimi distretti.
- La valutazione degli impatti viene espressa in termini sintetici e qualitativi, mentre sarebbe utile inserire parametri di tipo quantitativo riferiti a valori soglia/limite, più agevolmente verificabili in fase di montaggio al fine di intraprendere le eventuali, successive azioni correttive anche in relazione a possibili perfezionamenti dei criteri individuati.
- Per quanto riguarda gli indicatori qualitativi di controllo, si evidenzia come il confronto tra trend tendenziale e previsioni di Piano sia poco utile ai fini valutativi, limitandosi ad evidenziare in modo esclusivamente qualitativo i miglioramenti introdotti con il Piano ovvero l'ininfluenza di alcuni tali indicatori. In particolare si ritiene carente la correlazione tra la valutazione degli impatti / effetti della trasformazione con le prestazioni ambientali specifiche, che risultano in genere ripetute nei vari distretti senza essere contestualizzate alle specifiche criticità ambientali presenti nel distretto.
- Inoltre non è presente una valutazione comparativa finale dei distretti, che evidenzii la sostenibilità ambientale delle trasformazioni, eventualmente riferita a più "range di valutazione" (es. 0+10; 10+15).

Come noto successivamente al parere Provincia di Genova (la cui lettera di trasmissione è datata 27 luglio 2012), è entrata in vigore la Lr.32 del 10 agosto 2012 che ha attribuito alla Regione il ruolo di Autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità "di piani e programmi di cui all'articolo 3 [che include anche i piani regolatori ... della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli NdR] in relazione ai quali le discipline di settore prevedono l'approvazione o l'espressione di assensi, intese o pareri obbligatori da parte della Regione" (art.5).

Pertanto si rinvia alla pertinente procedura ed in particolare, alla data odierna, ai seguenti:

- *Deliberazione della Giunta Regionale n. 1280 del 26 ottobre 2012, pubblicato per estratto sul B.U.R.L. n. 47, Parte II del 21 novembre 2012;*
- *Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 4 marzo 2014 "Adempimenti conseguenti alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1280/2012 e correlato parere motivato n° 27 del 9 ottobre 2012, inerente la Valutazione Ambientale Strategica del PUC di Genova. Approvazione di documento di analisi delle prescrizioni regionali e ipotesi di recepimento con conseguente determinazione delle linee di indirizzo per l'esame delle osservazioni relative al progetto preliminare del Piano Urbanistico ...";*

- *Deliberazione della Giunta Regionale n.689 del 6 giugno 2014"VAS sul PUC di Genova ex Lr.32/2012 – Pronuncia sull'idoneità del documento predisposto dal Comune per l'ottemperanza al parere motivato di cui alla DGR 1280/2012";*

ed ai conseguenti adeguamenti riscontrabili nel progetto definitivo di PUC (vedi "PARERE VAS - UFFICIO AMBIENTE LIGURIA – SINTESI – aggiornamento settembre 2014")

4. STRUTTURA DEL PIANO

RILIEVI E INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Si ritiene necessaria una maggiore esplicitazione in merito alla distinzione dei livelli di efficacia nel PUC, che da un lato non corrisponde alla L.R. 36/97 e dall'altro crea incertezza in sede applicativa, specie con riferimento all'efficacia di "indirizzo".

Premesso che i contenuti con efficacia direttiva e propositiva riguardano in particolare l'assetto e le previsioni infrastrutturali che, pur interessando il territorio comunale, sono disciplinati da strumenti di natura sovracomunale che il Piano recepisce con riferimento all'attuale fase di sviluppo del relativo procedimento; la specificazione è contenuta nelle norme di conformità che all'art. SIS-I-6 individuano i diversi livelli di coerenza delle previsioni in ragione dello stato di attuazione/approvazione dei relativi progetti.

In tal senso appare quindi chiaro che gli elementi con efficacia direttiva sono contenuti propri del piano per la necessaria coerenza che deve sussistere tra diversi strumenti di pianificazione e/o progettazione con valenza urbanistica, suscettibili tuttavia di puntuali modifiche in ragione degli approfondimenti conseguenti all'iter progettuale proprio dei progetti di opera pubblica il cui procedimento resta in capo agli Enti competente; a tal proposito le norme prevedono che: "l'approvazione del progetto definitivo comporterà l'efficacia prescrittiva anche al fine dell'attribuzione del conseguente vincolo di destinazione d'uso e prevalenza sulle indicazioni del livello 3 del piano ..."

Pertanto tutti gli elementi indicati dal PUC con efficacia prescrittiva sono suscettibili di modificazione solo attraverso procedura di aggiornamento o variante ai sensi della l.r. 36/1997, mentre riguardo i tracciati di infrastrutture di rilevanza territoriale indicati nel Piano con altri diversi gradi di efficacia, come sopra definiti, gli sviluppi progettuali seguiranno procedimenti dedicati in capo agli Enti competenti, per i quali il Comune sarà tenuto alle valutazioni di competenza con particolare riguardo alla conformità urbanistica con i conseguenti sviluppi.

Livello 1

Il ruolo di Genova "città metropolitana", che costituisce un tema fondamentale del Piano, non trova nella struttura un efficace riscontro. Si privilegia la proiezione verso aree extra regionali piuttosto che una coerente organizzazione del rapporto tra il capoluogo e i territori della cintura.

Le scelte strategiche delineate nel livello territoriale del nuovo PUC dovrebbero affrontare alcuni percorsi attuativi, quali ad esempio:

- Definizione delle scelte di riqualificazione e trasformazione urbana in grado di rispondere ad esigenze di rilievo sociale espresse nell'area di gravitazione metropolitana: posti di lavoro, uguaglianza di genere, inclusione delle comunità di immigrati, servizi per le utenze deboli (anziani e bambini, ecc.);
- Evoluzione del concetto della "linea verde" non come semplice richiamo ad una demarcazione tra ambiti insediati e non insediati, ma come elemento strategico per la riqualificazione delle frange urbane, anche a favore dei contesti urbani contermini, che mira non solo a non consumare suolo, ma a rigenerare le risorse riproducibili (acqua, vegetazione), nella definizione dei corridoi verdi e blu integrati nella rete ecologica regionale e nel sistema del verde provinciale (dalla linea alla fascia verde);
- Sistema intercomunale della mobilità, anche di tipo "leggero", individuazione delle reti di servizi di livello sovracomunale, da svilupparsi anche tramite forme di cooperazione con i Comuni dell'area vasta.

Il riferimento alla "città metropolitana", non può assumere carattere vincolante in quanto il progetto preliminare del P.U.C. è stato adottato dal Comune prima delle sopravvenute disposizioni nazionali a carattere generale e non ancora costitutive dell'Ente territoriale, non avendo tra l'altro l'attuale Amministrazione Provinciale di Genova titolo ad esprimersi al riguardo non essendo rappresentativa di tale nuovo Ente. Inoltre il Comune di Genova non potrebbe, a sua volta, attribuire al progetto definitivo del PUC alcuna valenza territorialmente diversa da quella che, allo stato della vigente legislazione in materia sia sotto il profilo istituzionale che sotto quello urbanistico, può essere attribuita al PUC ai sensi dell'art. 24 e seguenti della L. R. 36/1997. Pertanto:

Con riferimento alla definizione di scelte di riqualificazione e trasformazione urbana in grado di rispondere ad esigenze di rilievo sociale, pur condividendone lo spirito della richiesta si precisa che i temi espressamente citati (posti di lavoro, uguaglianza di genere, inclusione delle comunità di immigrati, servizi per le utenze deboli) esulano dalle specifiche competenze di uno strumento urbanistico, i cui contenuti sono definiti dalla l.r. 36/1997; tuttavia, condovodendo il fatto che le scelte di governo del territorio incidono sulle più generali questioni sociali, si evidenzia che, come espressamente indicato nel Documento degli obiettivi "il nuovo Piano Urbanistico Comunale si colloca tra gli strumenti

che il governo del territorio utilizza per orientare i cambiamenti e contribuisce alla costruzione di una nuova Genova "città mondo" accessibile e attrattiva di nuova cittadinanza urbana. Si tratta quindi di **garantire uno sviluppo economico compatibile con l'equità sociale e gli ecosistemi, operante in regime di equilibrio ambientale**": attraverso la declinazione degli obiettivi e la conseguente traduzione in norma, il Piano intende dichiaratamente perseguire il miglioramento della qualità della vita sotto il profilo sociale, economico ed ambientale, con il ricorso agli strumenti tecnici che gli competono e che gli sono propri. A tal proposito, riguardo al tema dell'edilizia sociale, si rinvia ai contenuti della "variante generale del settore abitativo – adeguamento del PUC ai sensi della L.R. 38/2007, art. 26" recepita dal nuovo PUC, variante adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15 febbraio 2011, deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 20 settembre 2011, di controdeduzioni alle osservazioni presentate e deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 28.02.2013 di accoglimento delle prescrizioni regionali e conseguente adeguamento della normativa del P.U.C. ancorchè ancora soggetta alle verifiche di ottemperanza al parere VAS nell'ambito del progetto definitivo di PUC, variante settoriale recepita dallo strumento in esame.

Con riferimento al tema della Linea Verde si precisa che le linee di indirizzo correlate al Documento di Ottemperanza approvato con DCC n° 6/2014 conseguente alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1280/2012 e allegato parere motivato n° 27 del 9 ottobre 2012 inerente la Valutazione Ambientale Strategica del Progetto Preliminare del P.U.C. di Genova, hanno comportato una rivisitazione ed approfondimento della disciplina relativa al territorio extraurbano. In particolare il PUC definitivo rivede gli indici per tali ambiti ottemperando a quanto prescritto dal voto regionale articolando l'ambito AR-PR si articola in due sub-Ambiti: AR-PR (a) e AR-PR (b) in ragione delle caratteristiche territoriali e insediative nei quali sono applicabili I.U.I. differenziati.

Inoltre si segnala che a livello di disciplina generale le norme di rilevanza ambientale del piano sono state integrate con l'indicazione della "Rete idrografica" (art. 14) punto 6) per la quale sono previste specifiche disposizioni volte a favorire processi di reintegro delle relazioni ecologiche tra il tessuto verde urbano ed extraurbano, costituito dalle aree verdi circostanti, dalle tessere agroforestali limitrofe all'area urbana, ma soprattutto con l'"ecosistema acquatico". In tali aree devono essere riqualificati i margini, aree ripariali, che rappresentano la modalità di percezione e di fruizione dello spazio naturale, gli interventi devono essere di tipo estensivo, senza perturbare lo stato attuale dell'alveo, ... creazione di sponde naturali e la diversificazione degli habitat acquatici ... e ulteriori specifiche definizioni degli interventi. E' stata introdotta nella carte del Livello 2 la "Carta della Biodiversità", che comprende la Rete Ecologica Regionale (RER) e la Rete Ecologica Urbana (REU).

Con riferimento al tema della mobilità di tipo intercomunale si segnala che è obiettivo del Comune di Genova il perseguimento della dismissione del tratto autostradale della A10 a seguito della realizzazione della Gronda autostradale di ponente, i tempi della procedura di approvazione del progetto definitivo della Gronda nonché l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere della Commissione VIA (n°1282 del 28 giugno 2013, prescrizione n°7) allegato al Decreto di approvazione della VIA del progetto definitivo dell'opera, da parte del MATTM (....), non consentono di ottemperare a tale obiettivo in sede di progetto definitivo di PUC adottato. Si richiama in particolare la Prescrizione n°7 VIA Gronda di ponente dispone che in accordo con ANAS dovrà essere valutata la possibilità di adottare un piano tariffario che preveda, con riferimento alla A10, tariffe più basse per i residenti e tariffe più alte per il traffico di attraversamento della stessa A10 rispetto a quelle della nuova infrastruttura, allo scopo di incentivare l'utilizzo della Gronda; **successivamente ASPI, in accordo con ANAS e con la Regione Liguria dovrà valutare la possibilità di declassamento della A10 attuale; [...]**

Inoltre le cartografie del PUC adottato (LIV 1 Sistema Infrastrutturale, 2.4 Assetto infrastrutturale e insediativo, 2.5 Sistema della Mobilità), indicano la previsione di fermate/stazioni già contenute in atti di intesa con le FS (vedi Protocolli di Intesa tra Regione Liguria, Comune di Genova, Rete Ferroviaria Italiana del 22/10/1999, del 03/10/2008), e il più recente protocollo sottoscritto il 07/02/2014 tra Regione Liguria, Comune di Genova, S.P.A. per Cornigliano, Società Aeroporto di Genova, Rete Ferroviaria Italiana "per la progettazione preliminare e definitiva delle fermate ferroviarie di Erzelli Aeroporto e Cornigliano est, nonché la progettazione preliminare del nuovo piano regolatore della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, al fine di consentire l'integrazione tra le modalità di trasporto aereo e ferroviario presso l'aeroporto internazionale di Genova Cristoforo Colombo".

Livello 2

Sistema infrastrutturale

Parcheggi di interscambio: risulta condivisibile la previsione di localizzare i parcheggi di interscambio a cornice dell'area urbana, in modo da intercettare il traffico veicolare privato, istituendo contestualmente una estensione delle linee di trasporto pubblico in sede protetta.

Con riferimento alla previsione del parcheggio di scambio in prossimità del casello autostradale di Genova Nervi occorre esplicitare l'idoneità dell'area individuata, sia per quanto concerne la capacità, sia soprattutto

la modalità di connessione con il previsto terminale del trasporto pubblico urbano (fermata di previsione della linea di trasporto pubblico in sede protetta attestata su corso Europa).

Con riferimento ai distretti localizzati in prossimità delle stazioni ferroviarie esistenti e di previsione si segnala l'opportunità di incrementare le previsioni di inserimento di parcheggi di interscambio gomma-ferro per la sosta giornaliera destinata anche attraverso convenzioni agli utenti che usufruiscono del servizio ferroviario per i movimenti sistematici casa-scuola, casa-lavoro, preferibilmente in struttura interrata, dimensionati sulla base della effettiva domanda attuale e potenziale (stimabile utilizzando gli studi condotti nel PUM e nel PTVE provinciale).

In taluni casi si rilevano altresì incongruenze tra elaborati appartenenti a diversi livelli (urbano e municipi); a titolo esemplificativo con riferimento al Distretto di trasformazione locale n. 3.11 Stazione di Quinto, nella tavola 2.5 Livello urbano di città – Sistema della mobilità viene individuato unicamente un “parcheggio di livello urbano esistente” mentre nella scheda normativa del distretto 3.11 viene indicata la “realizzazione di parcheggio di livello urbano (intermodale)” ex novo.

Si evidenzia, tra l'altro, anche l'incongruenza presente nella disciplina del medesimo distretto tra l'obiettivo della trasformazione di “riconversione dell'area dismessa per la realizzazione di un insediamento residenziale..” e l'assenza tra le funzioni ammesse principali della “residenza”.

Si segnala come ulteriore esempio di incongruenza l'annullamento della previsione di parcheggio di interscambio relativa alle aree antistanti la Stazione di Quarto, già indicata nel PUC 2000, e che in oggi, pur a fronte dei principi fondativi del Piano di “privilegiare il trasporto pubblico rispetto a quello privato” e dell'obiettivo di “Rafforzamento dell'intermodalità e utilizzo del trasporto pubblico” (obiettivo invariabile) per il Municipio IX Levante, non risulta più mantenuta.

Per quanto concerne l'individuazione dei “nodi critici” del sistema della viabilità si evidenzia altresì che non sono segnalate alcune ulteriori situazioni di criticità presenti, ad esempio nel levante genovese, quali il nodo di piazza Sturla, l'intersezione Via Cavallotti/via Caprera e l'intersezione via Isonzo/C.so Europa/via Borgoratti.

Con riferimento alla previsione del parcheggio di interscambio in prossimità del casello autostradale di Genova Nervi si segnala che per tutti i tracciati indicati nel Piano con i diversi gradi di efficacia, fermo restando che, essendo comunque previsti dal PUC, gli sviluppi progettuali non incideranno sulla descrizione fondativa e, per assumere prescrittività seguiranno procedimenti dedicati anche ai fini degli eventuali procedimenti espropriativi.

Con riferimento ai distretti localizzati in prossimità delle stazioni ferroviarie esistenti e di previsione si segnala che conseguentemente all'approvazione a parte del Comune con D.G.C. 437/2010 dello schema di Piano direttore, il Comune ha attivato procedimenti di variante urbanistica su alcune aree ferroviarie (Pontedecimo, Trasta, Fegino, Buozi e Nervi), definitivamente approvati con D.C.C. 39/2011 e successiva D.C.C. 99/2011 in anticipazione del Piano direttore stesso.

Pertanto le ulteriori ipotesi di sviluppo di aree ferroviarie non ancora oggetto di varianti specifiche saranno da trattarsi in esito alla definizione di opportuni accordi con la Proprietà, ovvero di un nuovo Piano direttore che tenga conto dei nuovi indirizzi pianificatori assunti dal Comune. Sono state dunque eliminate le previsioni dei distretti 4.01 Trasta, 4.02 Pontedecimo e 4.03 Stazione Brignole e le aree in oggetto sono state destinate ad infrastrutture ferroviarie con rimando alle norme dell'ambito SIS-I ed individuate apposite norme speciali con espresso richiamo ai contenuti dei procedimenti conclusi.

Si segnala inoltre che le schede dei distretti sono state oggetto di modifica al fine di dare una organica e coerente risposta tanto ai pareri degli Enti quanto alle osservazioni riguardanti i Distretti di trasformazione, proponendone l'organizzazione per sistemi territoriali riferiti agli obiettivi strategici del Piano, consentendo una lettura maggiormente dettagliata delle trasformazioni dell'assetto urbanistico previste nell'ambito di un progetto generale di città che vede quali priorità:

- il riassetto idrogeologico del territorio,*
- la razionalizzazione del sistema infrastrutturale,*
- il potenziamento del Trasporto pubblico,*
- **l'implementazione dei servizi pubblici e in particolare del verde a livello urbano e di quartiere***

tenendo altresì presente quei temi trasversali che interessano porzioni di territorio non contigue ma caratterizzate da alcune analogie, per affrontare le quali la pianificazione degli interventi di trasformazione non può esimersi da considerazioni coordinate (aree FS, rimesse AMT ecc ...);

Con riferimento al Distretto di trasformazione locale n. 3.11 Stazione di Quinto, considerato che la disciplina di distretto, riguardo le funzioni, corrisponde alle norme di conformità del piano per le aree destinate a parcheggi pubblici e servizi pubblici, si è ritenuto opportuno eliminare il distretto e inserire l'area nel sistema dei servizi pubblici SIS-S, come servizio di previsione per parcheggi e verde, tanto più che detta area è già parzialmente individuata nella cartografia del SIS-S e nel volume “bilanci-elenchi” come parcheggio pubblico esistente n. 9023. Si segnala che le norme di conformità relative all'ambito SIS-S consentono interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione e

contemplano come funzioni complementari: servizi di uso pubblico, servizi privati, connettivo urbano, esercizi di vicinato funzionali al servizio o compatibili con lo stesso.

Con riferimento alla Stazione di Quarto si segnala che parte dell'area antistante la stazione è destinata a Servizi SIS-S nel Livello 3 Tav 3.9 Municipio di Levante, corrispondente a parcheggio esistente, nel Sistema dei Servizi. Per quanto concerne l'eventuale parcheggio di interscambio sotto P.zza Sivelli si segnala che, compatibilmente con le norme d'ambito, nella Tavola 2.5 "Sistema della Mobilità" è prevista la realizzazione di un parcheggio di interesse urbano.

Per quanto concerne l'individuazione dei "nodi critici" del sistema della viabilità si precisa che il Livello 2 cui si fa riferimento rappresenta l'analisi dei sistemi infrastrutturali e di servizio alla struttura insediativa, produttiva e dei servizi urbani, avente efficacia direttiva suscettibile di modificazioni ed integrazioni in ragione dello sviluppo delle diverse componenti e dell'attuazione delle previsioni di trasformazione del territorio, inoltre è compito dello specifico strumento di pianificazione settoriale (PUM) risolvere situazioni di criticità di tipo locale quali quelle rappresentate dai nodi indicati.

Tema della mobilità sostenibile

All'interno delle Norme generali, art.17 p.to 10 bis, il PUC richiama e definisce il rapporto con il Piano Urbano della Mobilità: si ritiene opportuno, oltre a quanto già indicato, assicurare il necessario coinvolgimento dei Comuni appartenenti all'area vasta.

A fronte della ricognizione degli studi e dei progetti pilota già attuati e puntualmente richiamati nella Descrizione fondativa la Struttura del piano non individua un disegno di rete complessiva riferito alla "mobilità dolce" che sviluppi anche gli studi relativi ai percorsi casa-scuola e principali servizi urbani.

Premesso che il progetto definitivo del PUC non può assumere carattere vincolante in quanto, come già evidenziato, non può assumere alcuna valenza territorialmente diversa da quella che, con riferimento alla vigente legislazione in materia sia sotto il profilo amministrativo che disciplinare urbanistico, può essergli attribuita ai sensi dell'art. 24 e seguenti della L. R. 36/1997. In ogni caso i Comuni contermini sono stati coinvolti sia in sede di VAS che di formazione del progetto preliminare di PUC.

Si segnala inoltre che in ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione Liguria nell'ambito dell'espressione del competente Parere sulla VAS ed in accoglimento di osservazioni espresse sia dai Municipi sia da privati cittadini ed associazioni, si è ritenuto opportuno prevedere specifici itinerari ciclopedonali, per alcuni tratti tangenti o interno ai distretti, conseguentemente sono stati integrati gli elaborati cartografici di livello 2 del PUC adottato attraverso l'inserimento della tavola 5bis "Sistema degli itinerari ciclopedonali" che definisce un sistema di assi principali di percorrenza ciclabile e pedonale, esistenti e di previsione, coordinati con quanto previsto dal PUM vigente e con le indicazioni della Rete Ciclabile Ligure inserita nel programma di settore regionale.

Tema degli spazi pubblici

Il disegno della città proposto dalla Struttura non risulta sufficientemente sviluppato riguardo alla costruzione di una rete organica e coordinata di spazi e funzioni pubbliche, che la connoti quale città solidale e inclusiva; mentre ad esempio sono stati definiti gli Assi di attraversamento della città, quale elemento di riqualificazione della sua immagine, non emerge un'analoga attenzione al tema degli spazi pubblici, la cui definizione potrebbe essere condizionata, in modo casuale e disomogeneo, dai livelli di contrattazione di livello istituzionale connessi alle operazioni di trasformazione urbana.

*Con riferimento all'ambito speciale **ACO-A** che, nel progetto preliminare rappresenta la schematizzazione dell'obiettivo generale di riqualificazione del tessuto urbano interessato dai principali assi di attraversamento, è stato ritenuto opportuno eliminare tale previsione riconducendo le relative previsioni urbanistiche agli Ambiti attraversati.*

Inoltre le schede dei distretti sono state oggetto di modifica al fine di dare una organica e coerente risposta tanto ai pareri degli Enti quanto alle osservazioni riguardanti i Distretti di trasformazione, proponendone l'organizzazione per sistemi territoriali riferiti agli obiettivi strategici del Piano, consentendo una lettura maggiormente dettagliata delle trasformazioni dell'assetto urbanistico previste in queste parti del territorio. Si chiarisce in questo modo che la concertazione tra gli Enti non riguarda lo strumento attuativo di Piano ma ne precede o accompagna l'attivazione determinando le scelte attuative inerenti gli obiettivi individuati in relazione al contesto ed alle prestazioni specifiche di distretto; conseguentemente sono state apportate modifiche alle Norme Generali ed in particolare all'art. 18 comma 2 tramite l'introduzione della definizione di Sistemi territoriali di concertazione e specificando ulteriormente il livello di efficacia delle previsioni delle singole schede ed i contenuti in esse presenti a livello generale di sistema.

Pertanto in coerenza con quanto specificato all'art. 18 comma 2 delle Norme Generali, sono state modificate le schede dei distretti semplificandone la struttura e in particolare :

- dettagliando ulteriormente gli obiettivi della trasformazione;

- implementando il contenuto delle prestazioni ambientali anche a seguito del parere regionale sulla VAS del PUC e delle conseguenti linee di indirizzo per l'ottemperanza di cui alla DCC 6/2014 ;
- incrementando e/o precisando le dotazioni di servizi ed infrastrutture obbligatorie ed aggiuntive;
- precisando la correlazione delle dotazioni di cui sopra con i diversi indici edificatori;
- correlando maggiormente il mix di funzioni ammesse agli obiettivi della trasformazione;
- riordinando la cogenza delle indicazioni (obiettivi, strategie e prescrizioni);
- specificando maggiormente le prescrizioni contenute nella Disciplina Paesistica di livello puntuale;
- Specificando meglio le prescrizioni relative al sistema dell'accessibilità degli ambiti considerati;
- Caratterizzando alcuni distretti con l'individuazione di grandi funzioni di servizio superando, ove possibile, la mera indicazione della dotazione di aree per servizi con particolare riferimento alle aree verdi;
- Specificando la presenza di vincoli alla trasformazione legati all'attuazione delle previsioni infrastrutturali;
- Verificando l'effetto delle previsioni urbanistiche in ragione della valutazione dei nuovi carichi previsti (vedi Paragrafo 14 del Capitolo 3° del Documento tecnico di cui alla DCC 6/2014 "adempimenti conseguenti alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1280/2012 e correlato parere motivato n. 27 del 09/10/2012, inerente la Valutazione Ambientale Strategica del PUC del Comune di Genova");
- Aggiornando, ove disponibili, gli stralci cartografici e le foto aeree riportate nelle schede, considerato che i rilievi di base sono di produzione regionale.

Livello 3

Sembra riduttiva la considerazione che è stata fatta dal Comune nel merito delle scelte del Livello 3, presentate come contenute "semplici": in alcuni casi e singolarmente esse potrebbero avere scarsa rilevanza, ma complessivamente possono spostare i "pesi", anche ai fini della sostenibilità ambientale delle scelte fatte e delle loro ricadute su più vaste aree contermini.

Deve essere meglio esplicitato il significato della distinzione delle funzioni fra "principali" e "complementari" conseguentemente alla più precisa determinazione della calibratura di tali funzioni nelle schede normative, in analogia alla categoria di "funzione caratterizzante", contenuta sia nel PTC ACL che nel PUC 2000.

Premesso che il Comune di Genova non può attribuire al progetto definitivo del PUC alcuna valenza territorialmente diversa da quella che, allo stato della vigente legislazione in materia sia sotto il profilo istituzionale che sotto quello urbanistico, può essere attribuita al PUC ai sensi dell'art. 24 e seguenti della L. R. 36/1997.

Circa la sostenibilità ambientale delle scelte fatte si segnala che a seguito delle prescrizioni del parere regionale sulla VAS del progetto preliminare del PUC e della conseguente DCC 6/2014 che ha definito le linee di indirizzo in ottemperanza al parere stesso; in particolare le disposizioni relative alla perequazione urbanistica, in sede di progetto definitivo di PUC, sono state revisionate in coerenza con l'obiettivo del "Piano a bilancio 0" per quanto riguarda la funzione residenziale (vedi art. 13.2 che prescrive in generale il recupero di Superficie Agibile per gli incrementi relativi alla funzione residenziale e vedi relativa declinazione nelle discipline d'Ambito quali l'eliminazione delle disposizioni relative alla flessibilità dell'ambito AR-UR).

Circa quanto rilevato in relazione alle funzioni si precisa che i contenuti della struttura del piano urbanistico comunale sono stabiliti dalla l.r.36/1997 che, all'art. 30 "Norme di Conformità" punto 3 b), chiarisce che le norme devono specificare "le destinazioni d'uso principali e complementari articolate e quantificate per categorie funzionali, nonché i limiti della loro eventuale modificabilità anche senza opere edilizie", le due categorie di funzioni stabilite dal piano sono conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente. Si segnala inoltre che l'art. 12 delle Norme Generali al comma 11 chiarisce che le funzioni complementari, fatte salve differenti previsioni contenute nelle singole discipline degli Ambiti, sono in essi insediabili, in sede di attuazione degli interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione, fino alla concorrenza massima del 30% della S.A. complessivamente realizzata.

Anche per quanto riguarda i Distretti le funzioni complementari, fatte salve differenti previsioni contenute nelle singole schede, sono insediabili in sede di attuazione degli interventi, fino alla concorrenza massima del 30% della S.A. complessivamente realizzata.

Si ritiene necessaria una verifica della corrispondenza delle scale di rappresentazione del PUC che sono state prescelte, soprattutto al fine di accertare se le stesse consentano o meno un'agile lettura dello stesso Piano, specie per quanto attiene ai contenuti "prescrittivi" del livello 3 in rapporto alle diverse scale di analisi e disegno dell'assetto del territorio con le quali sono rappresentati i contenuti del Piano.

Inoltre alcune scelte di colore che differenziano sulle carte i diversi Ambiti risultano difficilmente distinguibili (vedi a titolo esemplificativo le campiture prescelte per gli Ambiti AR-PA e gli Ambiti AC-VP soprattutto

laddove gli stessi si ritrovano confinanti come nel caso della zona di Bavari potendosi con ciò ingenerare errata interpretazione e conseguente difficile attuazione delle relative disposizioni).

Riguardo alle cartografie, si segnala che gli elaborati del PUC sono in fase di rielaborazione adottando tecnologia GIS (Geographical Information Sistem) per cui sarà possibile consultare ed interrogare gli strati informativi della pianificazione urbanistica ad adeguati gradi di approfondimento e di risposta anche testuale oltrechè grafica. Inoltre, condividendo le difficoltà di lettura segnalate, è stata modificato l'impaginazione delle cartografie del livello 3, riproponendo le 46 tavole in scala 1:5000 analogamente al PUC 2000 vigente.

Non emergono rilievi in merito alla individuazione e disciplina degli Ambiti di Conservazione dei territori non insediati.

Nella disciplina degli ambiti che ricadono nelle macro-aree del Sistema del Verde del PTCp (territori di cornice, territori urbani), si ritiene necessaria una normativa sul verde pubblico e privato, non limitata solo alle alberature di alto fusto, che tuteli i valori ecologici e di immagine, in particolare lungo le percorrenze e gli spazi pubblici. Si porta ad esempio alcune situazioni di particolare valore d'immagine in Albaro (Via Pisa) e Castelletto (Via Peschiera, Via Mameli, ecc.).

Nella stesura del progetto definitivo del PUC è stato operato un sistematico ed esteso approfondimento della disciplina paesaggistica come di seguito riportato, sia a livello metodologico che operativo.

La disciplina paesaggistica di livello puntuale redatta per il piano, deriva dalla consolidata applicazione della disciplina del PTCP regionale e del PTC Provinciale del Verde e dall'utilizzo degli strumenti di studio e di gestione del territorio che in questi anni sono stati elaborati a seguito di approfondimenti, di redazione di progetti, di elaborazione di Studi Organici d'Insieme e di Linee guida per la progettazione di qualità degli interventi.

Seguendo i principi enunciati è stato possibile, considerati gli strumenti di pianificazione sovraordinata, scendere ad una scala di maggior dettaglio in modo da puntualizzare gli aspetti pianificatori urbanistici e quelli paesistici.

Il punto di partenza è stato l'aggiornamento del Piano Comunale dei Beni Paesaggistici che ha confermato la piena consapevolezza che sia l'imposizione di decreti di tutela paesaggistica, sia la protezione dei beni naturali protetti per legge, abbiano determinato un assetto del regime vincolistico non rispondente, in molti casi, all'effettiva presenza di valore paesaggistico. Nell'attesa dell'aggiornamento da parte della Regione Liguria del piano di coordinamento paesistico che offrirà nuove aperture al concetto di tutela del paesaggio, con l'elaborazione del Livello Paesaggistico Puntuale si è proposto il superamento del concetto di vincolo quale effettiva azione di tutela per transitare verso definizioni di protezione specifica laddove sia riconosciuto e riconoscibile il valore del paesaggio affinché scaturiscano azioni per l'effettiva valorizzazione.

*Su tali presupposti, l'analisi che si è compiuta per giungere alla definizione del Livello Paesaggistico Puntuale si fonda su due metodologie di indagine la prima, compiuta in maniera generale per tutto il territorio e svolta con la finalità di stabilire il valore del paesaggio che ha condotto alla definizione delle **Componenti del paesaggio di rilevante valore**, mentre la seconda ha comportato l'indagine relativa alle peculiarità paesaggistiche locali consentendo in conseguenza di definire gli elementi specifici di ogni territorio oggetto di valorizzazione proprio in ottemperanza a quanto indicato dagli obiettivi dichiarati ed alla congruenza con la Convenzione 2000 e il Codice del Paesaggio.*

In particolare, sono stati individuati:

Parchi d'Interesse Naturalistico e Paesaggistico

Insediamenti Storici

Emergenze Paesaggistiche Individue

Sistemi di Valore Paesaggistico

Unità Insediative d'Identità Paesaggistica

Ambiti Complessi per la Valorizzazione del Litorale, suddivisi in Archi Costieri.

Come illustrato nel documento metodologico introduttivo delle norme di conformità di livello paesaggistico puntuale, si è quindi proceduto ad effettuare un riallineamento tra PTCP regionale e livello puntuale predisponendo un'apposita cartografia che ponga in evidenza le diversità d'individuazione dei perimetri di scostamento tra i due strumenti e di maggior dettaglio dell'assetto normativo che non sovverte i principi affermati nello strumento sovraordinato bensì affina i contenuti normativi. Non viene quindi proposta la variante al PTCP regionale bensì il riconoscimento dei contenuti del livello puntuale.

Nella cartografia delle componenti del paesaggio di rilevante valore, l'individuazione dei luoghi d'identità paesaggistica ha la finalità d'indicare gli ambienti effettivamente connotati da rilevante valore paesaggistico al fine di proporre la conservazione e la valorizzazione in quanto elementi della memoria storico-culturale.

Sono stati individuati luoghi, spazi, aree e manufatti che per il loro valore intrinseco, per il valore testimoniale, per la riconoscibilità, e in quanto fonti del senso d'appartenenza, contribuiscono a determinare gli aspetti più caratterizzanti del territorio sotto il profilo storico, geografico-insediativo, architettonico e costituiscono la struttura portante della

valenza paesaggistica del paesaggio ligure. Oltre all'individuazione cartografica per le **unità insediative d'identità paesistica** vengono indicate specifiche norme volte alla valorizzazione degli elementi che costituiscono quel specifico paesaggio sia esso costituito, a titolo esemplificativo, dal nucleo di Sambuco o dal sistema della valle Sturla. Individuazione cartografica vuol dire conoscenza del territorio, riconoscibilità spaziale anche e soprattutto quando, alle fonti delle tracce materiali, si sommano descrizioni e raffigurazioni in opere letterarie, pittoriche, fotografiche e anche riconoscibilità di ambiti paesistici secondo quanto indicato dalle fonti orali e scritte per riuscire a definire la mappatura delle unità che risultano indicate nell'elenco di seguito riportato:

Vesima, Crevari, Val Cerusa – Fabbrie, Fiorino, Sambuco, Val Leiro – Acquasanta, Serrea, Carnoli, Fagaggia, Torrazza, San Carlo di Cese, Cesino, Murta, Fegino, Brasile, Begato, Geminiano, Fregoso, Garbo, San Cosimo – San Martino, Aggio, San Siro, Cartagenova, Carpi, Pino Soprano, Fontanegli, Bavari, San Desiderio, Apparizione e Sant'Ilario.

La complessità della lettura del paesaggio genovese trova riscontro nella redazione di un testo delle norme di conformità che supera l'aspetto della zonizzazione classica, volta a suddividere il territorio per categorie omogenee, per approdare ad un sistema d'individuazione cartografica e di struttura normativa con disciplina specifica in relazione al contesto paesaggistico d'appartenenza.

Nel territorio caratterizzato da particolare valore, esternamente alle Strutture Urbane Qualificate, il Livello Paesaggistico Puntuale individua zone territoriali estese, denominate **Macroaree**, che comprendono territori di particolare significato quali le Unità Insediative d'Identità Paesaggistica, unitamente a insediamenti storici, aree a vocazione agricola e territori non insediati e che risultano legati da relazioni strutturate territoriali e di comunicazione. Nelle Macroaree sono stati indicati gli effetti normativi che consentono l'introduzione di meccanismi di perequazione ambientale per effettuare il recupero tramite restauro filologico del patrimonio storico testimoniale ancora presente sul territorio extraurbano.

Capitolo a parte meritano le numerose ville storiche e i loro pregevoli parchi e giardini qualificati da verde strutturato, contraddistinti dalla presenza di elementi vegetali eccezionali, da percorsi d'acqua, da sofisticate distribuzioni planimetriche e da creazione di suggestive visuali sul paesaggio circostante che si sono conservate fino ai giorni nostri a testimonianza della ricchezza delle famiglie nobili genovesi.

Presenti su tutto il territorio del genovesato, costituiscono un punto fondamentale del patrimonio storicoartistico, culturale, e architettonico della città. In particolare, a partire dalla zona della collina di Albaro a levante e da Sampierdarena a ponente, la loro distribuzione territoriale lungo le antiche croce che le collegavano, costituiscono un vero e proprio sistema di paesaggio unico nel suo genere che determina un valore paesaggistico inestimabile indicato in modo chiaro sulla cartografia delle componenti del paesaggio e che viene individuato nel livello puntuale con la dicitura **parchi, giardini, verde strutturato**.

Questi elementi hanno consentito di effettuare una ricognizione puntuale e di individuare veri e propri **sistemi di valore paesaggistico** che risultano di seguito indicati.

L - Sistema Ville del Ponente

M - Sistema delle Ville di Sampierdarena, Cornigliano e Coronata

N - Sistema delle Ville e Parchi d'Albaro

O - Sistema delle Ville e dei Parchi di Carrara, Quartara e Nervi - Capolungo

P - Sistema dei Parchi e dei Musei di Nervi - Capolungo

Q - Sistema Via Antica Romana

R – Sistema dell'Acquedotto Storico

S – Sistema Piazza Rossetti

T – Sistema Piazza della Vittoria

Tale attività ha riguardato anche i Distretti di trasformazione, volendo comunque lasciare adeguati margini di flessibilità alle proposte progettuali per altro oggetto di procedura valutativa da parte dell'Amministrazione (rif. PUO ordinariamente previsti nei Distretti

Non emergono rilievi in merito all'individuazione e disciplina dell'Ambito di Conservazione del Centro Storico. Con riferimento alla possibilità di applicare all'interno degli Ambiti AC-US la disciplina dell'Ambito speciale AR-UP valgono le riflessioni nello specifico indicate di seguito sulla relativa normativa.

Ambito AC-IU: pur a fronte della qualificazione di **ambito complessivamente saturo** e della dichiarata esigenza della conservazione sotto il profilo dell'assetto urbanistico ed insediativo ove gli spazi liberi originariamente strutturati nell'impianto urbanistico e insediativo rappresentano elementi di valore da preservare, non può non evidenziarsi come gli interventi ammessi, specie avuto riguardo all'applicazione delle disposizioni di cui agli ambiti speciali AR-UP e di riqualificazione degli assi urbani, e di alcuni interventi più puntuali individuati per gli **Ambiti con disciplina urbanistica speciale** (vedi ad esempio Mura degli Zingari, Viale Cambiaso, ecc.) possano costituire una incidenza e un incremento dell'attuale assetto costruito e dei carichi insediativi oggi presenti su parti del territorio soggetti appunto alla conservazione, con ricadute negative sulla tutela dei valori paesistici, storici e architettonici ivi presenti ed a quelli in diretto rapporto.

Con riferimento all'ambito speciale **ACO-A** che, nel progetto preliminare rappresenta la schematizzazione dell'obiettivo generale di riqualificazione del tessuto urbano interessato dai principali assi di attraversamento, è stato ritenuto opportuno eliminare tale previsione riconducendo le relative previsioni urbanistiche agli Ambiti attraversati.

Per quanto riguarda l'ambito speciale AR-UP, finalizzato al superamento di specifiche criticità di rischio idrogeologico e degrado di edifici, considerato che rappresenta effettivamente una disciplina alternativa e trasversale rispetto alle ordinari e previsioni d'Ambito, è parso opportuno trattarla a livello di normativa generale, introducendo nell'articolato dell'art. 13) il comma 7 "Incentivo al recupero del patrimonio edilizio in condizioni di rischio, obsolescenza o degrado", nel quale sono stabiliti i criteri che ne consentono l'applicazione e gli ambiti di piano che possono essere interessati dagli interventi.

Riguardo alla Norma Speciale n.49 "Mura degli Zingari", si richiamano i contenuti del provvedimento "Varianti ed aggiornamenti al vigente P.U.C. ai sensi degli artt. 43 e 44 della Legge Regionale n.36/1997 e s.m. e i., concernenti aree ed immobili di proprietà R.F.I. non necessarie all'esercizio ferroviario" adottato con D.C.C. 103/2010 ed il relativo provvedimento di controdeduzione D.C.C. n.39/2011. Considerato che la variante è stata definitivamente approvata con D.C.C. 99/2011, successivamente all'adozione del progetto preliminare di PUC, nella stesura del progetto definitivo viene confermato quanto stabilito dalla Civica Amministrazione con il citato procedimento di variante modificando in tal senso la norma speciale n. 49.

Si precisa che la citata variante per quanto riguarda l'ambito in oggetto definisce specifiche limitazioni per l'altezza degli edifici con particolare riguardo ai civv. 1 – 3 – 5 di via Amba Alagi (edificio Morozzo della Rocca).

AC IU 5- Ambito n. I Valletta Rio Penego: con riferimento alla disciplina dettata dal PUC per l'ambito in questione si evidenzia, anche a titolo esemplificativo di altri casi simili che si riscontrano all'interno delle norme di conformità, che nella relativa scheda, allegata alle Norme di Conformità, viene fatto un mero richiamo in merito all'applicazione della "disciplina urbanistica del PUC 2000 relativa alla sottozona BCpc (ex sottozona BCs), con relativa norma speciale n.4 come approvata con DCC n. 73 del 10.09.2010: al riguardo non può che segnalarsi la carenza e l'inidoneità di tale rimando che seppure a fronte dell'individuazione sulla Tavola 3.8 di Struttura dell'ambito n.7 con preciso perimetro e campiture colorate interne per funzioni, non permette di avere l'immediata e precisa indicazione delle opere ammissibili e delle modalità con cui le stesse dovranno essere attuate. Infatti la disciplina del PUC 2000, così come modificata nel 2010 (oggetto tra l'altro di successiva precisazione da parte della Provincia di Genova in sede di controllo di legittimità), prevedeva l'attuazione delle opere con PUO e individuava diversi settori specificamente destinati a nuova edificazione o a correlate opere di viabilità e sistemazioni del verde, in attuazione anche delle disposizioni di cui alla scheda del Verde Provinciale (1.3_R_14 e 1.3_R_15.), talché il mero rimando non appare sufficiente dovendosi invece indicare puntualmente nelle schede del nuovo PUC i contenuti normativi, attuativi e convenzionali da applicarsi, così da non ingenerare difficoltà interpretative o falsa applicazione della disciplina effettivamente cogente.

Tale valutazione è da riferirsi, pertanto, a tutti quei casi in cui le norme si limitano al mero richiamo delle Delibere comunali o precedenti atti di approvazione delle varianti al vigente PUC, che come tali conferiscono alla nuova disciplina un assetto di indeterminatezza, che deve essere superato dovendo quindi la Civica Amministrazione colmare l'attuale quadro normativo in modo preciso, dando evidenza caso per caso dei contenuti puntuali delle disposizioni approvate e da applicarsi.

Quanto sopra rileva anche agli effetti di non rendere ultrattive norme e previsioni abrogate, essendo in questi casi preferibile ricorrere al rinvio ricettizio anziché a quello formale.

L'apparato normativo relativo alle Norme Speciali, inserite all'interno delle Norme di Conformità, è stato oggetto di revisione in sede di progetto definitivo di P.U.C., sia sotto il profilo organizzativo sia in relazione alla disciplina urbanistica.

In linea generale il progetto definitivo di piano ha riconfermato le norme speciali ad oggi contenute nel progetto preliminare, tuttavia circa alcuni contenuti e discipline urbanistiche si è provveduto a perfezionare le norme in base agli affidamenti intercorsi, inserendo specifico riferimento alle sedute deliberanti di Conferenza dei servizi o alla stipula di convenzioni o raggiungimento di intese eventualmente intervenute successivamente all'adozione del progetto preliminare di PUC (dicembre 2011), inoltre è stata compiuta la loro ricognizione finalizzata a stabilire lo stato di avanzamento delle attuazioni correlate e degli adempimenti connessi all'approvazione dei singoli progetti; ciò allo scopo di individuare le Norme speciali delle quali si reputa opportuna la cancellazione.

Tutte le norme sono state integrate specificando la disciplina urbanistica ad interventi ultimati in coerenza alla cartografia di piano.

Tale apparato è stato trasferito all'interno delle Norme Generali attraverso la formulazione dell'art. 25) nel quale è riportato l'elenco di tutti gli ambiti soggetti a norma speciale per i quali il PUC recepisce i progetti, piani, programmi

approvati con specifiche procedure, anche aventi effetti di variante urbanistica, individuati nella cartografia dell'Assetto urbanistico del livello 3 del PUC con apposito perimetro.

Inoltre modificando il contenuto dell'articolo 24) delle Norme Generali è stato redatto apposito elenco dei progetti edilizi convenzionati che il PUC intende fare salvi chiarendo che per tali progetti dalla data di entrata in vigore del Progetto Definitivo di PUC, i relativi titoli abilitativi rilasciati, decadono, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel titolo abilitativo.

Circa l'opportunità di riprodurre per ogni norma speciale individuata il contenuto delle relative delibere di approvazione nonché delle discipline urbanistico-edilizie in esse contenute, pare azione ridondante non utile a migliorare la lettura delle stesse evidenziando che l'art. 25) evidenzia la relazione tra dette Norme speciali e le attuali Norme generali del progetto definitivo di PUC: in particolare viene evidenziato che i progetti edilizi attuativi di progetti urbanistici operativi, strumenti urbanistici comunque denominati, varianti urbanistiche sono soggetti alla verifica di coerenza degli interventi rispetto alle norme di rilevanza ambientale di cui all'art. 14) delle norme generali e, qualora ricadenti in aree a rischio di esondazione, sono comunque soggetti alle limitazioni e prescrizioni previste per le diverse fasce di esondazione.

Ambiti AR-PR: In considerazione della qualificazione di tali territori (presidio ambientale) e in ragione delle loro specifiche caratteristiche, richiamandosi anche quanto al riguardo disposto dalla L.R. 36/1997, articolo 36, è da evidenziarsi che le previsioni del PUC appaiono non conformi con riferimento alla vigente legislazione né coerenti con i principi e gli obiettivi su cui il Progetto preliminare del PUC è stato fondato, in particolare con quanto stabilito in merito all'esigenza del contenimento del "consumo di suolo" che non pare assicurato in considerazione dei parametri edilizi (*lotto minimo, SA massima*) che sono stati definiti dalla norma.

Tale scelta non pare neppure coerente con un ulteriore principio / obiettivo su cui il Progetto preliminare del PUC è stato fondato, riferito al concetto della "Linea verde" che seppure non puntualmente e graficamente indicata sulle tavole di Struttura, risulta comunque richiamata nelle descrizioni e nelle relazioni del Piano, quale espressione delle relazioni fra la città compatta e territori agrari e di presidio ambientale da preservare, talché si ritiene necessaria una rivalutazione dei carichi insediativi ammessi al fine di assicurare che l'edificabilità consentita non risulti eccessivamente estensiva, e che non possa generare la progressiva perdita delle valenze del territorio di presidio con una estensione incontrollata delle caratteristiche urbane dei territori verso quello di versante.

Favorire la *funzione produttivo-artigianale* negli ambiti AR-PR costituisce una scelta non compatibile con l'obiettivo di contenimento del "consumo di suolo" in quanto non pertinente alla qualificazione di tali ambiti.

Infatti potrebbe determinare la dispersione sul territorio degli insediamenti produttivi, che si localizzerebbero negli ambiti AR-PR principalmente in ragione dei minori vincoli e condizionamenti presenti. Si ritiene piuttosto auspicabile la loro concentrazione in ambiti definiti, privilegiando le aree dismesse o degradate, consentendo in tal modo di realizzare contestualmente adeguati servizi ed attrezzature comuni oltre che di ottimizzare l'accessibilità veicolare riducendo gli spostamenti di persone e merci.

Si ritiene per contro ammissibile la previsione della funzione artigianale, funzionalmente connessa all'attività produttiva agricola ed alla sua commercializzazione, integrata con quella residenziale.

E' altresì da evidenziarsi, ferme restando le valutazioni di competenza regionale, che la disciplina urbanistica richiamata e la potenzialità edificatoria che di fatto potrebbe derivare, può risultare non coerente anche con le disposizioni del PTCP regionale, riscontrandosi infatti che molti dei territori individuati come presidio appartengono agli ambiti classificati come Insediamenti sparsi in regime normativa di mantenimento (ISMA), ove sia la densità delle nuove costruzioni, sia le caratteristiche e le tipologie dei fabbricati (e ci si riferisce in particolare a quanto attiene agli eventuali casi afferenti la funzione produttivo-artigianale) debbono essere opportunamente valutate e verificate con specifico riferimento alle disposizioni dello stesso PTCP.

Per quanto attiene agli Atti Convenzionali che debbono essere sottoscritti per l'attuazione degli interventi, si rimanda a quanto al riguardo evidenziato nel punto relativo riferito alle *Norme Generali*, evidenziandosi altresì che nel caso in parola viste le differenti funzioni ammesse che potrebbero coesistere determina l'esigenza di meglio approfondire le Bozze di Convenzione che la Civica Amministrazione dovrebbe predisporre, in quanto le pattuizioni da assumere risulterebbero differenti, sottese a finalità e parametri diversi che debbono essere rapportate in modo organico (es. nel caso di "produzione artigianale" individuare una tipologia di Convenzione che possa comunque avere attinenza ed aspetti idonei agli effetti del "Presidio ambientale", ecc.), in linea con le disposizioni dell'articolo 36 della LR 36/1997.

Il PUC definitivo rivede gli indici e le funzioni ammesse in tali Ambiti ottemperando, tra l'altro, a quanto prescritto dal parere provinciale.

Per quanto riguarda l'ambito AC-NI vi è un netto riallineamento con l'indicazione del PTCP regionale rispetto alle zone ANI-MA, solo ed unicamente in casi che derivano dal cambio di scala della pianificazione sono state individuate alcune modifiche di confine.

In generale tutto il territorio extraurbano è stato oggetto di approfondimento della disciplina pianificatoria in coerenza con la disciplina paesaggistica di livello puntuale redatta per il progetto definitivo di piano; quest'ultima trae supporto conoscitivo e metodologico da due diversi tipi di esperienza maturati e complementari: da un lato la consolidata applicazione della disciplina del PTCP regionale e del PTC Provinciale del Verde, dall'altro la redazione e l'utilizzo di strumenti di studio e di gestione del territorio (es. Studi Organici d'Insieme, Linee guida per la progettazione di qualità degli interventi).

La gestione dell'istruttoria per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, la conoscenza dei luoghi e la relazione con il territorio e, in questo caso con i Municipi oltre all'occasione degli incontri per i tavoli tematici, sono gli elementi che fondono il concetto di paesaggio e lo legano alle aspirazioni dei cittadini con il quale si è sviluppata la redazione del piano nel tentativo di coniugare pianificazione urbanistica e paesistica.

Seguendo i principi enunciati è stato quindi possibile, considerati gli strumenti di pianificazione sovraordinata, scendere ad una scala di maggior dettaglio in modo da puntualizzare gli aspetti pianificatori urbanistici e quelli paesistici.

Il punto di partenza è stato l'aggiornamento del Piano Comunale dei Beni Paesaggistici che ha confermato la piena consapevolezza che sia l'imposizione di decreti di tutela paesaggistica, sia la protezione dei beni naturali protetti per legge, abbiano determinato un assetto del regime vincolistico non rispondente, in molti casi, all'effettiva presenza di valore paesaggistico. Nell'attesa dell'aggiornamento da parte della Regione Liguria del piano di coordinamento paesistico che offrirà nuove aperture al concetto di tutela del paesaggio, con l'elaborazione del Livello Paesaggistico Puntuale si è proposto il superamento del concetto di vincolo quale effettiva azione di tutela per transitare verso definizioni di protezione specifica laddove sia riconosciuto e riconoscibile il valore del paesaggio affinché scaturiscano azioni per l'effettiva valorizzazione.

Su tali presupposti, l'analisi che si è compiuta per giungere alla definizione del Livello Paesaggistico Puntuale del PUC si fonda su due metodologie di indagine la prima, compiuta in maniera generale per tutto il territorio e svolta con la finalità di stabilire il valore del paesaggio che ha condotto alla definizione delle **Componenti del paesaggio di rilevante valore**, mentre la seconda ha comportato l'indagine relativa alle peculiarità paesaggistiche locali consentendo in conseguenza di definire gli elementi specifici di ogni territorio oggetto di valorizzazione proprio in ottemperanza a quanto indicato dagli obiettivi dichiarati ed alla congruenza con la Convenzione 2000 e il Codice del Paesaggio.

In particolare, sono stati individuati:

Parchi d'Interesse Naturalistico e Paesaggistico

Insedimenti Storici

Emergenze Paesaggistiche Individue

Sistemi di Valore Paesaggistico

Unità Insediative d'Identità Paesaggistica

Ambiti Complessi per la Valorizzazione del Litorale, suddivisi in Archi Costieri.

Come illustrato nel documento metodologico introduttivo delle norme di conformità di livello paesaggistico puntuale, si è quindi proceduto ad effettuare un riallineamento tra PTCP regionale e livello puntuale predisponendo un'apposita cartografia che ponga in evidenza le diversità d'individuazione dei perimetri di scostamento tra i due strumenti e di maggior dettaglio dell'assetto normativo che non sovverte i principi affermati nello strumento sovraordinato bensì affina i contenuti normativi. Non viene quindi proposta la variante al PTCP regionale bensì il riconoscimento dei contenuti del livello puntuale.

In relazione al territorio extraurbano, da un lato il netto ridimensionamento degli indici per la nuova costruzione e dall'altro la predisposizione di un sistema del paesaggio maggiormente volto alla valorizzazione e agli aspetti identitari, ha portato alla predisposizione delle schede relative alle Unità insediative d'identità paesaggistica e alla individuazione delle Macroaree.

Si è infine provveduto ad integrare l'articolo 8) delle Norme Generali precisando ai commi 1 (interventi di nuova edificazione nel territorio di presidio ambientale) e 2 (interventi per attività di produzione agricola) i contenuti specifici delle rispettive convenzioni, la cui stipula è finalizzata al rilascio del titolo abilitativo edilizio. In essi, in conformità anche ai contenuti previsti dalla bozza di Piano Territoriale Regionale, sono elencati gli impegni che devono essere necessariamente previsti dall'atto, in particolare:

- per i territori di presidio ambientale è prevista la realizzazione delle opere di recupero e riassetto funzionale necessarie sotto il profilo della tutela idrogeologica e idraulica; la salvaguardia dei terrazzamenti esistenti ed al ripristino di quelli degradati; l'eventuale restauro filologico di manufatti di valore storico testimoniale, la definizione del piano per la manutenzione periodica con l'indicazione delle attività agroforestali da svolgere ed il relativo cronoprogramma; la manutenzione ordinaria e pulizia di rive, spondali, strade e sentieri. al servizio dei terreni asserviti;
- per le attività di produzione agricola è prevista la conservazione della destinazione agricola produttiva e residenziale collegata all'effettiva produzione agricola degli edifici da realizzare; le opere di recupero e riassetto funzionale, le

opere di tutela idrogeologica e idraulica e le opere di salvaguardia dei terrazzamenti esistenti nonché le prestazioni finalizzate al presidio dei terreni che costituiscono l'insediamento aziendale; la manutenzione ordinaria e pulizia di rive, spondali, strade e sentieri, ecc. al servizio dei terreni che costituiscono l'insediamento aziendale; le modalità di esecuzione delle opere e le garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti.

Ambiti AR-PA: la finalità della Civica Amministrazione risulta essere quella di incentivare l'attività agricola produttiva, intento condivisibile, ma la notevole estensione assegnata a tali ambiti, scollegata e superiore alle estensioni delle aziende presenti sul territorio, necessita di una maggiore verifica ed approfondimento, al fine di risultare effettivamente coerente con la reale "domanda di aree" per la costituzione o l'ampliamento di aziende agricole e con le concrete esigenze. Occorre quindi una puntuale applicazione della disciplina di cui all'articolo 35 della LR 36/1997.

Deve essere verificato che l'obiettivo di recupero del territorio rurale non venga disatteso in quanto la disciplina degli ambiti AR-PA risulterebbe più penalizzante rispetto a quella degli ambiti AR-PR (dove ad esempio risulta possibile realizzare manufatti a servizio dell'attività agricola di tipo amatoriale), ambiti al cui interno non risulta comunque esclusa l'effettiva produzione agricola.

Non è chiaro se la disciplina degli AR-PA è univoca o se è differenziata per i vari ambiti, tanto più alla luce della dichiarata individuazione di ambiti AR-PA speciali.

La scelta dell'applicazione mista dei criteri tra la costa e l'interno indifferenziata nelle AR PA non appare sufficientemente motivata, con riferimento sia alle potenzialità che ne derivano per il territorio comunale stesso, che alle risultanze dell'applicazione corretta dei criteri del PTC negli altri comuni costieri della Provincia posti in continuità con il territorio comunale.

Non risulta chiaro se l'altezza massima prescritta nelle schede risulti idonea allo svolgimento delle attività ivi previste, ove infatti potrebbe essere necessaria l'installazione di serre.

Necessità di meglio definire ed integrare le disposizioni delle distanze non sono definite le distanze tra edifici, tema che, laddove si ricada in ambiti IS MA del PTCP (frequente per i territori AR PA), risulta comunque rilevante (da stabilire all'interno della norma di cui a AR PA 3, o all'interno della relativa disciplina di livello puntuale) La definizione del presidio agricolo come areali non individuati ma da definirsi alla luce di progetti e di verifiche sulle caratteristiche di abbandono dei territori non appare coerente, ritenendosi necessaria, nel caso in cui si intenda mantenerli, effettuarne già con il PUC la localizzazione; non appare comunque sufficientemente motivata la distinzione tra i territori di presidio ambientale e quelli destinati al presidio agricolo.

In linea generale è quindi da evidenziarsi che per gli Ambiti AR-PA e AR-PR è necessaria una maggiore definizione, e differenziazione, per quanto riguarda il concetto di presidio ambientale, di presidio agricolo, migliore valutazione lotto di intervento e delle potenzialità edificatorie ammissibili, nonché dell'ammissibilità della residenza e delle attività agricole verificando soprattutto per queste ultime le effettive necessità ancor oggi presenti.

Con riferimento alla definizione di "presidio agricolo" si segnala che le linee di indirizzo correlate al Documento di Ottemperanza approvato con DCC n° 6/2014 conseguente alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1280/2012 e allegato parere motivato n° 27 del 9 ottobre 2012, inerente la Valutazione Ambientale Strategica del Progetto Preliminare del P.U.C. di Genova, hanno comportato una rivisitazione della disciplina relativa al territorio extraurbano che, tra l'altro, prevede l'eliminazione appunto delle disposizioni inerenti il Presidio agricolo.

Inoltre stante la scarsa presenza di attività agricole, non si ritiene di avere elementi di così elevata caratterizzazione degli interventi a livello comunale rispetto al quadro delineato da codesto Ente. Pertanto, nella stesura del progetto preliminare, ci si è attenuti agli indirizzi definiti dalle tabelle del PTC provinciale con alcuni aggiustamenti in particolare: la tabella A – Agricoltura è stata depurata da alcune casistiche non riscontrabili sul territorio del comune, quali castagneti e pascoli artificiali, e relativamente alle colture protette è stata stralciata la tipologia delle colture protette dalle tabelle dell'ambito AR-PA e non è più prevista la possibilità di nuova costruzione di serre.

Si segnala inoltre che le norme relative alla nuova costruzione nei due ambiti indicati sono state modificate, in particolare L'Ambito di Riqualificazione del Territorio di Presidio Ambientale AR-PR si articola in due sub-Ambiti: AR-PR (a) e AR-PR (b) in ragione delle caratteristiche territoriali e insediative.

Gli interventi di costruzione di nuovi edifici sono consentiti con le seguenti modalità:

- **AR-PR (a) – IUI 0,01 mq/mq;**
- **la realizzazione di S.A. con destinazione residenziale eccedente mq. 100 è consentita esclusivamente per effetto di recupero di S.A. come disciplinato agli artt. 10) delle Norme generali**
- **l'I.U.I. è incrementabile sino ad un massimo di 0,02 mq/mq per effetto di recupero di S.A. come disciplinato all'art. 10bis) delle Norme generali.**
- **AR-PR (b) – IUI 0,005 mq/mq;**

- la realizzazione di S.A. con destinazione residenziale eccedente mq. 100 è consentita esclusivamente per effetto di recupero di S.A. come disciplinato agli artt. 10) delle Norme generali
- **I.U.I. è incrementabile sino ad un massimo di 0,01 mq/mq per effetto di recupero di S.A. come disciplinato all'art. 10bis) delle Norme generali.**

Vigono inoltre le seguenti limitazioni:

- **I nuovi edifici non possono avere SA complessiva superiore a 200 mq.**
- almeno il 50% del lotto necessario a soddisfare l'IUI ammesso deve essere contiguo; il restante lotto può essere costituito da terreni collocati all'interno della stessa macro area in ambito AR-PR (a) o AR-PR (b).

La nuova costruzione è inoltre consentita:

- ampliamento volumetrico di edifici esistenti comportante incremento della S.A. esistente nel limite del 20% purché previsto da un progetto che ne dimostri la compatibilità sotto il profilo architettonico e paesaggistico anche in relazione al contesto.
- al fine del recupero del patrimonio edilizio esistente che appartiene tipologicamente all'insediamento che caratterizza la zona, ampliamento volumetrico di edifici esistenti comportante incremento della S.A. esistente nel limite del 50% esclusivamente per effetto di recupero di S.A. come disciplinato all'art. 10bis) delle Norme generali; la SA complessiva dell'intervento non può essere maggiore di 200 mq.
- al fine del recupero del patrimonio edilizio in situazioni di criticità per esposizioni al rischio idrogeologico e idraulico ai sensi dell'art. 13) punto 7. delle norme generali la SA complessiva dell'intervento non può essere maggiore di 200 mq.

Per la realizzazione di manufatti tecnici per attività di produzione agricola e di allevamento collegata all'effettiva produzione agricola si applica la disciplina dell'Ambito di Riqualificazione delle aree di produzione agricola AR-PA

Per gli ambiti AR-PA la nuova costruzione è invece consentita esclusivamente per la funzione principale con le seguenti modalità:

a)- per la realizzazione di manufatti tecnici per l'agricoltura o l'allevamento **con I.U.I. massimo 0,03 mq/mq** in presenza di un lotto da asservire di cui non meno del 50% costituito da porzioni di terreno contigue e comprese nell'Ambito AR-PA.; le restanti porzioni possono anche ricadere nell'Ambito AR-PR, le stesse perdono l'edificabilità propria.

All'interno dell'edificabilità come sopra ammessa la residenza non può eccedere un I.U.I. pari a 0,01 mq/mq e comunque una S.A. complessiva non superiore a mq 200, articolata in non più di due edifici, e può essere realizzata esclusivamente da soggetti aventi i requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale, come definito all'art. 8) punto 3.1 delle norme generali.

b)- per la realizzazione delle Dotazioni funzionali relative ai manufatti tecnici per l'agricoltura o l'allevamento, qualora ai fini dell'attività di agricoltura o allevamento non si disponga di un lotto asservibile sufficiente, in presenza di un fondo agricolo in rapporto alle differenti estensioni minime colturali o di allevamento di cui alle Tabelle A e B riportate in norme, ivi compresa la residenza ove ammessa e nella quantità massima indicata nelle stesse Tabelle che può essere realizzata esclusivamente da soggetti aventi i requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale, come definito all'art. 8) punto 3.1 delle norme generali.

Non meno del 50% del fondo agricolo deve essere costituito da porzioni di terreno contigue e comprese nell'Ambito AR-PA., le restanti porzioni possono anche ricadere in Ambito AC-NI o nell'Ambito AR-PR, in tal caso le stesse perdono l'edificabilità propria.

c)- Per le aziende già insediate sino alla saturazione dell'I.U.I di cui alla lettera a), tenuto conto delle disposizioni di cui agli art. 71 e 73 della L.R. 16/2008 e s.m.i., ovvero sino alla concorrenza delle dotazioni minime funzionali come indicato alla lettera b).

d)- per l'ampliamento volumetrico di edifici esistenti comportante incremento della S.A. esistente nel limite del 20% purché previsto da un progetto che ne dimostri la compatibilità sotto il profilo architettonico e paesaggistico anche in relazione al contesto.

Ambiti AR-UR - Dalla lettura del territorio che il PUC ha ricompreso all'interno di tale categoria di Ambiti non appare sufficientemente motivata né sostenibile la previsione di consentire la "nuova costruzione su lotti liberi" anche in ragione del valore di IUI dettato dalla norma.

Infatti se da un lato appare sostenibile prevedere interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia dei fabbricati caratterizzati da criticità di varia natura ed anche interventi di "ristrutturazione urbanistica" che coinvolgono areali maggiori ove si vuole assicurare il superamento degli attuali stati di compromissione non solo edilizia ma con un ridisegno globale, dall'altro non appare motivato interessare eventuali spazi che si presentano ancora liberi con interventi di nuova edificazione, che comunque risulterebbero contrastanti e vanificanti degli obiettivi e principi su cui si fonda il disegno del PUC, determinando infatti un ulteriore consumo di suolo, con una distorta interpretazione del principio del "costruire sul costruito".

Tale ultima finalità può invece riconoscersi negli interventi di "ristrutturazione urbanistica" che la disciplina in parola ha individuato, anche se si ritiene opportuno che il PUC definitivo verifichi nel dettaglio la sostenibilità dell'incremento di SA ammesso (50%) in ragione dell'assetto complessivo dell'ambito AR-UR in cui i singoli interventi andranno ad inserirsi e rapportarsi.

Infine si evidenzia che se l'edificabilità di lotti liberi rappresenta una scelta urbanistica del Piano deve essere espressa con motivazioni precise e più definite, evidenziando le possibili criticità (ad es. accessibilità, caratteristiche delle aree che potrebbero costituire limitazioni ai progetti convenzionati, ecc.) e conseguentemente valutare possibili risoluzioni.

Il Piano ricomprende nell'ambito AR-UR quelle parti del territorio urbanizzato caratterizzate dall'inadeguatezza dell'assetto infrastrutturale e dei servizi, nelle quali l'incremento del carico insediativo esistente, mediante interventi di completamento del tessuto edificato, costituisce occasione per il miglioramento dell'assetto urbanistico e della qualità architettonica e paesaggistica; in questi Ambiti possono essere effettuati interventi anche d'importante modificazione dell'edificato, a condizione che sia contestualmente rinnovato e migliorato l'impianto urbanistico, le dotazioni di pubblici servizi, segnatamente per il verde e gli spazi pedonali attrezzati ed in generale la qualità architettonica, di inserimento paesaggistico e di efficienza energetica delle nuove costruzioni ivi ammesse. Sono quindi questi i criteri di valutazione delle proposte progettuali anche con riferimento alle condizioni di accessibilità.

Si segnala inoltre che gli interventi di ricostruzione e nuova costruzione ammessi in tale ambito sono i seguenti:

Sostituzione edilizia

Consentita **nell'ambito del lotto**, salvo che per gli edifici significativi sotto il profilo, architettonico, paesaggistico o documentario anche in relazione al contesto, **con incremento della S.A. esistente nel limite del 20%.**

Nuova costruzione

Consentita per realizzare:

a) ampliamento volumetrico di edifici esistenti comportante incremento della S.A. esistente nel limite del 20% incrementabile al 30% esclusivamente per effetto di recupero di S.A. derivante da anticipati interventi di demolizione come disciplinato all'art. 10 delle Norme generali;

b) nuovi edifici mediante demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nell'ambito del lotto, salvo che per gli edifici significativi sotto il profilo architettonico, paesaggistico o documentario anche in relazione al contesto, anche con incremento della S.A. esistente nel limite del 30% esclusivamente per effetto di recupero di S.A. derivante da anticipati interventi di demolizione come disciplinato all'art. 10 delle Norme generali;

c) nuovi edifici da realizzare su aree libere da edificazione, in presenza di un lotto minimo asservibile di mq 1.500 con i seguenti parametri:

- I.U.I. 0,50 mq/mq **esclusivamente per effetto di recupero di S.A. derivante da anticipati interventi di demolizione come disciplinato all'art. 10 delle Norme generali.**

- l'I.U.I. può essere incrementato fino a un massimo di 1 mq/mq, senza recupero di S.A., **esclusivamente per realizzare S.A. residenziale destinata alla locazione a canone moderato per almeno 15 anni;**

d) nuovi edifici al fine del recupero del patrimonio edilizio in condizioni di rischio, obsolescenza o degrado come disciplinato all'art. 13) punto 7 delle norme generali.

e) nuovi edifici per servizi di uso pubblico e strutture ricettive alberghiere, da assoggettare a specifico vincolo di destinazione d'uso, nell'osservanza dei seguenti parametri edificatori:

- lotto minimo asservibile: mq 3.000;

- I.U.I. massimo: 0,50 mq/mq;

Ambiti AR PU - sono individuate sulla cartografia del PUC vasti areali così classificati al cui interno sono individuate o previste molteplici e diversificate funzioni; a fronte di ciò, pur dandosi atto della volontà del Comune di riqualificare tali ambiti spesso interessati da situazioni di degrado o "confusione" urbanistica, richiamata la disciplina dettata dal PUC, si ritiene che il rimandare la definizione degli ambiti da attuare con Interventi di ristrutturazione urbanistica, e quindi da assoggettare a PUO, sempre a seguito delle iniziative di privati possa comportare un susseguirsi di iniziative e modifiche dell'assetto del territorio di fatto incontrollato, con ricadute non prevedibili e con un susseguirsi di concertazioni caso per caso.

Si ritiene pertanto necessaria una maggiore definizione del quadro progettuale del PUC con riferimento alla classificazione in parola e con riferimento all'individuazione delle maggiori trasformazioni.

In ragione dei parametri ammessi dalla normativa (IUI per la nuova costruzione, rapporto di copertura massimo nel caso di sostituzione edilizia, nuova costruzione 75%) appare altresì necessaria una verifica/approfondimento al fine di valutare se gli interventi resi possibili siano tali da assicurare il limite del "costruire sul costruito" e non invece di fatto una espansione delle aree edificate oggi esistenti.

Il piano ricomprende in ambito AR-PU quelle parti del territorio destinate ad insediamenti produttivi e commerciali connotati da elevata qualità progettuale ed ambientale, in generale compatibili con le altre funzioni urbane.

Ambito destinato ad essere mantenuto, trasformato, completato o costruito, a condizione che sia contestualmente rinnovato e migliorato l'impianto urbanistico e le dotazioni di servizi ed infrastrutture pubbliche.

*Premesso che la l.r. 16/2008 definisce interventi di ristrutturazione urbanistica quelli volti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, si segnala che l'art. 48 della l.r. 36/1997 stabilisce che il Piano si attua negli ambiti di conservazione e di riqualificazione direttamente sulla base del titolo abilitativo prescritto dalla vigente legislazione urbanistico-edilizia ovvero sulla base della concessione edilizia convenzionata di cui all'articolo 49, **ferma restando la facoltà del Comune o del soggetto attuatore di assumere eccezionalmente l'iniziativa di formazione di PUO**; tuttavia si segnala che le modalità di attuazione previste dalla norme di conformità dell'ambito sono le seguenti: **Titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente in materia** - Permesso di costruire convenzionato per gli interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione di cui alla precedente lett. b) - **P.U.O. per gli interventi di ristrutturazione urbanistica.***

Ambiti AR-PI - Come meglio esplicitato al punto riferito ai rapporti con il PTC provinciale non appaiono evidenziati né verificati i rapporti rispetto agli ambiti produttivi dello stesso PTC p. Con riferimento alle "norme progettuali di Livello puntuale del PUC" è da evidenziarsi che le stesse (come peraltro già esplicitato in linea generale nel punto specificamente riferito alla "Disciplina Paesistica di livello puntuale") non forniscono indicazioni parametriche tali da individuare, con carattere normativo e prescrittivo, il risultato finale atteso, tanto più che con riferimento alla nuova costruzione, che risulta ammessa per edifici da destinare alle funzioni principali, neppure tra i parametri urbanistico-edilizi vengono indicati, ad esempio riferimenti di altezza massima che neppure la disciplina paesistica individua limitandosi a meri parametri descrittivi.

*Il Piano ricomprende in ambito AR-PI quelle parti del territorio destinate ad insediamenti produttivi artigianali, servizi speciali ed insediamenti industriali, segnatamente nel settore manifatturiero, **non compatibili con le altre funzioni urbane.** L'Ambito è destinato ad essere mantenuto, trasformato, completato o costruito, a condizione che sia contestualmente rinnovato e migliorato l'impianto urbanistico e le dotazioni di servizi ed infrastrutture pubbliche. Inoltre le Norme chiariscono livello di cogenza delle prescrizioni contenute nelle norme progettuali di livello puntuale: l'art. 3) delle Norme Generali indica espressamente che il Livello 3 del Piano i cui contenuti disciplinano gli interventi sul territorio sotto il profilo urbanistico-edilizio, idrogeologico, paesaggistico e ambientale, **ha efficacia prescrittiva cioè non suscettibile di applicazione diversa da quella indicata.***

Oltre a ciò le Norme di Conformità dell'ambito in esame, all'art. AR-PI-2 disciplina degli interventi edilizi, prevedono che per gli interventi di Sostituzione edilizia e Nuova costruzione valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:

- rapporto di copertura massimo non superiore al 75% del lotto comprensivo di rampe e tettoie;*
- **altezza non superiore a m.16 o altezza media degli edifici circostanti se superiore**, fatta eccezione per edifici, volumi o impianti con particolari esigenze di carattere funzionale in relazione alle attività produttive da insediare*

AR UP - Non si tratta di ambiti definiti territorialmente, ma di una "disciplina che individua i criteri ed i requisiti che costituiscono i presupposti necessari per l'applicazione della disciplina dell'Ambito "puntuale". Con l'introduzione di tali ambiti la disciplina dettata dalla LR 49/2009 può diventare contenuto organico del Piano, al fine di consentire interventi di riqualificazione delle aree indicate evitando il ricorso alla variante urbanistica come accade appunto in attuazione della stessa LR 49/2009, individuando pertanto un più organico riassetto del territorio. Peraltro si evidenzia comunque come una *disciplina alternativa e trasversale* rispetto al Piano, a carattere incentivante, e non come "Ambiti" che non hanno infatti un'individuazione territoriale: si ritiene opportuna una valutazione al fine di convertirli e qualificarli meglio e più semplicemente attraverso un articolato delle norme di conformità che definisca i manufatti e gli areali su cui si può intervenire, integrando le norme dei diversi e singoli Ambiti ove tale disciplina è applicabile.

*Per quanto riguarda l'ambito speciale AR-UP, finalizzato al superamento di specifiche criticità di rischio idrogeologico e di incompatibilità funzionali o localizzative degli edifici, considerato che rappresenta effettivamente una disciplina alternativa e trasversale pare opportuno trattarla a livello di normativa generale analogamente a quanto previsto per gli interventi a carattere straordinario, introducendo nell'articolato dell'art. 13) il comma 7 **"Incentivo al recupero del patrimonio edilizio in condizioni di rischio, obsolescenza o degrado"**, nel quale sono stabiliti i criteri che ne consentono l'applicazione e gli ambiti di piano che possono essere interessati dagli interventi.*

Tale norma intende favorire “gli interventi di rinnovo e recupero del patrimonio edilizio in condizioni di obsolescenza e degrado e sostituzione del tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, attraverso interventi di riqualificazione funzionale, paesaggistica, architettonica, statica e di ristrutturazione urbanistica in grado di garantire il raggiungimento dei più elevati standard ambientali, tecnologici e di efficienza energetica, il recupero di spazi e attrezzature di pubblico interesse e il superamento delle situazioni di criticità per esposizioni al rischio idrogeologico e idraulico”, stabilisce il limite del 35% per l’incremento della S.A. esistente precisando che l’eventuale realizzazione di una S.A. minore di quella massima consentita non dà diritto alla conservazione della capacità edificatoria residua. Inoltre la possibilità di ricollocazione è maggiormente circostanziata prevedendo che essa sia consentita esclusivamente per il superamento delle situazioni di criticità per esposizioni al rischio idrogeologico e idraulico, e che possa avvenire solo all’interno del medesimo Municipio, negli ambiti AR-UR e AR-PR nel rispetto dei parametri previsti per gli interventi di nuova costruzione nelle relative norme di conformità.

ACO-A e ACO-L :Tema della trasversalità: tale disciplina si "sovrappone a quella degli ambiti attraversati, costituendo una norma alternativa; se l'obiettivo prioritario dichiarato è quello del rinnovamento, parrebbe più opportuna l'integrazione della normativa in parola direttamente all'interno della disciplina degli ambiti ove la stessa può essere applicata, superando il concetto di alternativeità ed assicurando un quadro pianificatorio più certo.

Pur a fronte della dichiarata intenzione di assicurare la riqualificazione dell'immagine urbana e delle principali prospettive urbane, la disciplina così come formulata non appare tale da assicurare l'effettiva riqualificazione di porzioni quanto meno significative al fine di corrispondere a tale obiettivo, tenuto conto in particolare dell'estensione complessiva degli ambiti in parola che attraversano con continuità gli assi viari prevalenti ed individuati dal Comune, senza che la norma di riferimento definisca un campo minimo di intervento tale da assicurare effettivamente la riqualificazione di tali assi urbani e non divenire realizzazione di interventi spot, separati e privi della necessaria continuità almeno con riferimento a porzioni significative delle viabilità.

Le discipline dei due ambiti complessi dovrebbero darsi carico di definire le eventuali interferenze che potrebbero nascere in corrispondenza dei terminali degli assi urbani e della fascia costiera ai confini con i comuni costieri e della cintura collinare, affrontando tale tema con puntuali indicazioni normative.

*Con riferimento all’ambito speciale **ACO-A** che, nel progetto preliminare, rappresenta la schematizzazione dell’obiettivo generale di riqualificazione del tessuto urbano interessato dai principali assi di attraversamento, si valuta opportuno superare l’“ambito” e ricomprendere le tipologie di interventi edilizi ammessi esclusivamente all’interno delle specifiche norme degli ambiti di conservazione e riqualificazione individuati dal Piano; circa gli assi di attraversamento della città il Livello Paesaggistico puntuale, attraverso la ricognizione degli stessi, individuando le visuali maggiormente significative definisce gli “assi urbani prospettici”, inoltre, in particolare nel Ponente cittadino, alcuni significativi Distretti di trasformazione si collocano sui principali assi urbani verificando le condizioni per il raggiungimento dell’obiettivo di PUC.*

Sistema delle infrastrutture e dei Servizi

Stazioni di rifornimento veicoli elettrici. Si propone di inserire una specifica disciplina urbanistica di carattere incentivante e agevolativo, finalizzata a promuovere e facilitare lo sviluppo delle attività economiche nel campo della mobilità elettrica veicolare nella loro attuale fase iniziale, avuto riguardo agli effetti di tutela ambientale da ciò derivanti. Si propone pertanto la qualificazione delle infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica come opere di urbanizzazione primaria realizzabili su tutto il territorio comunale, esentandole dal contributo di costruzione. In attesa di disposizioni regionali specifiche in materia. le norme del PUC potrebbero prevedere uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, nonché uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento, e nei parcheggi di interscambio.

Al fine di diffondere sul territorio le azioni positive che mirano al miglioramento della qualità della vita senza costi aggiuntivi ma solo con una più attenta pianificazione e progettazione del territorio ed al fine della rispondenza con la l.r. 26/2008 art. 20, per quanto attiene la pianificazione comunale dei servizi pubblici, il progetto Definitivo del PUC dovrà tenere conto degli specifici indirizzi provinciali per la realizzazione dei servizi pubblici nell'ottica di una fruizione coerente con le politiche di genere e pari opportunità contenuti nel progetto del nuovo PTCp 2020 di cui alla DCP n. 7/2012 in particolare all'art. 16 "Criteri per il soddisfacimento della domanda di servizi da parte dei comuni".

Si ritiene pertanto opportuno integrare il tema della sostenibilità sociale, in applicazione delle disposizioni della L.R. 26 del 1.8.2008 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere", attraverso l'individuazione di requisiti prestazionali dei servizi pubblici in rapporto alle politiche di pari opportunità, quali :

- la dotazione dei servizi deve corrispondere ai principi di qualità degli spazi urbani e di equità sociale in rapporto all'effettiva fruibilità di tali beni da parte della popolazione, superando barriere e differenze di genere, secondo il principio della pari opportunità;
- Le aree da destinare a servizi devono tenere conto dei seguenti criteri selettivi:
 - compatibilità con il contesto insediativo;
 - effetti indotti sulla mobilità pubblica e raggiungibilità con i mezzi pubblici;
 - tempi di percorrenza dalla viabilità carrabile e pedonale, in rapporto alla tipologia dei servizi ed ai bacini di utenza;
 - idoneità dell'area ai fini della riduzione delle barriere architettoniche;
- La scelta delle tipologie di servizi, specie per quanto attiene agli impianti sportivi ed alle attrezzature per il tempo libero, deve essere rivolta al soddisfacimento dei bisogni delle più ampie categorie di utenti ed al superamento delle barriere e della differenziazione per genere;
- Sono da considerarsi assimilabili a standard urbanistici, e scomputabili dagli oneri di urbanizzazione, i servizi a carattere sociale, sanitario e culturale, inseriti all'interno degli impianti produttivi e direzionali, destinati ai dipendenti, finalizzati ad agevolare il lavoro delle donne, quali asili-nido, ed in genere dei lavoratori appartenenti alle fasce deboli.

Circa quanto proposto relativamente alle stazioni di rifornimento dei veicoli elettrici si segnala che all'interno delle Norme Generali all'art. 7 è stato introdotto un nuovo comma dal titolo "Prestazioni delle opere di urbanizzazione", all'interno del quale è previsto che siano ammesse allo scomputo dagli oneri di urbanizzazione, al fine di incentivare la diffusione di tecnologie "smart" e realizzazione di servizi pubblici e infrastrutture a basso impatto ambientale:

- *realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa, al fine di favorire il riutilizzo delle acque meteoriche;*
- *realizzazione di stazioni di rifornimento per veicoli elettrici nei parcheggi pubblici;*
- *dotazione di Wi-Fi con libero accesso;*
- *installazioni per la raccolta ed il trattamento della frazione verde non putrescibile e per l'attività di compostaggio domestico.*

Per quanto riguarda la tipologia e la distribuzione dei servizi si rinvia alla Descrizione Fondativa, che nel capitolo "Servizi pubblici", analizza le principali categorie di servizi pubblici valutando la percentuale di popolazione servita in una ragionevole distanza. In particolare è stata valutata la prossimità alle aree verdi e ricreative, la prossimità a fermate bus e metropolitana, la prossimità ai servizi di base articolati in vendite alimentari e supermercati, centri per l'educazione, centri per la salute, centri sociali, centri sportivi, centri culturali, centri per il divertimento e centri di raccolta differenziata dei rifiuti.

Attenzione è stata posta riguardo al percorso scolastico (asili nido e scuole materne con buffer 300 metri, scuole primarie con buffer 300 metri, scuole secondarie con buffer 500 metri) ed alla sanità (ospedali con buffer 1000 metri e centri per la salute con buffer 500 metri).

Alcuni elaborati sono stati ricalcolati a seguito delle prescrizioni del parere regionale sulla VAS del progetto preliminare del PUC e della conseguente DCC 6/2014 che ha definito le linee di indirizzo in ottemperanza al parere stesso. In particolare l'accessibilità alle aree verdi ed agli impianti sportivi è stato individuato anche come uno degli indicatori VAS che sarà soggetto a monitoraggio, analogamente verrà monitorata l'accessibilità al trasporto pubblico e l'accessibilità ai servizi pubblici ed agli impianti sportivi.

Per quanto attiene la realizzazione dei servizi pubblici nell'ottica di una fruizione coerente con le politiche di genere e pari opportunità, qualità degli spazi urbani e di equità sociale in rapporto all'effettiva fruibilità di tali beni da parte della popolazione, si ricorda che il Comune di Genova è dotato di Piano Regolatore Sociale che pone il tema della "persona al centro" come elemento fondante dei valori del piano stesso nella vasta e complessa dimensione delle politiche sociali e dell'adattamento alle profonde trasformazioni in atto.

La redazione di tale piano è stata portata avanti dall'Unità di progetto denominata "Piano Regolatore Sociale della città di Genova", istituita con DCC43/06, formata da personale proveniente da diverse Direzioni della Civica Amministrazione e operante in collegamento funzionale con la Direzione Generale ed il Gabinetto del Sindaco in sinergia con tutti gli uffici comunali utili al raggiungimento degli obiettivi posti, tra cui gli uffici urbanistici e di pianificazione. Parallelamente questi ultimi hanno tenuto conto dei lavori del PRS in sede di redazione della descrizione fondativa e del progetto di piano.

Il Piano Regolatore Sociale approvato, in adempimento della L. 328/2000 e della L.R. 12/06, con DGC 39/09 e reso operativo con DGC 48/2010 comprende in particolare:

- *la funzione di osservatorio dei bisogni delle risorse e l'avvio di una progettazione supportata da strumenti di valutazione;*

- una metodologia di coinvolgimento di attori e stakeholders che rappresentano i potenziali fruitori di servizi e/o le aree di progettazione e di intervento sociale; tale metodologia è stata sperimentata nel corso di numerose occasioni quali: eventi, gruppi di lavoro, tavoli tematici, focus group.

la progettazione partecipata come diretto coinvolgimento dei cittadini nelle idee e nei “piccoli progetti” di riqualificazione urbana e di qualità della vita.

Attualmente l'Amministrazione Comunale è impegnata in un revisione di tale lavoro allargato all'area metropolitana.

Il 2 aprile 2014 è stato infatti siglato a Palazzo Tursi il documento “Linee di indirizzo per la redazione del Piano Sociale Integrato della Conferenza dei Sindaci dell'A.S.L. 3 Genovese”.

La Conferenza dei Sindaci dell'A.S.L. 3 Genovese riunisce i sindaci (o i loro rappresentanti) dei 40 Comuni, compreso quello di Genova, che fanno parte del territorio dell'ASL 3 Genovese, e i presidenti dei 6 distretti socio sanitari in cui lo stesso territorio è articolato. Si tratta di un documento molto importante, sia per la materia specifica, ma anche perché rappresenta un primo e tangibile passo verso la nuova, e ormai prossima, Città Metropolitana. L'obiettivo è una riforma di tutta la rete dei servizi sociali, sanitari, pubblici e privati che arriva al termine di un lungo percorso partecipato di lavoro e di ascolto dei soggetti coinvolti: dagli utenti, ai municipi, alle associazioni al fine di raggiungere una maggiore rispondenza ai bisogni del cittadino per le tematiche legate alla disabilità, alla non autosufficienza, alla salute mentale, ai minori e alla fragilità della famiglia.

Sulla base di tali sviluppi verranno valutate eventuali necessità di affinamento del Piano Urbanistico.

Tra le principali novità spicca la programmazione dei servizi socio sanitari, destinata a migliorare sia per l'incremento dei punti di accesso al servizio e di ascolto, sia perché verrà dato il via a un servizio integrato con maggiori rispondenze ai bisogni del cittadino, per le tematiche che riguardano la non autosufficienza, la disabilità, la salute mentale e i problemi legati ai minori e alla famiglia. In pratica: mettere al centro la persona e fare in modo che tutti i servizi lavorino in maniera integrata intorno a nuove e vecchie difficoltà.

“I nuovi bisogni emergenti, le necessità quotidiane di persone e famiglie, ma le stesse criticità e difficoltà degli operatori, pubblici e privati nell'affrontare queste nuove sfide – afferma l'assessore Emanuela Fracassi, presidente della Conferenza dei Sindaci dell'A.S.L. 3 Genovese -, hanno bisogno di un'adeguata risposta che superi la frammentazione ed il disperdere di energie e risorse. In questi anni si sono realizzate diverse esperienze positive di reale integrazione socio-sanitaria, sia nella città di Genova che nei 39 Comuni che operano all'interno dell'A.S.L. 3 Genovese. Oggi approviamo una linea programmatica che può e deve migliorare queste esperienze. In modo particolare le sfide che abbiamo davanti riguardano la realizzazione di interventi e servizi realmente integrati tra i Comuni e l'A.S.L. a favore di minori e delle loro famiglie, per le persone non autosufficienti e per le persone con disabilità.”

Per quanto riguarda le tipologie ed i requisiti necessari per l'attribuzione della qualifica di standard e l'eventuale loro scomputabilità dagli oneri di urbanizzazione, si rinvia alla vigente normativa, in particolare DM 1444/68, D.Lgs 380/2001 ed alla Lr.25/95 non potendo il PUC discostarsi da tali disposizioni.

La Civica Amministrazione è pervenuta al dimensionamento del Piano, considerando come riferimento esclusivamente gli abitanti insediabili nei Distretti pari a circa il 5% in più rispetto al carico insediativo esistente, senza considerare il contributo derivante delle nuove edificazioni negli Ambiti di riqualificazione del territorio. Questo aspetto risulta particolarmente significativo in quanto buona parte della pressione abitativa subita dal territorio comunale è derivante da interventi singoli soggetti a permesso diretto. Inoltre, da una verifica effettuata in base alla tipologia di servizio (Istruzione, verde pubblico, interesse comune, parcheggi) esistente e previsto, in rapporto al dato dimensionale degli abitanti insediabili fornito (che comunque in base a quanto sopra rilevato pare sottodimensionato), la maggior carenza è evidente nel sistema dei parcheggi pubblici.

Infine, alcune scelte di previsione di servizi pubblici (si cita a solo titolo esemplificativo la previsione di verde pubblico attrezzato in una zona allo stato attuale connotata dalla presenza di attività agricole serricole a Voltri) non risultano motivate né implicitamente comprensibili, in ragione di problematiche di accessibilità oltreché di attività esistenti, dovendosi dar carico la Civica Amministrazione nel progetto Definitivo di rivedere le previsioni non sostenibili ovvero meglio motivare le scelte effettuate.

Deve pertanto essere complessivamente ricalibrato il peso insediativo del Piano ed il relativo il dimensionamento dei servizi, tenendo nella debita considerazione anche quanto più sopra rilevato in merito ai servizi di livello territoriale ed in coerenza con la revisione della struttura in rapporto alle valutazioni

espresse, in modo da ottenere un risultato più coerente con i fenomeni di sviluppo abitativo in atto e che consenta di perseguire le indicazioni di Missione del P.T.C. di riqualificazione della propria struttura urbanistica.

Si evidenzia altresì che i dati relativi alla capacità insediativa di piano e verifica degli standards riportati nella Relazione descrittiva dell'apparato normativo non trovano corrispondenza nelle tabelle di sintesi contenute nel fascicolo del Sistema dei Servizi della struttura, risultando necessario in sede di Progetto definitivo correggere ed esplicitare gli elementi di coerenza interna.

Si segnala infine l'opportunità di verificare se l'inserimento degli areali dei bacini di Polcevera e Bisagno tra le aree da destinarsi a standards urbanistici sia effettivamente opportuno e soprattutto di reale attuazione e fruibilità futura in ragione, da un lato, del relativo stato anche in termini di sicurezza, e, dall'altro, delle necessarie valutazioni che spetterebbero antecedentemente al PUC e quanto meno in forma di Intesa, all'Ente gestore competente (Demanio Fluviale).

Premesso che la legge 36/97 e s.m.i. stabilisce che il peso insediativo è costituito dall'insieme della popolazione esistente e di quella prevista definita in termini di abitanti, persone presenti per turismo o affari, addetti e utenti delle attività economiche e dei servizi. In queste due ultime categorie di addetti e utenti sono compresi sia residenti che soggetti provenienti da fuori città, la cui incidenza è direttamente connessa al ruolo che la città svolge nei sistemi territoriali sia regionale che nazionale ed oltre. Il piano ha pertanto assunto la previsione della massima capacità a livello teorico anche nella consapevolezza che la distribuzione degli standard fra aree residenziali, produttive e di servizio ed aree di attrazione turistica - culturale non è uniforme né spazialmente né in termini fruitivi.

Conformemente alle disposizioni del parere regionale sulla Valutazione Ambientale Strategica del PUC, il paragrafo 2.1 del Capitolo 3 della DCC. 6/2014 (a cui espressamente si fa rinvio) riformula il calcolo del peso insediativo di PUC. Sviluppando tale elaborazione, viene precisato il paragrafo "Capacità insediativa di Piano e verifica degli standard" della "Relazione descrittiva dell'apparato normativo"; a tal proposito è opportuno evidenziare che la non perfetta coincidenza dei dati tra i due elaborati (paragrafo 2.2 del Capitolo 3 della DCC 6/2014 e "Relazione descrittiva dell'apparato normativo") deriva dalle modifiche indotte ai due termini del confronto (Peso insediativo e Bilancio degli spazi pubblici destinati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi esistenti o di previsione individuati dal PUC) dalla fase di ottemperanza ai pareri e di proposta di controdeduzioni alle osservazioni.

*Circa il segnalato art. SIS-S- 5 "Aree ripariali di fruizione pubblica dei torrenti: Varenna, Polcevera, Bisagno" si segnala che tale disposizione è stata stralciata dal Sistema dei servizi pubblici e ricondotta all'art. 14) delle Norme Generali, "Norme di rilevanza ambientale", definendo in particolare al punto 6 la **rete idrografica**, individuata dalla cartografia dell'Assetto urbanistico del livello 3 del PUC, "costituisce uno dei principali trait d'union tra le diverse componenti dell'ecosistema e i differenti gradi di antropizzazione del territorio, atto a favorire processi di reintegro delle relazioni ecologiche tra il tessuto verde urbano ed extraurbano, costituito dalle aree verdi circostanti, dalle tessere agroforestali limitrofe all'area urbana, ma soprattutto con l'ecosistema acquatico".*

Devono essere riqualificati i margini, aree ripariali, che rappresentano la modalità di percezione e di fruizione dello spazio naturale, prevedendo la possibilità di accesso pedonale in alveo, ove possibile in condizioni di sicurezza.

Nel rispetto delle indicazioni dei Piani di Bacino e fermo restando la possibilità di realizzare interventi finalizzati al superamento di situazioni di rischio idrogeologico e idraulico, gli interventi devono essere di tipo estensivo, senza perturbare lo stato attuale dell'alveo, dato il carattere torrentizio dei corsi d'acqua caratterizzati da forti correnti nei momenti di piena, ma devono favorire il consolidamento dei detriti attraverso la creazione di sponde naturali e la diversificazione degli habitat acquatici, mediante interventi di:

- ripristino della vegetazione erbacea e arbustiva ripariale;*
- creazione di aree a canneto/tifeto per la nidificazione di rallidi e anatidi;*
- aree di nidificazione;*
- attraversamenti per pesci con rampe di risalita e conservazione delle aree di frega;*
- creazione di pozze d'acqua per gli anfibi nei punti di morta del fiume;*
- utilizzo di opere d'ingegneria naturalistica per il consolidamento delle sponde.*

Distretti di Trasformazione

In linea generale si rileva che le schede dei vari distretti, nelle 4 sottocategorie appaiono complessivamente analoghe e non contengono un differente livello di approfondimento, specie con riferimento alle prestazioni ambientali specifiche richieste e alla disciplina paesistica di livello puntuale, che in alcuni limitati casi è addirittura omessa.

Si evidenzia inoltre, nelle schede normative una scarsa attenzione a temi di interesse sovracomunale, quali il sistema del verde provinciale e la costituzione di corridoi ecologici fluviali o di reti ciclo pedonali sul territorio comunale.

Nelle medesime schede non risultano recepiti i risultati del Rapporto Ambientale predisposto dal Comune ai fini della VAS, che pertanto non conseguono efficacia prescrittiva. Non appaiono in linea generale neppure affrontati gli aspetti di criticità derivanti dalla presenza di corsi d'acqua.

La qualificazione di "concertazione" individuata per i distretti di cui alla serie 1 non risulta coerente con la classificazione degli altri distretti di trasformazione "urbana e locale" che risultano invece più correttamente attinenti a concetti territoriali, mentre i primi appaiono da riferirsi a concetti procedurali (modalità afferenti l'attuazione) ed economici.

Inoltre alla distinzione tra le 3 categorie non corrisponde un sostanziale diverso livello di approfondimento delle relative discipline urbanistiche contenute nelle schede.

In linea generale, non viene data evidenza in merito alle intese intercorse nella definizione dei distretti e delle relative previsioni con gli Enti di gestione di cui alla lett. f, comma 2 dell'art. 38 (vedi ad esempio Autorità portuale, ecc.); tale criticità è peraltro da riferirsi a tutte le categorie dei distretti e non solo al caso in parola, nel senso di riferirsi a tutti quei casi in cui le previsioni del PUC interagiscono con proprietà dello Stato o di Enti pubblici (si richiama ad esempio il Distretto del Lagaccio al cui interno ricadono le Caserme Gavoglio - demanio militare; oppure le previsioni che interagiscono con aree appartenenti al demanio fluviale - gestione dell'Amministrazione Provinciale - ecc.).

Per quanto riguarda alcuni distretti di concertazione e di trasformazione urbana, segnatamente quelli rubricati con i numeri 1.02 Carmagnani Fondaga Sud, 1.03 Superba, 1.11 Depositi Fegino- S. Quirico, 2.04 ex Colisa, 2.05 Ex deposito petrolifero di Fegino via Ferri, si evidenzia che la sostenibilità delle previsioni è completamente carente delle valutazioni ambientali, legate alle necessarie bonifiche dei luoghi, talché ad oggi la valutazione sugli stessi è sospesa in attesa che nel progetto definitivo del P.U.C. sia superato il regime transitorio previsto dalla variante al PTC "Impianti a rischio di incidente rilevante" e siano attuati i disposti di cui agli artt. 20 e 20 bis delle Norme di Attuazione, mediante la predisposizione del documento RIR, e siano fornite le conseguenti motivazioni e approfondimenti a sostegno delle previsioni dei Distretti sopra richiamati.

L'articolo 18 delle Norme generali del PUC parla genericamente delle modalità di attuazione dei distretti che vanno dall'accordo di pianificazione al PUO, al permesso convenzionato. Peraltro, nelle specifiche schede di ciascun distretto le stesse modalità di attuazione vengono caso per caso dettagliate. Si rileva una incoerenza interna nell'attribuzione delle stesse modalità che non vengono distinte per livello di appartenenza del Distretto: ad esempio i Distretti speciali di Concertazione dovrebbero essere tutti attuati mediante accordo di programma o di pianificazione o PUO di iniziativa pubblica e dovrebbe essere specificato che questi comportano variante integrativa al PUC ex art 44, comma 1 della L.R. 36/97, finalizzati a consentire la concertazione fra Enti, e meglio definirne la disciplina, mentre invece risulta addirittura che alcuni settori di alcuni distretti di concertazione siano attuabili con permesso convenzionato (esempio distretti 1.12 Fronte Mare Porto Antico - settore 3), con ciò venendo meno le finalità stesse della concertazione.

In termini generali le schede dei distretti sono state oggetto di modifica al fine di dare una organica e coerente risposta tanto ai pareri degli Enti quanto alle osservazioni riguardanti i Distretti di trasformazione, proponendone l'organizzazione per sistemi territoriali riferiti agli obiettivi strategici del Piano, consentendo una lettura maggiormente dettagliata delle trasformazioni dell'assetto urbanistico previste in queste parti del territorio. Si chiarisce in questo modo che la concertazione tra gli Enti non riguarda lo strumento attuativo di Piano ma ne precede l'attivazione determinando le scelte specifiche inerenti gli obiettivi specifici individuati; conseguentemente sono state apportate modifiche alle Norme Generali ed in particolare all'art. 18 comma 2 tramite l'introduzione della definizione di Sistemi territoriali di concertazione e specificando ulteriormente il livello di efficacia delle previsioni delle singole schede ed i contenuti in esse presenti a livello generale di sistema.

Sono state apportate modifiche intervenendo sulle singole schede in coerenza con quanto specificato all'art. 18 comma 2 delle Norme Generali, semplificandone la struttura e in particolare :

- *dettagliando ulteriormente gli obiettivi della trasformazione;*
- *implementando il contenuto delle prestazioni ambientali anche a seguito del parere regionale sulla VAS del PUC e delle conseguenti linee di indirizzo per l'ottemperanza di cui alla DCC 6/2014 ;*
- *incrementando e/o precisando le dotazioni di servizi ed infrastrutture obbligatorie ed aggiuntive;*
- *precisando la correlazione delle dotazioni di cui sopra con i diversi indici edificatori*
- *correlando maggiormente il mix di funzioni ammesse agli obiettivi della trasformazione;*
- *riordinando la cogenza delle indicazioni (obiettivi, strategie e prescrizioni);*
- *specificando maggiormente le prescrizioni contenute nella Disciplina Paesistica di livello puntuale;*
- *Specificando meglio le prescrizioni relative al sistema dell'accessibilità degli ambiti considerati;*
- *Caratterizzando alcuni distretti con l'individuazione di grandi funzioni di servizio superando, ove possibile, la mera indicazione della dotazione di aree per servizi con particolare riferimento alle aree verdi;*
- *Specificando la presenza di vincoli alla trasformazione legati all'attuazione delle previsioni infrastrutturali;*

- Verificando l'effetto delle previsioni urbanistiche in ragione della valutazione dei nuovi carichi previsti (vedi Paragrafo 14 del Capitolo 3° del Documento tecnico di cui alla DCC 6/2014 "adempimenti conseguenti alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1280/2012 e correlato parere motivato n. 27 del 09/10/2012, inerente la Valutazione Ambientale Strategica del PUC del Comune di Genova");
- Aggiornando, ove disponibili, gli stralci cartografici e le foto aeree riportate nelle schede, considerato che i rilievi di base sono di produzione regionale.

Inoltre in recepimento delle valutazioni espresse dal Dipartimento Ambiente con la DGR 1280/2012 le norme aventi rilevanza ambientale sono altresì state riorganizzate nell'ambito dell'art. 14 delle Norme Generali "Norme di rilevanza ambientale", il quale specifica la prevalenza della disciplina dei Piani di Bacino rispetto ai contenuti del Piano, qualora contenenti prescrizioni più cautelative, e l'obbligo per tutti gli interventi edilizi ricadenti in aree a rischio inondazione di rispettare le limitazioni e le prescrizioni di carattere idraulico connesse alle diverse fasce di esondazione; quest'ultime sono state specificate all'interno del Quadro Programmatico delle schede dei singoli distretti.

Inoltre nell'ambito del sopra citato articolo è stato inserito il principio dell'invarianza idraulica, (art. 14 comma 3 "Permeabilità ed efficienza idraulica dei suoli"), prevedendo in particolare che nei distretti di trasformazione il target di Rapporto di Permeabilità richiesto sia ottenuto mediante una estensione del terreno naturale pari ad almeno il 20% della superficie del distretto e/o settore in acquifero significativo.

Si precisa che è stata esplicitata la capacità insediativa dei Distretti per i quali si rimandava a successive procedure, cioè Carmagnani-Fondegga e Superba, inserendo il parametro già previsto dal PTC-ACL, a cui ci si è riferiti direttamente, mentre nel caso del Distretto Aeroporto si è proceduto a confermare la Disciplina del PTC-ACL.

Si precisa poi che è stato significativamente ridotto il numero dei distretti avendo individuato tra quelli proposti in sede di progetto preliminare, le situazioni puntuali idonee alla classificazione in ambiti con norma speciale, in particolare il segnalato distretto 3.03 Teglia-Miralanza, per il quale è stato prescritto l'aggiornamento della disciplina contenuta nella scheda relativa, è stralciato e ricondotta a Norma Speciale i cui contenuti rinviano espressamente all'Accordo di Pianificazione, sottoscritto in data 16.04.2012 ai sensi dell'art. 57 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., avente ad oggetto "l'adeguamento della strumentazione urbanistica regionale, e comunale per la riqualificazione dell'area ex Mira Lanza a Genova - Circoscrizione V Valpolcevera".

Circa il richiamato R.I.R. si segnala il superamento della criticità in relazione alla carenza dell'Elaborato tecnico "RIR", che risulta ora opportunamente predisposto dalla Civica Amministrazione a corredo del progetto preliminare del PUC, si rimanda al relativo documento di ottemperanza per ulteriori specifiche.

Al fine della rispondenza delle soluzioni operate dal Piano, alle concrete esigenze di controllo dell'assetto di un dato tessuto urbano, avuto riguardo anche alle sue possibili o necessarie trasformazioni, per la ottimale configurazione del progetto definitivo del PUC, si forniscono di seguito alcune puntuali valutazioni relative alle principali criticità rilevate in alcuni Distretti.

In merito al Distretto **1.09 di Via D'Acrida-Bombrini** non vi è coerenza con gli esiti dell'Accordo di programma conclusosi che stabiliscono la localizzazione del nuovo ospedale di vallata nella Villa Bombrini.

Si precisa che l'Ente competente in materia è la Regione che ha già individuato tale area nei suoi documenti di programmazione. In particolare con la DCR n.34 dell'1.8.2007 "Programma strategico sanitario" sono stati individuate due possibili localizzazioni per un polo ospedaliero nel Ponente genovese (Villa Bombrini ed Erzelli) rinviando la scelta definitiva ai risultati dello specifico studio di fattibilità e alle analisi da svolgere con riguardo ai temi economico-finanziario e tecnico organizzativi. Come richiesto dalla Regione il PUC recepirà la funzione (servizi sanitari ospedalieri).

Nel Distretto **1.13 Fiera Kennedy**, in coerenza con l'obiettivo del distretto di integrazione con un più ampio sistema di percorsi pedonali volto a collegare Corso Italia con le aree a ponente dell'insediamento fieristico, si evidenzia l'opportunità di prevedere o dare maggiore evidenza alla prosecuzione della pista ciclabile esistente.

Inoltre si richiama all'attenzione del Comune che all'interno di tale distretto, ed in particolare al margine ovest del Settore 2, era stata presentata da ENEL Distribuzione, all'interno di apposita Conferenza dei servizi, convocata dalla Provincia di Genova a seguito di formale richiesta alla quale ha partecipato lo stesso Comune, la proposta di realizzazione di una Cabina di Trasformazione AT/MT, nuovo impianto primario la cui localizzazione risultava non in linea con il PUC 2000 anche se prevista su area già concessa ad ENEL per effetto di una Delibera del Comitato Portuale del 2010: ENEL aveva evidenziato (ed oggi risulta ribadito da osservazione puntuale) l'importanza di tale nuovo impianto volto infatti allo sviluppo delle Iniziative di "Smart City della Città" oltre che a soddisfare le esigenze di elettrificazione dell'area portuale. Appare

pertanto necessario che Il PUC verifichi da un lato la condivisione e sostenibilità di tale progetto ENEL da rapportarsi con le attuali previsioni del Piano che localizzano ancora in tale contesto un asse di "relazione città-porto di previsione" ed in particolare "l'asse di potenziamento della viabilità di Levante.

Per quanto riguarda alle continuità del sistema ciclopedonale, si rinvia alla Tav. 5bis Sistema degli itinerari ciclopedonale, elaborato anche a seguito del parere regionale sulla VAS del PUC di Genova, ed alle generali obbligazioni di Distretto contenute nell'art.18 delle Norme generali.

Si segnala poi che con Determinazione del Dirigente Ambiente della Provincia di Genova n.802 del 19 febbraio 2013 è stata rilasciata "Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della cabina di trasformazione primaria 132/15 kV denominata "Genova Fiera" in Comune di Genova in ambito portuale ..." e di ciò se ne darà atto nella scheda di Distretto. Il progetto è stato definito verificando le necessarie relazioni col contesto e con le previsioni viarie di zona.

Si rinvia a livello generale a quanto disposto con la D.C.C. 24/2014 avente ad oggetto "INDIRIZZI PER LA PROMOZIONE DI UN ACCORDO DI PIANIFICAZIONE, RELATIVO ALL'AMBITO TERRITORIALE FIERA KENNEDY, FUNZIONALE AL PERCORSO DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE, NON PIÙ NECESSARIE ALLA FUNZIONE FIERISTICA E RIENTRANTI NELLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE." con il quale è stata sostituita la funzione secondaria "Medie e Grandi Strutture di Vendita anche organizzate in Centro commerciale" con la funzione "uno o più Distretti Commerciali Tematici" e nel contempo è stata eliminata, nelle Prescrizioni particolari della citata scheda, la dicitura "La S.N.V. realizzabile nel settore 2 non può complessivamente essere maggiore di mq. 15.000 all'interno della quale la S.N.V. relativa alla vendita di generi alimentari non può essere complessivamente superiore a mq. 2.500".

Si precisa inoltre che con la suddetta delibera il Consiglio Comunale ha dato mandato al Sindaco per la promozione di Accordo di Pianificazione, ex art. 57, comma 2, Legge Regionale n. 36/1997 e s.m.i., con l'obiettivo di introdurre le opportune modifiche alla pianificazione urbanistica delle aree corrispondenti al Distretto "Fiera Kennedy".

Il perimetro del distretto **1.14 Ospedale di San Martino** non comprende i padiglioni dell'IST ed inoltre la previsione di funzioni residenziali nei settori tre e quattro risulta contrastare con l'obiettivo del Distretto, volto alla riorganizzazione funzionale dell'Ospedale Regionale di S. Martino, comportando per contro una riduzione degli spazi della struttura che già allo stato attuale risulta oltremodo congestionata. Tali scelte strategiche non sono sufficientemente motivate in rapporto al perseguimento dell'interesse pubblico di tale Servizio territoriale.

La rifunionalizzazione del complesso ospedaliero di S. Martino prospettato dal progetto preliminare di PUC prende avvio dalla DGR 34 del 1° agosto 2007 "Programma strategico modernizzazione del parco ospedaliero regionale", che a proposito dell'A.O.U. San Martino individua i seguenti "obiettivi generali del progetto guida":

- 1. realizzazione di un nuovo monoblocco chirurgico con dotazione di aumento 500 posti letto ...;*
- 2. concentrare tutte le attività di medicina e ambulatoriali dentro l'attuale Monoblocco, il padiglione patologie complesse, la specialità e l'attuale edificio DEA (quest'ultimo da destinarsi all'anatomia patologica ed alle sale autoptiche e a servizi generali);*
- 3. riqualificare, con un'appropriata operazione di trasformazione urbana, l'area e gli edifici storici dell'Ospedale, nel rispetto dell'unicità del tessuto storico in questione;*
- 4. alienare degli edifici di proprietà aziendale (pad. Maragliano) o nella disponibilità di Università in ambito extramurario, finalizzandoli al cofinanziamento del progetto. Si stabilisce inoltre il Distretto venga attuato o attraverso Accordo di programma ovvero PUO unitario e progetto di opere pubbliche, al fine di garantire il coordinamento tra programmazione sanitaria e attuazione delle previsioni del PUC.*

Relativamente al Distretto **2.06 di Terralba**, è da evidenziare una carenza di definizione dello schema planimetrico del Distretto: infatti, a fronte di una superficie territoriale decisamente estesa, su cui è previsto oltretutto un indice piuttosto considerevole (IUI 0,35 mq/mq - 0,45 mq/mq), non è studiato un limite edificabile, né sono approfondite le tematiche inerenti le attività esistenti e quelle del parco ferroviario, se non con un accenno nella Disciplina paesistica di livello puntuale dove si parla di una nuova piastra sulla infrastruttura ferroviaria.

Si segnala che conseguentemente all'approvazione a parte del Comune con D.G.C. 437/2010 dello schema di Piano direttore, il Comune ha attivato procedimenti di variante urbanistica su alcune aree ferroviarie tra quelle individuate dallo schema medesimo (Pontedecimo, Trasta, Fegino, Buozi e Nervi), definitivamente approvati con D.C.C. 39/2011 e successiva D.C.C. 99/2011 in anticipazione del Piano direttore stesso. Pertanto le ulteriori ipotesi di sviluppo sono da trattarsi nell'ambito di successivi procedimenti in esito alla definizione di opportuni accordi, ovvero di un nuovo Piano

direttore che tenga altresì conto degli indirizzi pianificatori assunti dal Comune. Pertanto si elimina la previsione di Distretto speciale di concertazione e si destina l'area in oggetto a infrastrutture ferroviarie con rimando alle norme dell'ambito SIS-I. Si rimanda inoltre agli accordi vigenti ed al perfezionamento degli atti conseguenti

Il perimetro del Distretto **2.09 Ex Ospedale di Quarto** non comprende tutta la porzione di edifici storici ove rimangono localizzate le strutture sanitarie, con ciò venendo meno l'opportunità di legare la riconversione della porzione non più in utilizzo al SSN alla necessaria riqualificazione dell'esistente. Inoltre, il dimensionamento e la localizzazione delle nuove funzioni residenziali, a fronte di possibilità di recupero, con potenziamento dell'edificazione esistente, comportano un nuovo consumo di suolo: tale cliticità si verifica anche all'interno del settore 2 ove è previsto un parcheggio interrato di scambio intermodale, settore caratterizzato da una morfologia piuttosto acclive e da una folta presenza di vegetazione ad alto fusto. Configurando pertanto con uno degli obiettivi del PUC di "costruire sul costruito", nonché con la disciplina del PTC p - Sistema del Verde scheda n. 1.3_S_37 che interessa l'intero Distretto.

Comprendendo le preoccupazioni espresse dalla Provincia e condividendo in parte su quanto segnalato si richiama quanto espresso nei confronti delle osservazioni presentate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, dal Municipio IX Levante e dalla Società FINTECNA Immobiliare S.r.l..

Nel Distretto **"autorimessa Sampierdarena" 3.01** in coerenza con l'obiettivo della trasformazione enunciato, volto al completamento del sistema insediativo del quartiere con inserimento di funzioni diversificate integrate con spazi verdi di pubblica fruizione, il limite edificabile indicato nello schema planimetrico allegato alla scheda sarebbe opportuno che venisse spezzato, lasciando allo spazio verde il completo attraversamento del Distretto fino a raccordarsi con il previsto filtro verde e così da differenziare le due porzioni di nuova edificazione con indicazioni tipologiche coerenti con la maglia del tessuto urbano adiacente.

Si conviene sulla opportunità di modificare "il limite edificabile" indicato nella schede grafiche delle norme di congruenza consentendo allo spazio pedonale attrezzato anche a verde il completo attraversamento del Distretto fino a raccordarsi con il previsto filtro verde, così da differenziare le due porzioni di nuova edificazione con indicazioni tipologiche coerenti con la maglia del tessuto urbano adiacente. Inoltre si provvede a modificare l'art. 18 delle Norme Generali al fine di consentire eventuali variazioni del perimetro delle aree di concentrazione volumetrica interne ai Distretti ed ai Settori, individuate nelle schede grafiche delle norme di congruenza, conseguentemente a rettifiche di perimetrazione dei Distretti o dei Settori stessi o, motivatamente, in sede di PUO al fine di meglio corrispondere all'inserimento urbanistico ed ambientale nel contesto di riferimento. Riguardo ai rapporti col Piano di Bacino, il Distretto ricade in fascia C per il quale si applica la normativa della fascia B ovvero "sono consentiti interventi urbanistico-edilizi, a condizione che la Provincia esprima parere favorevole, sulla base di uno studio idraulico, che individui le fasce di inondabilità delle aree ...". Pertanto il parere di merito e le eventuali considerazioni di codesto Ente potranno essere raccolte in tale fase necessariamente integrata con il PUO previsto dalle Norme di congruenza.*

Nella scheda del Distretto **"Teglia Miralanza" 3.03** non vi è alcun riferimento all'Accordo di Pianificazione già sottoscritto e concluso, e pertanto non è chiaro perché questo distretto non sia annoverato tra i distretti in attuazione, ovvero se la scelta sia motivata da intenzione di rimodulare le previsioni ed i parametri già approvati.

Premesso che il PUC è stato adottato il 07.12.2011 e l'Accordo di Pianificazione è stato sottoscritto il 16.04 2012 e per tale ragione la scheda del distretto contiene la dicitura "Variante urbanistica in corso di adozione" al fine di confermare le previsioni ed i parametri già approvati si sostituisce il distretto disciplinando l'area, corrispondente al perimetro del settore 1 oggetto dell'accordo, con norma speciale che richiami espressamente tale atto di pianificazione.

Per il distretto **"Lagaccio - Gavoglio" 3.06** la disponibilità di aree da acquisire dal patrimonio demaniale oltreché gli esiti di una bonifica dall'amianto costituisce un'opportunità irripetibile per risanare la situazione di crisi attuale del quartiere verso uno scenario di configurazione urbana più evoluto ed equilibrato. La scheda del distretto deve pertanto:

- focalizzare meglio i punti 8 e 9 relativi alle prestazioni di servizi e infrastrutture e alle prestazioni ambientali per realizzare servizi qualificati, essenziali per un contesto urbano, dei quali oggi sono carenti in particolare i cittadini del quartiere,

- fornire indicazioni più cogenti nella Normativa del PUO sulla riqualificazione del costruito esistente anche con valore storico monumentale,
- supportare le scelte di incrementare con il distretto la funzione residenziale del quartiere con indicazioni puntuali di sostenibilità con particolare riferimento ai temi dell'accessibilità,
- valutare le incoerenze con gli obiettivi di difesa del territorio e qualità ambientale, dichiarati come irrinunciabili nel Documento degli obiettivi (pag. 3) tenuto conto che l'area interferisce con il reticolo idrografico (rio Lagaccio): al riguardo si rimanda a quanto meglio esplicitato nel successivo punto relativo alla "Pianificazione di Bacino".

Quanto osservato all'ultimo punto è da riferirsi a tutti i casi in cui le previsioni del Distretto interferiscono con il reticolo idrografico. non potendosi intendere come sostenibili previsioni che risultino in contrasto con le disposizioni prevalenti del Piano di Bacino.

La previsione del progetto preliminare di PUC recepisce gli intendimenti di trasformazione dell'Agenzia del Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell'ambito di un Programma Unitario di Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell'apporto partecipativo dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e deve considerarsi superato dal fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.

Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da acquisire al patrimonio dell'Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l'altro, che la Giunta propone al Consiglio comunale "di stabilire, fin d'ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata dal Demanio al fine di dare l'avvio ai lavori previsti".

Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione dell'obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell'area militare dismessa al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l'adeguamento della viabilità pubblica e l'inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determinino il più elevato grado di integrazione degli spazi dell'ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l'aggregazione sociale, il presidio del sito ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione.

Per quanto riguarda il Distretto della **"Valle del Chiappeto"** rubricato con il numero **3.11** sulle carte di struttura (scala 1:10.000) anziché con il numero 3.10 indicato nella scheda, non risulta coerente la scelta localizzativa della nuova potenzialità residenziale con l'obiettivo del "costruire sul costruito", in quanto interessa un ambito incolto, con morfologia acclive ed inoltre il nuovo carico insediativo andrebbe a gravare su una situazione infrastrutturale già deficitaria allo stato attuale. Risulta altresì insostenibile ed anche non sufficientemente motivata la scelta di realizzare una nuova infrastruttura di collegamento tra la valle del Chiappeto ed il Forte Santa Tecla in ragione dei dislivelli da superare e del fatto che la nuova arteria andrebbe a caricare su via Berghini anch'essa già notevolmente congestionata. Infine, la cartografia di base non risulta aggiornata con gli interventi di recente realizzazione, dovendosi dar carico la Civica Amministrazione di procedere all'aggiornamento nel Progetto Definitivo.

Si condividono le argomentazioni volte a segnalare la difficoltà attuativa delle trasformazioni previste per l'eterogeneità delle proprietà e le dimensioni del distretto, tuttavia va considerato quanto segue. Il PUC vigente già disciplinava un Distretto analogo a quello previsto dal PUC adottato e anche in allora l'obiettivo della riqualificazione riguardava "realizzazione di un tratto di viabilità funzionale alla connessione di via Sapeto con via Cei e via Canale, tale da consentire l'istituzione di una circolazione a senso unico e l'attivazione di un servizio di trasporto pubblico; contestuale realizzazione di un insediamento residenziale, pubblico e privato, di limitate dimensioni, del recupero dell'ex Istituto Belimbau, ... ". Nello specifico il settore 2 del DST stabiliva "il collegamento viario tra via Sapeto e via Cei, con contestuale realizzazione di edifici residenziali, con SA max di 3.000 mq e riutilizzo del complesso "ex Belimbau" e delle aree adiacenti; quota parte degli edifici realizzabili, nella misura del 40% dalla SA, deve essere destinata ad edilizia residenziale pubblica e ad alloggi sostitutivi di quelli da demolire per la realizzazione della viabilità". Il nuovo PUC ha mantenuto, quale obiettivo di DST, la realizzazione "di un nuovo tratto di viabilità pubblica per consentire: la circolazione, a senso unico, da via Sapeto a via Cei e via Canale, con razionalizzazione delle aree

lateral e recupero di parcheggi pubblici" aggiungendo "il collegamento tra via Cei e via al Forte di Santa Tecla per consentire la circolazione anche verso il quartiere di S. Fruttuoso" ciò in relazione "all'individuazione di un'area di intervento destinata alla realizzazione di un polo di servizi per lo sport in un contesto ambientalmente adeguato e ad una nuova edificazione residenziale, nel rispetto dei più elevati standard ambientali e di efficienza energetica". Per altro il nuovo PUC ha assegnato l'edificabilità inizialmente solidarmente attribuita a tutte le proprietà incluse in un ampio settore a cavallo del Rio, esclusivamente alla proprietà inclusa nel settore 2 dell'attuale Distretto senza porre le condizioni previste dal PUC 2000, evidentemente nell'intento di sollecitare l'intervento di quest'ultima per la realizzazione di quota significativa delle previste urbanizzazioni. Infine va considerato che, in ottemperanza al parere Regionale sulla VAS del PUC ed in coerenza con lo Studio di Incidenza " in sede di predisposizione del progetto definitivo di PUC, si si provvederà a ricondurre la superficie del Distretto 3.10 Valle Chiappeto ai soli settori 2 e 3 comprendendo la viabilità di previsione, riconducendo la maggior parte del settore 1 alle più pertinenti previsioni dei contigui ambiti AR-PR e AC-NI" (rif. punto 11.3 del Capitolo 3 della DCC.6/2014 di ottemperanza al parere regionale relativo alla VAS sul PUC). Pertanto, anche in considerazione dello Studio d'incidenza che ha evidenziato la qualità naturalistico-ambientale della valle del Chiappeto, si concorda con codesto Ente circa l'inopportunità della previsione di una nuova viabilità carrabile di collegamento tra via Cei ed il Forte di Santa Tecla. Si ritiene tuttavia di confermare la previsione di un ulteriore limitato intervento edilizio, condizionandolo alla realizzazione della viabilità di collegamento tra via Sapeto e via Cei. Si precisa che il progetto preliminare del PUC già prevede che le nuove costruzioni dovranno essere realizzate "nel rispetto dei più elevati standard ambientali e di efficienza energetica", ed inoltre la scheda di Distretto è stata integrata sotto il profilo delle prestazioni ambientali (rif. punto 11.3 del Capitolo 3 della DCC.6/2014 di ottemperanza al parere regionale relativo alla VAS sul PUC) . Quanto ai rilievi inerenti il mancato aggiornamento della cartografia, si precisa che per l'Amministrazione Comunale non è possibile intervenire sul rilievo base su cui è stato redatto il Piano in quanto, il medesimo rilievo, è stato fornito dalla Regione Liguria, ente preposto alla gestione di tali strumenti.

Il distretto **3.11 della Stazione di Quinto** presenta al suo interno un'incoerenza, in quanto tra le funzioni ammesse non è annoverata quella residenziale, che invece pare essere oggetto dell'obiettivo della trasformazione: "... riconversione dell'area dismessa per la realizzazione di un insediamento residenziale .. ". Non è chiara oltretutto la quantificazione dell'insediamento residenziale previsto che dovrebbe limitarsi, secondo i parametri urbanistici, alla SA esistente + 20%, essendo oggi presente in loco un unico fabbricato delle FF .SS dismesso e non essendo riportato sullo schema planimetrico la simbologia del "limite edificabile". Infine, risulta opportuna una riconsiderazione del perimetro del Distretto che include solo parzialmente la limitrofa area contraddistinta dalla presenza di una attività produttiva esistente, che sarebbe opportuno fosse inglobata per intero nel distretto, prevedendo le necessarie azioni di riqualificazione sia in ragione dell'accessibilità difficoltosa che della compatibilità con l'eventuale mantenimento della previsione di nuova introduzione della residenza (vedi anche capitolo del PTC – Tema della mobilità).

La residenza è stata stralciata dalle previsione nel percorso partecipativo che ha preceduto l'adozione del PUC, per errore è rimasto il riferimento a tale funzione nella descrizione dell'obiettivo del distretto.

Considerato inoltre che le possibilità di intervento del distretto corrispondono a quanto previsto dalle norme di conformità del piano per le aree destinate a parcheggi pubblici e servizi pubblici si ritiene di eliminare il distretto e inserire l'area nel sistema dei servizi pubblici SIS-S, come servizio di previsione per parcheggi e verde, tantopiù che detta area è già parzialmente individuata nella cartografia del SIS-S e nel volume "bilanci-elenchi" come parcheggio pubblico esistente n. 9023

Dal numero di distretti di livello urbano e locale e soprattutto dall'entità e dalla tipologia di destinazioni ivi ammesse, si riscontra un consistente incremento della componente residenziale sul territorio urbano, anche in aree già ad oggi ad alta densità edificatoria, talchè si ritiene necessaria un maggior approfondimento sulla sostenibilità delle previsioni del PUC.

Non risulta chiaro, né motivato il perché esclusivamente i tre Distretti qui citati siano indicati come "in attuazione o in corso di formazione". risultando altri distretti in tale situazione alla luce di recenti approvazioni: non risulta pertanto chiarito né definito se vi sia intenzione di rimodulare le previsioni ed i parametri già approvati (vedi ad esempio i distretti di ponte Parodi, delle aree ex Miralanza ecc.).

Con riferimento alla funzione residenziale si segnala che l'art. 10) punto 1 delle Norme Generali prevede espressamente: "L'istituto della perequazione costituisce strumento di equità fra le parti interessate alle trasformazioni urbanistiche previste dal Piano, in relazione alla distribuzione delle opportunità e degli oneri da esse derivanti, perseguendo altresì l'obiettivo del "Piano a bilancio 0" per quanto riguarda la funzione residenziale. Essa è inoltre finalizzata al superamento di situazioni di criticità per esposizioni al rischio idrogeologico e idraulico, individuate dai

Piani di Bacino e all'acquisizione a titolo gratuito da parte del Comune delle aree destinate alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici." Il punto 2 ulteriormente specifica che "al fine di corrispondere all'obiettivo del "Piano a bilancio 0" per quanto riguarda la funzione residenziale le Norme di Conformità e di Congruenza prevedono, in alcuni casi, specifiche disposizioni affinché la nuova S.A. si possa realizzare esclusivamente mediante recupero di S.A. ai sensi del presente articolo.

A tal fine può essere utilizzata la S.A. regolarmente iscritta nell'apposito registro con destinazione d'uso residenziale o priva di vincolo di destinazione d'uso."

Circa il Distretto 1.12 Fronte mare-Porto Antico si segnala che In considerazione dello stato di avanzamento delle opere e delle progettazioni si ritiene di eliminare il distretto riconducendo il perimetro del Progetto unitario relativo a Ponte Parodi approvato in sede di accordo di programma ad una norma speciale che rinvii alla disciplina e parametri già approvati, si condivide l'quanto segnalato inserendo l'ala di levante del Palazzo del Principe in ambito AC-US segnalando anche che nella tavola del livello puntuale l'ala est per coerenza viene disciplinata quale "Elementi storico-artistici, emergenze esteticamente rilevanti"

Norme Generali.

All'interno dei punti 3) e 4) (dall'art. 11 all'art. 23) si evidenzia la necessità di verificare la coerenza del progetto preliminare del P.U.C. con le norme sopravvenute a seguito della L.R. n. 9 del 5 aprile 2012 modificative della L.R. 16/2008: in particolare si sottolinea che alcune norme modificate o soppresse dalla intervenuta Legge regionale non sono state ancora recepite dal P.U.C. e a titolo esemplificativo si segnala il richiamo nelle Norme Generali in parola, all'art 17 punto 5, dell'art 27 delle l.r. 16/2008 che è stato invece soppresso.

L'art 88 LR.16/2008 è finalizzato a uniformare la normativa del P.U.C. ad indicazioni tipologiche urbanistiche uniformi. Al riguardo è da segnalarsi che il progetto preliminare di PUC contiene nelle proprie definizioni "punti aggiuntivi" (vedi art. 11) rispetto a quanto disciplinato dalla legge regionale in parola, disposizioni che non possono essere snaturate laddove la stessa legge le individua come "inderogabili".

Pertanto deve essere effettuata una rigorosa applicazione delle disposizioni normative della l.r. 16/1988 e s.m.i. ove la stessa risulta inderogabile, pena l'illegittimità della norma del PUC.

Nel parere della Regione, ex art. 39 della L.R. 36/1997, è stata rilevata "la necessità di apportare taluni correttivi al fine di ricondurre le definizioni proposte a quelle contenute nella L.R. n. 16/2008 e s.m. non essendo ammissibili scostamenti rispetto al dettato della legge". Pertanto in ottemperanza allo stesso sono state ricondotte tutte le definizioni di parametri, funzioni ed interventi edilizi a quanto dettato dalla l.r. n. 16/2008, per ulteriori chiarimenti e specifiche si rinvia espressamente a quanto indicato nell'ambito del documento di ottemperanza al suddetto parere regionale.

Disciplina delle distanze - le norme generali, nonché le disposizioni contenute all'interno delle Norme di Conformità e di Congruenza, specificano la disciplina delle distanze con riferimento a confini, strade e fabbricati; al riguardo si ritiene opportuno segnalare che le disposizioni della L.R. 16/2008 sono state anche in tal caso integrate dalla L.R. 9/2012 con particolare riguardo alle distanze da rispettare "purché non comportanti sopraelevazioni che determinino la creazione di un nuovo piano della costruzione· dovendosi pertanto verificare che la disciplina del PUC risulti coerente con tale novità normativa.

La disciplina riguardante le distanze è stata oggetto di generale revisione, in particolare si segnala che, in ottemperanza a quanto segnato nel parere regionale ex art. 39 della l.r. 36/1997, è stato modificato il comma 4 (comma 3 nella nuova formulazione dell'articolo) precisando che la distanza dal filo di fabbricazione di una costruzione dalle strade, al di fuori del centro abitato, è disciplinata dal DM n 1404 del 01.04.1968, nelle more dell'approvazione della classificazione delle strade ai sensi del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

Inoltre per le parti interrato viene modificato l'enunciato eliminando la distanza minima da confini, che viene trattata nel progetto definitivo di PUC nell'ambito delle norme di "tutela e sicurezza dei suoli" con riferimento all'altezza dei fronti di scavo, restando ferma la disciplina prevista ai sensi del Codice Civile e confermando comunque il criterio da utilizzare per la misurazione delle distanze.

Parcheggi privati - anche in tale fattispecie la L.R. 16/2008 è stata integrata dalla successiva l.r.9/2012 con la definizione oltreché della superficie minima di parcheggio da assegnare ad ogni nuova costruzione (35% della SA), della quale lo stesso PUC coerentemente dispone, anche con l'imposizione minima di almeno un posto auto per ogni singola unità immobiliare, ritenendosi opportuno adeguare in tal senso la disciplina comunale.

Si segnala che in ottemperanza al parere regionale sono stati apportati gli opportuni correttivi attraverso la rivedizione generale del tema dei parcheggi, riconducendo le definizioni in esso contenute a quanto previsto dalla l.r. 16/08, inoltre tale articolo è stato oggetto di una razionalizzazione sul fronte della salvaguardia idrogeologica ed ambientale nell'ambito dell'introduzione di specifiche norme di tutela e sicurezza dei suoli anche a seguito delle prescrizioni del parere regionale sulla VAS del progetto preliminare del PUC. In particolare riguardo alla realizzazione di parcheggi in aree permeabili, la componente delle norme generali di rilevanza ambientale è stata riformulata attraverso il recepimento in norma della prestazione dell'invariante idraulica. E' stata poi chiarita la corrispondenza tra aree del piano territoriale di coordinamento provinciale e le aree dove il progetto definitivo di PUC non ammette la realizzazione di parcheggi in struttura. Inoltre le norme d'Ambito stabiliscono le tipologie e le caratteristiche costruttive nonché il regime vincolistico eventualmente prescritti.

Contenuto della Convenzioni e degli Atti d'Obbligo - all'art. 8 delle Norme sono indicati i "contenuti minimi" per la predisposizione delle Convenzioni e degli Atti da redigersi in caso di PUO o Permessi di Costruire convenzionati: a tale riguardo si evidenzia la necessità di corredare il PUC e in particolare proprio le norme di carattere generale, con schemi di convenzioni più dettagliati, rispettosi della LR. 36/1997 e s.m.i. e differenziati in funzione delle molteplici casistiche di interventi previste dal PUC al fine di agevolarne la redazione, ma soprattutto per assicurare la completezza dei contenuti di riferimento e delle pattuizioni che debbono essere assunte, quanto meno facendo riferimento agli atti deliberativi di cui la Civica Amministrazione nel tempo si è già dotata ove ancora validi.

Si segnala altresì di prevedere l'integrazione dei contenuti delle Convenzioni con aspetti e pattuizioni finalizzate al superamento delle criticità di natura idrogeologica, ciò anche in linea con quanto stabilito all'art. 11 delle Norme geologiche del PUC (vedi punto successivo) ritenendosi al riguardo opportuno che la Civica Amministrazione preveda l'individuazione di apposito capitolo a ciò dedicato e a cui indirizzare le eventuali monetizzazioni nel caso in cui gli interventi non potessero singolarmente risolvere le criticità, bensì essere finalizzate alla realizzazione di minuti interventi di riqualificazione ma di scarsa efficacia.

Premesso che l'articolo in esame ha per oggetto la stipula di convenzioni ed atti d'obbligo, che nel merito l'art. 49 della l.r. 36/97 individua nell'atto deliberativo di Giunta lo strumento per l'approvazione degli atti unilaterali d'obbligo, che l'art. 51 della l.r. 36/97 circa il procedimento di formazione del PUO identifica il Consiglio Comunale quale organo preposto alla sua approvazione, che l'art. 49 della l.r. 9/2012 ha lo scopo di snellire e semplificare la procedura urbanistica degli strumenti attuativi e prevede che tali progetti, qualora conformi ai piani urbanistici comunali vigenti, siano approvati con delibera di Giunta Comunale; si è ottemperato a quanto rilevato dal parere regionale rinviando alle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre l'articolo è stato integrato introducendo i seguenti commi:

2. Interventi di nuova edificazione nel territorio di presidio ambientale

Il rilascio dei prescritti titoli abilitativi per la costruzione di nuovi edifici nell'ambito di presidio ambientale è subordinato alla stipula di una convenzione, tra Comune di Genova e soggetto attuatore, secondo lo schema di presidio ambientale, al fine di assicurare l'impegno costante da parte del proprietario o dei suoi aventi causa delle attività di presidio e gestione del fondo che preveda in particolare :

- a) L'impegno del proprietario e/o aventi causa alla realizzazione delle opere di recupero e riassetto funzionale e delle opere necessarie sotto il profilo della tutela idrogeologica e idraulica;*
- b) L'impegno del proprietario e/o aventi causa alla salvaguardia dei terrazzamenti esistenti ed al ripristino di quelli degradati o che comunque hanno perso i connotati originari insistenti sui terreni asserviti;*
- c) l'eventuale impegno del proprietario e/o aventi causa al restauro filologico ed alla successiva conservazione di manufatti di valore storico testimoniale anche ai fini della perequazione per la conservazione del patrimonio edilizio di valore storico documentale ai sensi del successivo art. 10bis;*
- d) la definizione del piano per la manutenzione periodica con l'indicazione delle attività agroforestali da svolgere ed il relativo crono-programma;*
- e) l'impegno del proprietario e/o aventi causa alla manutenzione ordinaria e pulizia di rive, spondali, strade e sentieri, ecc. al servizio dei terreni asserviti;*
- f) le modalità di esecuzione delle opere e le garanzie fideiussorie nonché le modalità di vigilanza e controllo sul mantenimento delle opere di presidio e le conseguenze derivanti dall'inadempimento.*

La verifica della regolare esecuzione delle opere di cui ai punti a), b) e c) da realizzarsi contestualmente all'intervento di nuova costruzione, deve essere attestata nel certificato di agibilità di cui all'art.37 della Lr.16/2008 e s.m.

La convenzione ha durata almeno ventennale.

3. Interventi per attività di produzione agricola

Il rilascio dei prescritti titoli abilitativi per la realizzazione di insediamenti per lo svolgimento di attività di produzione agricola, qualora comprendano costruzioni destinate ad uso residenziale, è subordinato alla stipula di una convenzione, tra Comune di Genova e soggetto attuatore che preveda in particolare :

- a) la conservazione della destinazione agricola produttiva e residenziale collegata all'effettiva produzione agricola degli edifici da realizzare;*
- b) le opere di recupero e riassetto funzionale, le opere di tutela idrogeologica e idraulica e le opere di salvaguardia dei terrazzamenti esistenti ed il ripristino di quelli degradati o che comunque hanno perso i connotati originari nonché le prestazioni finalizzate al presidio dei terreni che costituiscono l'insediamento aziendale;*
- c) la manutenzione ordinaria e pulizia di rive, spondali, strade e sentieri, ecc. al servizio dei terreni che costituiscono l'insediamento aziendale;*
- d) le modalità di esecuzione delle opere e le garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti.*

La verifica della regolare esecuzione delle opere di cui al punto c) da realizzarsi contestualmente agli interventi di nuova costruzione, deve essere attestata nel certificato di agibilità di cui all'art.37 della Lr.16/2008 e s.m.

La convenzione ha durata almeno ventennale .

Con riferimento alla disciplina dei parcheggi privati di cui all'art 16, punto 1.3, si ritiene necessaria una verifica sull'equità della norma stessa soprattutto in rapporto agli interventi ammissibili, tra cui il frazionamento, ove si prevede la "corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore di mercato ... " da definirsi in base con riferimento alle quotazioni dei valori OMI.

*L'art. 16 alla stessa stregua del tema più generale connesso alla realizzazione dei parcheggi e la relativa applicazione in salvaguardia ha evidenziato l'opportunità di precisare, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte alla L.R. n. 16/08, l'articolazione dei parcheggi, con riferimento ai diversi aspetti che ne regolano la realizzazione; ci si riferisce in particolare alle dotazioni minime prescritte, ai sensi di legge, alle categorie degli interventi, ai casi in cui è consentita la monetizzazione e agli interventi non soggetti all'obbligo della dotazione medesima. In tale contesto, in particolare la revisione dell'art. 16 chiarisce che **gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono esentati dal reperimento di parcheggi di pertinenza sino al restauro e risanamento conservativo , per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia, nei quali rientra il frazionamento, sono esentati sino alla soglia di 500 mq. di SA.***

Si ritiene opportuno segnalare l'importanza di poter conseguire un unico testo normativo che integri la disciplina urbanistica non solo con quella paesaggistica, ma anche con quella geologica.

Per le valutazioni nel merito dei contenuti normativi si rimanda anche ai successivi punti esplicitamente dedicati, ove sono stati evidenziati anche i rapporti e i livelli di compatibilità con i Piani di Bacino che interessano il territorio comunale, con il Vincolo Sismico e con quello Idrogeologico.

A proposito dell'art. 11, si condivide l'importanza dell'obbligo di sistemazione idrogeologica, del lotto asservibile e del relativo fondo agricolo per ogni intervento di sostituzione edilizia, nuova costruzione e sistemazione urbanistica, ivi compresi i corsi d'acqua (anche a confine). Si valuti, tuttavia, laddove non vi siano situazioni di dissesto, l'opportunità di destinare le corrispondenti risorse ai numerosi interventi già previsti nel territorio comunale all'interno degli strumenti a tale scopo dedicati (Piano e carta degli interventi dei piani di bacino, programmi degli interventi di difesa del suolo) o a quelli di ripristino dei ricorrenti danni alluvionali. Si richiamino anche, a tale proposito, gli indirizzi generali contenuti nei piani di bacino, per favorire la diffusione di interventi appropriati al contesto geomorfologico e idrogeologico.

Con riferimento alla richiesta di introdurre a livello di norma generale nuovi obiettivi ambientali finalizzati alla riduzione degli impatti sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee basati su una discretizzazione del territorio fondata sugli aspetti geologici e idrogeologici, si segnala che le Norme Generali introducono all'art. 14 (Norme di rilevanza ambientale) punto 1 (Salvaguardia idrogeologica), punto 3 (Permeabilità ed efficienza idraulica dei suoli) e al punto 4 (Tutela e sicurezza dei suoli) nuovi obiettivi ambientali finalizzati alla riduzione degli impatti relativamente agli aspetti geologici in senso lato. Inoltre in caso di interventi in prossimità di sorgenti e pozzi destinati al consumo umano la norma prevede che sia verificata la non interferenza con le fasce di tutela assoluta e di rispetto di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, inerenti la vulnerabilità della risorsa idrica. Per l'individuazione dei punti di prelievo (pozzi e sorgenti) destinati al consumo umano sono stati inseriti nella carta dei vincoli geomorfologici e idraulici del PUC i dati sul

Bilancio Idrico, di cui alla L.R. 18/99 art. 91, riportati nella "carta degli usi in atto concessionati" del Piano di bacino stralcio approvato con D.C.P. 19/2009 della Provincia di Genova, alla quale si rinvia al fine di verificare l'interferenza degli interventi edilizi rispetto a tali punti di prelievo.

*Si segnala inoltre che il citato art. 11 delle Norme Geologiche prevede che "con riferimento alla disciplina generale degli interventi edilizi di cui all'art. 13, punto 3, delle Norme Generali del P.U.C., **per ogni intervento** di sostituzione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica è prevista, contestualmente all'intervento edificatorio, in attuazione dei disposti della L.R. 36/97, la **sistemazione idrogeologica del lotto asservibile o del relativo fondo agricolo ivi compresi i corsi d'acqua interni o posti lungo il confine**. A tal fine deve essere prodotto uno specifico studio mirato ad identificare lo stato di fatto del lotto e gli interventi necessari a garantire nel tempo il presidio del territorio, per evitare fenomeni di dissesto derivanti dall'incuria e dall'abbandono delle terre. Tale studio dovrà comprendere relazioni tecnico-specialistiche inerenti le problematiche riscontrate, documentazione fotografica dello stato dei luoghi ed elaborati cartografici dello stato attuale, di progetto e di confronto sia in planimetria che in sezione, a scala adeguata."*

In sintesi il perfezionamento delle Norme di PUC intervenuto nella presente fase di definizione del progetto definitivo, ha inteso garantire la chiarezza ed univocità nelle relazioni relative ai vari "strati" normativi (disciplina geologica, disciplina urbanistico-edilizia e disciplina paesaggistica) pur mantenendo, per scelta tecnica con riferimento alle differenti discipline e fonti legislative che sottendono tali "strati" e redazionale, separati i "fascicoli" inerenti i contenuti normativi con l'obiettivo di facilitarne la consultazione e l'applicazione.

Disciplina Paesistica del PUC - Non è chiaro come le Indicazioni sulle "componenti del paesaggio di rilevante valore" di cui alle tavole del "livello paesaggistico puntuale" della struttura, tra l'altro con efficacia prescrittiva, si traducano nella disciplina degli ambiti e dei distretti, non contenendo le norme di conformità e congruenza alcun rimando in tal senso: al riguardo è da evidenziarsi la molteplicità di informazioni che sono contenute nella Tavole in parola, ma che per effetto dei contenuti di Struttura risultano di fatto perse con conseguente ridotta valenza del Progetto di PUC.

Per tutte le differenti articolazioni del territorio (Ambiti di Conservazione e Riqualificazione e Distretti di trasformazione) la Disciplina paesistica di livello puntuale inserita nelle relative corrispondenti Schede di Normativa (di conformità e congruenza), risulta spesso carente di parametri ed elementi certi per la gestione ed attuazione delle previsioni del PUC che garantiscano esiti confacenti agli obiettivi perseguiti dallo stesso, risultando tale disciplina in taluni casi con carattere meramente "descrittivo", e in altri casi con elementi di carattere più attinenti alla sfera urbanistica.

La disciplina paesaggistica di livello puntuale redatta per il piano, deriva di fatto da due diversi tipi di esperienza maturati e complementari, da un lato dalla consolidata applicazione della disciplina del PTCP regionale e del PTC Provinciale del Verde, dall'altro utilizzando gli strumenti di studio e di gestione del territorio che in questi anni sono stati elaborati a seguito di approfondimenti, di redazione di progetti, di elaborazione di Studi Organici d'Insieme e di Linee guida per la progettazione di qualità degli interventi.

La gestione dell'istruttoria per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, la conoscenza dei luoghi e la relazione con il territorio e, in questo caso con i Municipi oltre all'occasione degli incontri per i tavoli tematici, sono gli elementi che fondano il concetto di paesaggio e lo legano alle aspirazioni dei cittadini con il quale si è sviluppata la redazione del piano nel tentativo di coniugare pianificazione urbanistica e paesistica.

Seguendo i principi enunciati è stato quindi possibile, considerati gli strumenti di pianificazione sovraordinata, scendere ad una scala di maggior dettaglio in modo da puntualizzare gli aspetti pianificatori urbanistici e quelli paesistici.

Il punto di partenza è stato l'aggiornamento del Piano Comunale dei Beni Paesaggistici che ha confermato la piena consapevolezza che sia l'imposizione di decreti di tutela paesaggistica, sia la protezione dei beni naturali protetti per legge, abbiano determinato un assetto del regime vincolistico non rispondente, in molti casi, all'effettiva presenza di valore paesaggistico. Nell'attesa dell'aggiornamento da parte della Regione Liguria del piano di coordinamento paesistico che offrirà nuove aperture al concetto di tutela del paesaggio, con l'elaborazione del Livello Paesaggistico Puntuale si è proposto il superamento del concetto di vincolo quale effettiva azione di tutela per transitare verso definizioni di protezione specifica laddove sia riconosciuto e riconoscibile il valore del paesaggio affinché scaturiscano azioni per l'effettiva valorizzazione.

*Su tali presupposti, l'analisi che si è compiuta per giungere alla definizione del Livello Paesaggistico Puntuale del PUC si fonda su due metodologie di indagine la prima, compiuta in maniera generale per tutto il territorio e svolta con la finalità di stabilire il valore del paesaggio che ha condotto alla definizione delle **Componenti del paesaggio di rilevante valore**, mentre la seconda ha comportato l'indagine relativa alle peculiarità paesaggistiche locali consentendo in conseguenza di definire gli elementi specifici di ogni territorio oggetto di valorizzazione proprio in ottemperanza a quanto indicato dagli obiettivi dichiarati ed alla congruenza con la Convenzione 2000 e il Codice del Paesaggio.*

In particolare, sono stati individuati:

Parchi d'Interesse Naturalistico e Paesaggistico

Insedimenti Storici

Emergenze Paesaggistiche Individue

Sistemi di Valore Paesaggistico

Unità Insediative d'Identità Paesaggistica

Ambiti Complessi per la Valorizzazione del Litorale, suddivisi in Archi Costieri.

Come illustrato nel documento metodologico introduttivo delle norme di conformità di livello paesaggistico puntuale, si è quindi proceduto ad effettuare un riallineamento tra PTCP regionale e livello puntuale predisponendo un'apposita cartografia che ponga in evidenza le diversità d'individuazione dei perimetri di scostamento tra i due strumenti e di maggior dettaglio dell'assetto normativo che non sovverte i principi affermati nello strumento sovraordinato bensì affina i contenuti normativi. Non viene quindi proposta la variante al PTCP regionale bensì il riconoscimento dei contenuti del livello puntuale.

Per quanto riguarda l'ambito AC-NI vi è un netto riallineamento con l'indicazione del PTCP regionale rispetto alle zone ANIMA, Solo ed unicamente in casi che derivano dal cambio di scala della pianificazione sono state individuate alcune modifiche di confine che sono poster in evidenza nell'elaborazione cartografica sopra indicata.

In relazione al territorio extraurbano, da un lato il netto ridimensionamento degli indici per la nuova costruzione e dall'altro la predisposizione di un sistema del paesaggio maggiormente volto alla valorizzazione e agli aspetti identitari, ha portato alla predisposizione delle schede relative alle Unità insediative d'identità paesaggistica e alla individuazione delle Macroaree.

Nella cartografia delle componenti del paesaggio di rilevante valore, l'individuazione dei luoghi d'identità paesaggistica ha la finalità d'indicare gli ambienti effettivamente connotati da rilevante valore paesaggistico al fine di proporre la conservazione e la valorizzazione in quanto elementi della memoria storico-culturale.

*Sono stati individuati luoghi, spazi, aree e manufatti che per il loro valore intrinseco, per il valore testimoniale, per la riconoscibilità, e in quanto fonti del senso d'appartenenza, contribuiscono a determinare gli aspetti più caratterizzanti del territorio sotto il profilo storico, geografico-insediativo, architettonico e costituiscono la struttura portante della valenza paesaggistica del paesaggio ligure. Oltre all'individuazione cartografica per le **unità insediative d'identità paesistica** vengono indicate specifiche norme volte alla valorizzazione degli elementi che costituiscono quel specifico paesaggio sia esso costituito, a titolo esemplificativo, dal nucleo di Sambuco o dal sistema della valle Sturla. Individuazione cartografica vuol dire conoscenza del territorio, riconoscibilità spaziale anche e soprattutto quando, alle fonti delle tracce materiali, si sommano descrizioni e raffigurazioni in opere letterarie, pittoriche, fotografiche e anche riconoscibilità di ambiti paesistici secondo quanto indicato dalle fonti orali e scritte per riuscire a definire la mappatura delle unità che risultano indicate nell'elenco di seguito riportato:*

Vesima, Crevari, Val Cerusa – Fabbriche, Fiorino, Sambuco, Val Leiro – Acquasanta, Serrea, Carnoli, Fagaggia, Torrazza, San Carlo di Cese, Cesino, Murta, Fegino, Brasile, Begato, Geminiano, Fregoso, Garbo, San Cosimo – San Martino, Aggio, San Siro, Cartagenova, Carpi, Pino Soprano, Fontanegli, Bavari, San Desiderio, Apparizione e Sant'Ilario.

La complessità della lettura del paesaggio genovese trova riscontro nella redazione di un testo delle norme di conformità che supera l'aspetto della zonizzazione classica, volta a suddividere il territorio per categorie omogenee, per approdare ad un sistema d'individuazione cartografica e di struttura normativa con disciplina specifica in relazione al contesto paesaggistico d'appartenenza.

*Nel territorio caratterizzato da particolare valore, esternamente alle Strutture Urbane Qualificate, il Livello Paesaggistico Puntuale individua zone territoriali estese, denominate **Macroaree**, che comprendono territori di particolare significato quali le Unità Insediative d'Identità Paesaggistica, unitamente a insediamenti storici, aree a vocazione agricola e territori non insediati e che risultano legati da relazioni strutturate territoriali e di comunicazione. Nelle Macroaree sono stati indicati gli effetti normativi che consentono l'introduzione di meccanismi di perequazione ambientale per effettuare il recupero tramite restauro filologico del patrimonio storico testimoniale ancora presente sul territorio extraurbano.*

*Per quanto attiene l'allineamento tra SU e TU sono stati indicati i nuovi confini della **Struttura Urbana Qualificata SUQ** che si riferiscono ad aree territoriali estese e che comprendono siti di particolare pregio quali gli ambiti del paesaggio urbano strutturato antico e della città moderna, gli assi urbani prospettici, le aree dei centri di Pegli, Sestri, del Centro Storico e della corona della città che lo inquadra, del sistema della viabilità dell'Antica Romana a partire dal centro fino alle propaggini a levante e a ponente, laddove i rapporti tra assetto insediativo, edificato storico e spazi verdi costituiscono un'immagine consolidata da preservare, fino a comprendere anche degli ambiti complessi per la valorizzazione del litorale. La finalità è quella di porre in evidenza le caratteristiche di quelle testimonianze culturali appartenenti al paesaggio urbano identitario della città e che contribuiscono a determinare la qualità ambientale della*

struttura urbana.

L'eccezionalità del paesaggio urbano del Centro Storico è dovuto alla stretta relazione e al continuo confronto tra il tessuto antico e la presenza della macchina produttiva portuale, fulcro e vita della città antica. A questo si affiancano i nuclei storici delle delegazioni che costituiscono l'ossatura portante del sistema paesaggistico genovese e, accanto a questi, gli ambiti originati dai moderni processi di trasformazione urbanistica, testimoni delle politiche evolutive, economiche e sociali di sviluppo della città.

Si tratta delle espansioni ottocentesche tra le quali Corso Torino e Via Casaregis, i grandi assi progettati dal Barbino nel momento della realizzazione della Grande Genova, le strutture urbane di epoca razionalista quali Piazza della Vittoria e Piazza Rossetti, i quartieri collinari d'espansione, i nuovi sistemi insediativi come l'INA Casa Forte Quezzi e Bernabò Brea a Sturla, le architetture di Piacentini, Daneri, Crippa, Albini, solo per citare alcuni nomi che hanno firmato il patrimonio architettonico della città. Anche architetture recenti quali la sistemazione del Porto Antico di Renzo Piano e il padiglione fieristico di Jean Nouvel sono individuati nella cartografia del Livello Puntuale e risultano meritevoli di tutela per il loro valore e la loro riconoscibilità, a testimonianza dell'evoluzione della società e della sua cultura e sono indicati come **ambiti del paesaggio urbano strutturato antico o della città moderna**.

Sono state indicate le opere d'architettura, quelle d'ingegneria, gli edifici e i manufatti storici, le aggregazioni edilizie storiche e le **aree di rispetto di emergenze paesaggistiche** come, ad esempio, i forti che costituiscono **emergenze paesaggistiche** da tempo riconosciute quale patrimonio identitario della città.

Capitolo a parte meritano le numerose ville storiche e i loro pregevoli parchi e giardini qualificati da verde strutturato, contraddistinti dalla presenza di elementi vegetali eccezionali, da percorsi d'acqua, da sofisticate distribuzioni planimetriche e da creazione di suggestive visuali sul paesaggio circostante che si sono conservate fino ai giorni nostri a testimonianza della ricchezza delle famiglie nobili genovesi.

Presenti su tutto il territorio del genovesato, costituiscono un punto fondamentale del patrimonio storicoartistico, culturale, e architettonico della città. In particolare, a partire dalla zona della collina di Albaro a levante e da Sampierdarena a ponente, la loro distribuzione territoriale lungo le antiche crose che le collegavano, costituiscono un vero e proprio sistema di paesaggio unico nel suo genere che determina un valore paesaggistico inestimabile indicato in modo chiaro sulla cartografia delle componenti del paesaggio e che viene individuato nel livello puntuale con la dicitura **parchi, giardini, verde strutturato**.

Questi elementi hanno consentito di effettuare una ricognizione puntuale e di individuare veri e propri **sistemi di valore paesaggistico** che risultano di seguito indicati.

L - Sistema Ville del Ponente

M - Sistema delle Ville di Sampierdarena, Cornigliano e Coronata

N - Sistema delle Ville e Parchi d'Albaro

O - Sistema delle Ville e dei Parchi di Carrara, Quartara e Nervi - Capolungo

P - Sistema dei Parchi e dei Musei di Nervi - Capolungo

Q - Sistema Via Antica Romana

R - Sistema dell'Acquedotto Storico

S - Sistema Piazza Rossetti

T - Sistema Piazza della Vittoria

Per maggiore comprensione dell'assetto vegetazionale e della strutturazione del territorio si è proceduto alla redazione della cartografia relativa all'uso del suolo sulla base della lettura effettuata dal Settore Giardini e Foreste del Comune di Genova nell'anno 2000. Nello specifico sono stati indicati gli usi di seguito indicati: bosco misto latifoglie, bosco misto conifere - latifoglie, lecceta, faggeta, pineta a pino marittimo, pineta a pino nero, pineta a pino domestico, arbusteto, prateria, prati non sfalciati, coltivi in abbandono, prati sfalciati, frutteti, uliveti, vigneti, coltivazioni intensive, orti, orti urbani.

Quest'analisi che ripropone una lettura datata dell'uso del suolo consente di ottenere informazioni alla base delle quali fondare non solo ed unicamente la definizione del PUC ma costituisce sistema di conoscenza utile per definire le modalità operative degli interventi.

Tale attività ha riguardato anche i Distretti di trasformazione, volendo comunque lasciare adeguati margini di flessibilità alle proposte progettuali per altro oggetto di procedura valutativa da parte dell'Amministrazione (rif. PUO ordinariamente previsti nei Distretti), e comunque si rinvia a quanto meglio sviluppando nel punto 2.3 Comparto produttivo e portualità della presente relazione.

Riguardo ai richiesti aggiornamenti delle basi aerofotogrammetriche e cartografiche, si è proceduto all'aggiornamento ove disponibili, degli stralci cartografici e delle foto aeree riportate nelle schede, considerato che i rilievi di base sono regionali.

5. PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E RICOGNIZIONE VINCOLI-COMPATIBILITA' DEL PUC

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

RILIEVI E INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Il PUC all'interno della relazione descrittiva dell'apparato normativo dichiara che :

1. Il Piano, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 , comma 1, lett. b), delle Norme di Attuazione del vigente P.T.C. della Provincia di Genova, approvato con D.C.P. n. 1 del 22.01.2002 e s.m. e i., si conforma ai diversi gradi di efficacia dello stesso P.T.C. ed assume la Missione di Pianificazione Area 1 - Genovese, Ambito 1.3 Genova e le Indicazioni Puntuali per lo stesso Ambito, sviluppando i "contenuti fondamentali" ivi indicati, segnatamente per quanto concerne:

- le aree costiere, attraverso le prescrizioni normative impartite per l'assetto urbanistico dell'Ambito complesso del Litorale;
- le zone urbanizzate, attraverso le prescrizioni normative impartite con le indicazioni del Livello Locale di Municipio;
- le aree di pausa costituite da ville e giardini, attraverso le prescrizioni normative impartite, con le indicazioni del Livello Locale di Municipio, per l'Ambito di conservazione del verde urbano strutturato AC-VU;
- i corsi d'acqua, attraverso le indicazioni con efficacia di direttiva per le aree ripariali di fruizione pubblica dei torrenti Varenna, Polcevera e Bisagno, nel Sistema dei Servizi di interesse generale e locale.

Rispetto alla Missione di Pianificazione individuata dal PTC, il PUC risulta coerente in linea generale sia con la qualifica della missione come "ristrutturazione ed integrazione" sia con le specifiche azioni settoriali indicate per la pianificazione comunale.

Tuttavia, le azioni che il PUC indica come contenuti fondamentali (vedi elenco all'art. 8) parrebbero limitate solamente alle "azioni per la tutela e la valorizzazione del paesaggio", tralasciando di indicare sia le azioni riferite agli altri profili sia le indicazioni relative all' articolazione della Missione sia le "azioni da sottoporre a verifica periodica". L'articolo 8 andrebbe pertanto integrato in tal senso, nonché con i riferimenti alle indicazioni a carattere prescrittivo o di immediata prevalenza contenute nel PTC (sistema del verde, viabilità provinciale, scuole superiori).

Considerato, inoltre, che l'Amministrazione Provinciale ha avviato la verifica di adeguatezza e revisione del PTC, come prevista all'art. 23, c. 3 della L.R. 36/1997, attivando Conferenze d'Ambito (30/03/2011) e la Conferenza di Pianificazione ex art. 6 (21/10/2011), alle quali ha partecipato anche l'Amministrazione Comunale di Genova, si ritiene che il riferimento alla pianificazione territoriale provinciale possa essere integrato anche dalla più ampia correlazione con i successivi atti programmatici, quali la DCP n. 7 del 15/02/2012 che ha dato atto, in relazione alla verifica di adeguatezza del PTC provinciale, del progetto "PTCp 2020". Detto progetto, derivante da un intenso processo di partecipazione con le Amministrazioni Comunali, può costituire aggiornamento del quadro programmatico, specie con riferimento allo stato delle conoscenze sull'area vasta al contorno del territorio comunale.

La relazione descrittiva dell'apparato normativo, al punto "Rapporto con il P.T.C. della Provincia di Genova" è stata integrata con specifici riferimenti all'art. 15 e 16 del PTC, ovvero per gli aspetti con immediata prevalenza sul PUC.

Per quanto riguarda la coerenza del progetto di PUC al PTC provinciale in merito alle infrastrutture viarie, si ricorda che nella cartografia di livello 3 non è riportato il sistema viario, essendo la realizzazione di nuove viabilità pubblica ammessa in tutti gli ambiti.

Analoga situazione per quanto attiene al sistema scolastico secondario: i servizi pubblici sono sempre ammessi in tutti gli ambiti quindi anche qualora la Provincia di Genova programmasse l'ampliamento dell'offerta scolastica sul territorio comunale, tali interventi risulterebbero ammessi, tanto più che, come previsto dall'art. 16 comma 4,,le previsioni del PTCp in merito all'edilizia scolastica prevalgono immediatamente sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni dei piani e degli strumenti urbanistici di livello comunale, sostituendole o integrandole in applicazione dell'art. 21, 2° comma, della L.R. 36/1997.

Al momento quanto riportato nelle schede del PTCp risultante in esercizio è confermato nell'uso scolastico nella cartografia di livello 3 relativa al sistema dei servizi.

I contenuti del Sistema del verde sono stati recepiti nel livello Paesaggistico puntuale e nella relativa disciplina.

Inoltre si rileva una sintonia e coerenza di obiettivi fra la pianificazione del Comune e la Variante proposta dalla Provincia ("Variante 2014 – Individuazione dei Sistemi Territoriali Strategici della Provincia di Genova, coerenti con la Strategia Europa 2020, e riordino delle norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale". Adottata con Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia D.C.P. n. 40 del 30/12/2013.) molto simili nell'impostazione metodologica ed nel ricorso a Sistemi Territoriali Strategici di area vasta rispetto a ciascuno dei quali

procedere a pianificazione integrata, come già espresso in occasione della Conferenza di Pianificazione del 11 dicembre 2013.

Anche i sistemi territoriali allegati al Documento degli Obiettivi del PUC adottato infatti individua dei sistemi territoriali il cui scopo è la rivalutazione del sistema complesso del territorio urbano/extraurbano, la ricucitura tra la città costiera e l'entroterra quali fonti di sviluppo economico, turistico, culturale attraverso una lettura del territorio sostenibile, tecnologicamente supportato da un'idea di città smart che coniughi nuove fonti energetiche e reti complesse con un mantenimento della socialità ed una nuova lettura delle peculiarità locali. In tale ottica l'estendere il ragionamento ad un territorio di "area vasta", senonchè metropolitano, è un passaggio naturale che approfondisce maggiormente l'analisi e la lettura del territorio e porta ad una pianificazione integrata, sostenibile e resiliente.

Aree appartenenti al sistema insediativo produttivo:

Il PUC non determina una riduzione della dotazione complessiva di aree appartenenti al sistema produttivo provinciale, in coerenza con l'obiettivo di tutela di tale risorsa territoriale di rilevante interesse al livello provinciale, come indicato all'art. 13 delle Norme di attuazione del PTC.

Rispetto al complesso delle aree appartenenti alla componente a carattere ricognitivo dell'organizzazione dei sistemi insediativi produttivi del PTC provinciale, si riscontra nel nuovo PUC una sostanziale conferma delle aree produttive individuate dal PTC (e recepite dal PUC 2000); soltanto per l'area di Terralba (Distretto di trasformazione urbana 2.06) non viene confermata la destinazione produttiva, introducendo prevalentemente funzioni a carattere urbano in coerenza con l'obiettivo della trasformazione finalizzata alla "ricucitura del tessuto urbano" contestualmente alla riorganizzazione degli impianti ferroviari e la previsione della fermata della linea ferroviaria metropolitana connessa.

Nel PUC risulta, per contro, ulteriormente rafforzato il sistema insediativo produttivo dislocato lungo l'asse del Polcevera, specie in sponda destra.

In termini generali si suggerisce comunque di considerare l'opportunità di favorire maggiormente l'insediamento di funzioni produttive qualificate sia in termini di capacità occupazionale, sia di specializzazione tecnologica, rispetto alle funzioni residenziali, specie con riferimento ai distretti di trasformazione finalizzati alla riconversione urbana. Si richiamano, in particolare, i processi di trasformazione che potrebbero essere realizzati a Sestri Ponente e Multedo.

Circa il distretto 2.06 Terralba si richiama quanto già segnalato al capitolo 4) "Struttura del Piano" ovvero che è stata eliminata la previsione di distretto di trasformazione urbana e l'area ed i manufatti ferroviari sono destinati a infrastruttura e impianto ferroviario con rimando alle Norme di Attuazione e di Conformità SIS-I-6. Si rimanda inoltre agli accordi vigenti ed al perfezionamento degli atti relativi in corso di definizione.

Circa il distretto 1.04 Sestri Ponente – Ficantieri si segnala che a seguito delle integrazioni al PUC derivanti dall'ottemperanza alle prescrizioni al parere regionale alla VAS (vedi Deliberazione C.C. 6/2014 "Adempimenti conseguenti alla deliberazione della Giunta Regionale n.1280/2012 e correlato parere motivato n.27 del 9 ottobre 2012, inerente la Valutazione Ambientale Strategica del progetto preliminare del PUC di Genova) sono state indicate espressamente le criticità idrauliche della zona. Si evidenzia inoltre che tra le prestazioni obbligatorie connesse agli interventi già nel progetto preliminare del PUC è presente la seguente condizione: "Risoluzione delle criticità idrauliche del Rio Molinassi presenti nell'area di intervento e nel tratto a monte di via Merano (piazza Clavarino e via S. Alberto). In relazione al distretto 2.02 Multedo si segnala che In ottemperanza al parere sulla VAS del PUC espresso dalla Regione le prestazioni ambientali della scheda di distretto sono state integrate, tra l'altro, come segue: "la progettazione e la realizzazione delle opere previste dal P.U.O. o dai provvedimenti edilizi convenzionati è subordinata alla verifica di conformità delle stesse con la normativa del Piano di Bacino vigente. L'area del distretto è infatti attraversata dal rio Marotta. e dai suoi affluenti non studiati idraulicamente dal Piano di bacino; la progettazione e l'attuazione del P.U.O. dovranno quindi tenere conto della presenza dei corsi d'acqua, prevedendone l'adeguamento e la manutenzione"

In relazione alla normativa generale riguardante i distretti si precisa che all'articolo 18 è stato inserito il comma 3.8 bis il quale prevede che "In alternativa a quanto disciplinato ai precedenti art. 11 punto 7.3 e art. 10 punto 3.5, nei Distretti o Settori esclusivamente destinati a industria, artigianato, logistica, movimentazione e distribuzione all'ingrosso delle merci l'eventuale I.M.D. può essere ottenuto anche mediante la realizzazione di edilizia produttiva convenzionata sulla base di uno schema di convenzione da approvarsi da parte del Consiglio Comunale".

Organizzazione servizi territoriali

Si evidenzia che le indicazioni relative ai "servizi territoriali", sia di nuova previsione che di conferma dell'esistente (vedi Tav. 2.6 e Tav. 2.7 del livello 2 del PUC), non contengono elementi di valutazione in termini di organizzazione sia a livello urbano (carenze, efficienze o inefficienze, livelli di accessibilità, ecc.) sia di sistema di area vasta, specie con riferimento ai servizi strategici per il ruolo di Genova nei confronti dell'area vasta.

Non sono fornite indicazioni sulle motivazioni alla base delle scelte di localizzazione delle nuove previsioni, né è prevista una specifica disciplina per tale categoria dei servizi pubblici che, comunque, sono quasi sempre ammessi.

Peraltro, le nuove previsioni non sempre risultano motivate in rapporto agli obiettivi del PUC, compresi quelli di limitazione del consumo di suolo. Si porta, come esempio, la previsione di nuove aree per servizi in aree libere da edificazione, piuttosto che il ricorso al riutilizzo della edificazione esistente dismessa o sottoutilizzata.

L'individuazione del sistema dei servizi territoriali deve essere supportata da scelte adeguate in termini di mobilità, specie in rapporto alle previsioni di parcheggi intermodali e di interscambio, e di messa in rete di tipologie di servizi resi complementari ed integrativi.

Nel Progetto preliminare risultano risolti solo in parte alcuni nodi del sistema dei servizi. In particolare non è data evidenza a :

- individuazione dei bacini di utenza dei servizi di livello territoriale, tanto più che la verifica di tali servizi ai sensi dell'art. 4, punto 5, del D.M. 1444/1968 riportata nel fascicolo di Struttura denominato "Bilanci – Elenchi" risulta effettuata sugli abitanti residenti nel solo territorio comunale alla data di formazione del PUC.
- risoluzione delle problematiche della riorganizzazione localizzativa e funzionale di alcuni servizi di particolare rilievo, quali servizi ospedalieri, anche alla luce di Varianti al PUC vigente che hanno modificato le previsioni originarie (Es. Variante ex Mira Lanza)
- rapporto fra riorganizzazione dei servizi ed obiettivi del PUC.

Si rimanda, inoltre, alla Struttura per quanto attiene alle indicazioni di carattere generale sulla localizzazione dei servizi di nuovo impianto e sulle tipologie e modalità d'uso innovative da incentivare.

Si segnala inoltre che con riferimento alle attrezzature per lo sport nel progetto preliminare del PUC non risultano affrontate le problematiche inerenti l'inadeguatezza della ubicazione dello Stadio Comunale "Luigi Ferraris", evidenziate anche dal PTC provinciale.

Il Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 resta ad oggi il principale riferimento normativo per ciò che riguarda il rapporto massimo tra spazi pubblici destinati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi e quelli residenziali o produttivi, stabilendo anche i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' art. 17 della legge n. 765 del 1967.

In particolare l'art. 3 del citato Decreto 1444/68 prescrive la datazione minima, inderogabile, di standard urbanistici per ogni abitante insediato o da insediare.

Tale dotazione minima inderogabile, che si è dovuta salvaguardare nella fase di redazione del Progetto Preliminare del P.U.C. e il cui rispetto deve essere garantito anche nella fase di controdeduzione alle osservazioni pervenute, è fissata dal decreto in 18 mq. per spazi pubblici o destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi varie. Di norma, la dotazione complessiva è ripartita in 4,50 mq. di aree per l'istruzione (asili nido, scuole dell'infanzia e scuole dell'obbligo), in 2,00 mq. di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi), in 9,00 mq. di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade e di mq 2,50 di aree per parcheggi.

Un ulteriore riferimento normativo imprescindibile è poi costituito dalla legge regionale n. 4 del 24/1/1985 "Disciplina urbanistica dei servizi religiosi" in cui è stabilito che, in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, i Comuni debbano assicurare una dotazione minima ed inderogabile di aree destinate a servizi di carattere religioso per abitante pari al 30 per cento di quelle obbligatoriamente previste per le attrezzature di interesse comune. Pertanto il P.U.C. adottato annovera e computa, nel rispetto a livello comunale del rapporto percentuale previsto tra i servizi di interesse comune, anche i servizi religiosi da intendersi quali immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici, immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto e del personale di servizio, immobili adibiti nell'esercizio del ministero pastorale ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, che non abbiano fini di lucro. Tale ricognizione è stata effettuata con riferimento alla religione cattolica ed alle altre religioni che hanno stabilito intese con lo Stato italiano ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

Successivamente, con l'approvazione da parte della Regione Liguria delle disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia (legge n. 25 del 7/4/1995), è stato stabilito che gli spazi e le attrezzature di fruizione

collettiva a disposizione di un determinato bacino rientrano tra le opere di urbanizzazione secondaria e che, in particolare (art. 4 della legge regionale n. 25 del 7/4/1995) costituiscono opere di urbanizzazione secondaria quelle di seguito indicate: a) gli asili nido; b) le scuole materne, quelle dell'obbligo e quelle superiori; c) le sedi comunali; d) i centri sociali nonché le attrezzature culturali sportive e sanitarie di uso pubblico regolati da apposita convenzione con il Comune; e) i mercati comunali; f) gli immobili destinati al culto e all'esercizio del ministero pastorale; g) gli spazi verdi con funzione ricreativa o ambientale destinati ad uso pubblico regolati da apposita convenzione con il Comune; h) l'arredo urbano; i) gli spazi di sosta e parcheggio di cui all'art. 5 comma 1 lettere d) ed e); l) i cimiteri; l bis) gli alloggi destinati all'ERP [lettera aggiunta dall'art. 45 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9].

Pertanto, in fase di redazione del nuovo Piano, oltre alla verifica della dotazione da riconfermare tra gli standard, in collaborazione con altre strutture comunali, è stata effettuata la raccolta di tutti gli elementi relativi ad interventi che nel corso della vigenza del P.U.C. 2000 hanno generato nuovi servizi pubblici o privati convenzionati anche, ovviamente, su aree che il Piano non destinava esplicitamente a tale funzione, essendo i servizi pubblici ammessi su tutto il territorio comunale, in modo da aggiornare cartograficamente e sotto il profilo della banca dati, la dotazione complessiva esistente, non solo in ragione del soddisfacimento dei requisiti richiesti dal Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 ma tenendo anche conto della relazione tra standard urbanistici e "peso insediativo", così come definito dalla Regione Liguria con la Legge Urbanistica Regionale 36/97 e s.m.i. (art. 33, comma 2), ovvero la dotazione di spazi per servizi esistenti e previsti sia rispetto alla popolazione esistente, sia rispetto alla popolazione prevista, definita in termini di abitanti, di persone presenti per turismo od affari, nonché di addetti e di utenti delle attività economiche e dei servizi.

A seguito di verifiche puntuali effettuate dopo l'adozione del Progetto Preliminare del PUC, al fine di predisporre il Progetto Definitivo, si è ritenuto opportuno apportare alcune rettifiche al Sistema dei Servizi Pubblici per allineare la ricognizione degli standard urbanistici a situazioni nel frattempo evolute o modificate, in ragione di interventi urbanistici ed edilizi portati a compimento o al mutato assetto dei luoghi, nonché a richieste e prescrizioni formulate da Enti sovraordinati e per recepire segnalazioni e contributi forniti da altre strutture comunali finalizzate ad aggiornare nella maniera più puntuale possibile gli elaborati cartografici e il relativo computo del bilancio.

In particolare sono state apportate modifiche secondo le seguenti linee di indirizzo:

- parchi

Esaminato l'assetto proprietario e lo stato dei luoghi, si è rilevato che per alcune delle aree computate nel bilancio dei servizi del Progetto Preliminare del PUC adottato, non sussistono le condizioni per reiterare vincoli di carattere ablativo, anche in considerazione del fatto che l'Amministrazione non intende imporre, alcuna previsione espropriativa.

Pertanto si è provveduto a effettuare una più approfondita ricognizione sull'assetto proprietario dei luoghi, che ha comportato la riduzione e, in taluni casi, la cancellazione di aree destinate a servizi pubblici ai fini del soddisfacimento delle prescrizioni contenute nel D.M. 2/4/1968. Nondimeno è utile precisare che a fronte di una ripermetrazione del sistema dei servizi, nell'assetto urbanistico del Piano è stato introdotto un sistema di "Parchi di interesse naturalistico e paesaggistico" notevolmente più ampio rispetto a quello, a suo tempo indicato, per il soddisfacimento degli standard urbanistici.

Nel merito, le modifiche hanno interessato i seguenti parchi pubblici individuati come esistenti o di previsione:

cod.1062 località Peralto, cod.4009 parco delle Mura, cod. 4040 parco delle Mura, cod.6054 valletta San Pietro, cod. 7014 viale Modugno, cod.8035 parco dei Forti, cod.9039 Monte Moro, cod.9043 parco Costa d'Orecchia, cod.9046 passeggiata Garibaldi, cod. 9049 Monte Moro.

- Modifiche a percorsi pedonali computati tra gli standard derivanti dal PARERE REGIONE LIGURIA:

"Non possono essere annoverati tra le aree a soddisfacimento dei rapporti minimi stabiliti dal DM 2.4.1968 le porzioni di viabilità di tipo pedonale dove la funzione pedonale non è principale e connotante lo spazio urbano, in coerenza con le disposizioni di cui alla L.R. 25/1995 (ad esempio, portici di via XX Settembre): Se da un lato possono essere comprese tra queste ultime grandi piazze urbane o piazzette (che danno identità ai quartieri e sono utilizzate quali spazi di aggregazioni e ricreativi) e passeggiate o tratti di lungomare che risultano luoghi di aggregazione e di attrattiva pubblica per caratteristiche e dimensioni, non possono invece essere computati portici, marciapiedi o tratti viari nei quali l'uso pedonale è secondario, funzionale ad altri utilizzi ovvero presenta caratteri di periodicità. Laddove la situazione esistente non corrisponda alla disciplina di previsione è da ritenere che il PUC adottato intenda introdurre la funzione pedonale."

L'adeguamento comporta nel foglio 38 del Sistema dei Servizi Pubblici la riduzione del servizio afferente alla categoria degli spazi pubblici attrezzati esistenti cod.1096 (mantenimento di piazza del Principe), cod.1103 (mantenimento del tratto da via Cairoli a largo Lanfranco) e cod.1104 (mantenimento del solo tratto compreso tra via San Vincenzo e alcune porzioni di via Galata e via Colombo con esclusione di via XX Settembre, tratto di via Colombo, p.zza Colombo, tratto di via Galata), la modifica del servizio cod.1103 con l'inserimento di piazza della Commenda e l'esclusione di esclusione di p.zza dell'Annunziata, via Bensa e l.go della Zecca) l'attribuzione di due nuovi codici (cod.1115 e cod.1116) al tratto di via Gramsci sede del Mercatino di Shanghai) e al tratto pedonalizzato di via Cesarea. Inoltre viene

incrementato nel foglio 36 del Sistema dei Servizi Pubblici lo spazio pubblico attrezzato cod.6031, precedentemente attribuito alla sola piazza Pilo, per tenere conto della pedonalizzazione di via Sestri). Tali adeguamenti comportano altresì l'allineamento del relativo bilancio ma nessuna modifica nelle carte di Assetto Urbanistico.

Riguardo alla Stadione come noto anche in tempi recenti sono state sottoposte all'Amministrazione varie ipotesi di trasferimento della struttura da Marassi (Sestri Ponente zona Aeroporto, zona Colisa e Fiera in tempi più recenti – 2013), iniziative mai concretamente avviate anche in considerazione dell'onerosità dell'intervento.

Inoltre va evidenziato che nell'area sono in corso di progettazione, appalto e/o realizzazione opere di messa in sicurezza idraulica del Torrente Bisagno (in ultimo si richiama il progetto definitivo del primo lotto dei lavori per la realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno a servizio dei torrenti Ferreggiano, Noce e Rovare e delle connesse opere di presa approvato nel novembre 2011), finalizzate comunque a migliorare le criticità della zona.

Qualora si concretizzassero ipotesi di rilocalizzazione dello stadio, adeguatamente supportate sotto il profilo economico-finanziario, si procederà con le opportune verifiche e procedure; in tal senso non si ritiene opportuno prevedere specifici vincoli localizzativi negli elaborati di PUC.

Sistema del Verde.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 21, c. 1 lett. c) della L.R. 36/1997, i contenuti del piano provinciale aventi livelli di efficacia prescrittiva - quale è nello specifico l'organizzazione del sistema del verde del PTC - comportano l'obbligo di adeguamento dei Piani comunali. La disciplina dell'art. 11 del PTC, come modificata con la Variante approvata con la richiamata DCP 29/2011, consente di apportare, in sede di recepimento dei contenuti del PTC, integrazioni e specificazioni conseguenti ad approfondimenti alla scala comunale.

Nella DCC n. 92 del 7/12/2011 di adozione del PUC è dato atto dell'approvazione della Variante al PTC relativa al Sistema del Verde di livello provinciale (DCP n. 29 del 01/06/2011) ed è enunciato che eventuali necessità di integrazioni o modifiche al Sistema del Verde potranno essere apportate "nel corso del percorso per giungere all'adozione" del progetto di PUC.

Tuttavia, negli elaborati del PUC, ed in particolare nella Struttura e nelle Norme, non risultano evidenti né il mero recepimento del Sistema del Verde nel suo complesso, atteso che solo in parte viene rappresentata la corrispondenza con le aree del PTC, né risulta esplicitata la volontà di approfondire e specificare i contenuti del PTC con approfondimenti di dettaglio, in sede di PUC definitivo, come dichiarato in Delibera.

A titolo esemplificativo, si richiama la tavola 2.1, SISTEMA DEL VERDE URBANO E TERRITORIALE, nella quale l'individuazione delle aree e la relativa legenda richiamano al Sistema del Verde del PTC soltanto per l'individuazione dei Parchi Urbani (sigle PUT e PU), delle Aree Rurali libere (R) e dei Territori Urbani e di Cornice (U e C), non risultando pertanto chiaro il riferimento alle altre categorie del Sistema del Verde provinciale, quali le aree verdi strutturate (S), i parchi e giardini di ville sottoposti al vincolo storico, monumentale (S-M); le perimetrazioni delle aree rurali, peraltro, non coincidono con quelle del PTC.

Si ritiene utile, ai fini della chiarezza degli atti e del riconoscimento della prevalenza della disciplina del PTC provinciale per quanto attiene ai contenuti delle Schede relative alle aree del sistema del verde e alla disciplina di cui al richiamato art. 11 delle Norme del PTC, che il progetto definitivo del PUC inserisca negli elaborati della Struttura i contenuti della tavola del Sistema del verde del PTC, riportando integralmente le aree del Sistema nella Tavola 2.1, con le sigle di codice di identificazione del PTC, ed allegghi l'elenco delle aree del sistema del verde del PTC, potendo rimandare agli elaborati del PTC pubblicato sul sito della Provincia, solo per quanto riguarda le specifiche Schede delle aree (N. schede relative al Comune di Genova contenute nei documenti: fascicolo SV2.2 e fascicolo SV2.3.), solo nel caso in cui il Comune non Intenda approfondire e specificare le Schede stesse.

Nelle Norme di attuazione del PUC la disciplina urbanistica degli ambiti ricadenti nelle aree appartenenti al sistema del verde provinciale dovrà esplicitare i contenuti del PTC e, comunque, garantire livelli di tutela dell'assetto vegetazionale e della strutturazione del verde non inferiori a quelli indicati dal PTC.

Peraltro all'art. 10 delle Norme generali vi è un riferimento al Piano urbano del verde come strumento di sviluppo della pianificazione del Sistema del Verde Urbano e Territoriale, rispetto al quale sembrano già forniti gli elementi che lo costituiscono: "Livello 2 della struttura del P.U.C previsioni del Verde Pubblico, comprese nei Servizi Pubblici (di interesse generale e locale) individuati nella specifica cartografia del livello Locale di Municipio, ... previsioni di verde pubblico contenute nei Distretti di concertazione e trasformazione". E' Inoltre prevista la possibilità di integrazione nel Piano Urbano del Verde di nuove le aree tenuto conto degli aspetti storico- culturali, ecologici e delle biodiversità, paesaggistici e di qualità urbana, e funzionali-fruttivi, indicando i relativi criteri prestazionali e/o progettuali, gestionali e manutentivi.

Anche in rapporto ai criteri per la formazione del Piano Urbano del Verde si rileva l'assenza di riferimenti al Sistema del Verde del PTC, che dovrebbe costituire il quadro di riferimento di livello territoriale per la formazione del Piano Urbano del Verde, sia come sistema di categorie di verde, con le eventuali integrazioni e specificazioni di dettaglio della scala urbana, sia come livello di tutela.

si segnala che nelle Norme Generali all'art. 14) "norme di rilevanza ambientale", è stato inserito il comma 7) "Livello Paesaggistico Puntuale" il quale recita "Al fine di corrispondere pienamente ai parametri stabiliti dal Testo Unico della normativa regionale in materia di Paesaggio L.R. 13/2014 e della L.R. 36/1997, il Livello paesaggistico puntuale del PUC, definito per l'intero territorio comunale, **costituisce superamento del vigente PTCP Regionale e del PTC Provinciale del Verde.**

Nel Livello paesaggistico puntuale sono individuate: la Struttura Urbana Qualificata (SUQ), le componenti del paesaggio di rilevante valore, gli archi costieri, i nuclei storici, le emergenze paesaggistiche e i sistemi di paesaggio, che possono anche avere disciplina paesistica specifica.

La conformità degli interventi deve essere verificata in relazione alla disciplina urbanistica e paesaggistica."

La disciplina paesaggistica di livello puntuale redatta per il piano, deriva di fatto da due diversi tipi di esperienza maturati e complementari, da un lato dalla consolidata applicazione della disciplina del PTCP regionale e del PTC Provinciale del Verde, dall'altro utilizzando gli strumenti di studio e di gestione del territorio che in questi anni sono stati elaborati a seguito di approfondimenti, di redazione di progetti, di elaborazione di Studi Organici d'Insieme e di Linee guida per la progettazione di qualità degli interventi.

La gestione dell'istruttoria per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, la conoscenza dei luoghi e la relazione con il territorio e, in questo caso con i Municipi oltre all'occasione degli incontri per i tavoli tematici, sono gli elementi che fondono il concetto di paesaggio e lo legano alle aspirazioni dei cittadini con il quale si è sviluppata la redazione del piano nel tentativo di coniugare pianificazione urbanistica e paesistica.

Seguendo i principi enunciati è stato quindi possibile, considerati gli strumenti di pianificazione sovraordinata, scendere ad una scala di maggior dettaglio in modo da puntualizzare gli aspetti pianificatori urbanistici e quelli paesistici.

Il punto di partenza è stato l'aggiornamento del Piano Comunale dei Beni Paesaggistici che ha confermato la piena consapevolezza che sia l'imposizione di decreti di tutela paesaggistica, sia la protezione dei beni naturali protetti per legge, abbiano determinato un assetto del regime vincolistico non rispondente, in molti casi, all'effettiva presenza di valore paesaggistico. Nell'attesa dell'aggiornamento da parte della Regione Liguria del piano di coordinamento paesistico che offrirà nuove aperture al concetto di tutela del paesaggio, con l'elaborazione del Livello Paesaggistico Puntuale si è proposto il superamento del concetto di vincolo quale effettiva azione di tutela per transitare verso definizioni di protezione specifica laddove sia riconosciuto e riconoscibile il valore del paesaggio affinché scaturiscano azioni per l'effettiva valorizzazione.

Su tali presupposti, l'analisi che si è compiuta per giungere alla definizione del Livello Paesaggistico Puntuale del PUC si fonda su due metodologie di indagine la prima, compiuta in maniera generale per tutto il territorio e svolta con la finalità di stabilire il valore del paesaggio che ha condotto alla definizione delle **Componenti del paesaggio di rilevante valore**, mentre la seconda ha comportato l'indagine relativa alle peculiarità paesaggistiche locali consentendo in conseguenza di definire gli elementi specifici di ogni territorio oggetto di valorizzazione proprio in ottemperanza a quanto indicato dagli obiettivi dichiarati ed alla congruenza con la Convenzione 2000 e il Codice del Paesaggio.

In particolare, sono stati individuati:

Parchi d'Interesse Naturalistico e Paesaggistico

Insedimenti Storici

Emergenze Paesaggistiche Individue

Sistemi di Valore Paesaggistico

Unità Insediative d'Identità Paesaggistica

Ambiti Complessi per la Valorizzazione del Litorale, suddivisi in Archi Costieri.

Come illustrato nel documento metodologico introduttivo delle norme di conformità di livello paesaggistico puntuale, si è quindi proceduto ad effettuare un riallineamento tra PTCP regionale e livello puntuale predisponendo un'apposita cartografia che ponga in evidenza le diversità d'individuazione dei perimetri di scostamento tra i due strumenti e di maggior dettaglio dell'assetto normativo che non sovverte i principi affermati nello strumento sovraordinato bensì affina i contenuti normativi. Non viene quindi proposta la variante al PTCP regionale bensì il riconoscimento dei contenuti del livello puntuale.

Per quanto riguarda l'ambito AC-NI vi è un netto riallineamento con l'indicazione del PTCP regionale rispetto alle zone ANIMA, Solo ed unicamente in casi che derivano dal cambio di scala della pianificazione sono state individuate alcune modifiche di confine che sono poster in evidenza nell'elaborazione cartografica sopra indicata.

In relazione al territorio extraurbano, da un lato il netto ridimensionamento degli indici per la nuova costruzione e dall'altro la predisposizione di un sistema del paesaggio maggiormente volto alla valorizzazione e agli aspetti identitari, ha portato alla predisposizione delle schede relative alle Unità insediative d'identità paesaggistica e alla individuazione delle Macroaree.

Nella cartografia delle componenti del paesaggio di rilevante valore, l'individuazione dei luoghi d'identità paesaggistica ha la finalità d'indicare gli ambienti effettivamente connotati da rilevante valore paesaggistico al fine di proporre la conservazione e la valorizzazione in quanto elementi della memoria storico-culturale.

Sono stati individuati luoghi, spazi, aree e manufatti che per il loro valore intrinseco, per il valore testimoniale, per la riconoscibilità, e in quanto fonti del senso d'appartenenza, contribuiscono a determinare gli aspetti più caratterizzanti del territorio sotto il profilo storico, geografico-insediativo, architettonico e costituiscono la struttura portante della valenza paesaggistica del paesaggio ligure. Oltre all'individuazione cartografica per le **unità insediative d'identità paesistica** vengono indicate specifiche norme volte alla valorizzazione degli elementi che costituiscono quel specifico paesaggio sia esso costituito, a titolo esemplificativo, dal nucleo di Sambuco o dal sistema della valle Sturla. Individuazione cartografica vuol dire conoscenza del territorio, riconoscibilità spaziale anche e soprattutto quando, alle fonti delle tracce materiali, si sommano descrizioni e raffigurazioni in opere letterarie, pittoriche, fotografiche e anche riconoscibilità di ambiti paesistici secondo quanto indicato dalle fonti orali e scritte per riuscire a definire la mappatura delle unità che risultano indicate nell'elenco di seguito riportato:

Vesima, Crevari, Val Cerusa – Fabbrie, Fiorino, Sambuco, Val Leiro – Acquasanta, Serrea, Carnoli, Fagaggia, Torrazza, San Carlo di Cese, Cesino, Murta, Fegino, Brasile, Begato, Geminiano, Fregoso, Garbo, San Cosimo – San Martino, Aggio, San Siro, Cartagenova, Carpi, Pino Soprano, Fontanegli, Bavari, San Desiderio, Apparizione e Sant'Ilario.

La complessità della lettura del paesaggio genovese trova riscontro nella redazione di un testo delle norme di conformità che supera l'aspetto della zonizzazione classica, volta a suddividere il territorio per categorie omogenee, per approdare ad un sistema d'individuazione cartografica e di struttura normativa con disciplina specifica in relazione al contesto paesaggistico d'appartenenza.

Nel territorio caratterizzato da particolare valore, esternamente alle Strutture Urbane Qualificate, il Livello Paesaggistico Puntuale individua zone territoriali estese, denominate **Macroaree**, che comprendono territori di particolare significato quali le Unità Insediative d'Identità Paesaggistica, unitamente a insediamenti storici, aree a vocazione agricola e territori non insediati e che risultano legati da relazioni strutturate territoriali e di comunicazione. Nelle Macroaree sono stati indicati gli effetti normativi che consentono l'introduzione di meccanismi di perequazione ambientale per effettuare il recupero tramite restauro filologico del patrimonio storico testimoniale ancora presente sul territorio extraurbano.

Per quanto attiene l'allineamento tra SU e TU sono stati indicati i nuovi confini della **Struttura Urbana Qualificata SUQ** che si riferiscono ad aree territoriali estese e che comprendono siti di particolare pregio quali gli ambiti del paesaggio urbano strutturato antico e della città moderna, gli assi urbani prospettici, le aree dei centri di Pegli, Sestri, del Centro Storico e della corona della città che lo inquadra, del sistema della viabilità dell'Antica Romana a partire dal centro fino alle propaggini a levante e a ponente, laddove i rapporti tra assetto insediativo, edificato storico e spazi verdi costituiscono un'immagine consolidata da preservare, fino a comprendere anche degli ambiti complessi per la valorizzazione del litorale. La finalità è quella di porre in evidenza le caratteristiche di quelle testimonianze culturali appartenenti al paesaggio urbano identitario della città e che contribuiscono a determinare la qualità ambientale della struttura urbana.

L'eccellenza del paesaggio urbano del Centro Storico è dovuto alla stretta relazione e al continuo confronto tra il tessuto antico e la presenza della macchina produttiva portuale, fulcro e vita della città antica. A questo si affiancano i nuclei storici delle delegazioni che costituiscono l'ossatura portante del sistema paesaggistico genovese e, accanto a questi, gli ambiti originati dai moderni processi di trasformazione urbanistica, testimoni delle politiche evolutive, economiche e sociali di sviluppo della città.

Si tratta delle espansioni ottocentesche tra le quali Corso Torino e Via Casaregis, i grandi assi progettati dal Barbino nel momento della realizzazione della Grande Genova, le strutture urbane di epoca razionalista quali Piazza della Vittoria e Piazza Rossetti, i quartieri collinari d'espansione, i nuovi sistemi insediativi come l'INA Casa Forte Quezzi e Bernabò Brea a Sturla, le architetture di Piacentini, Daneri, Crippa, Albini, solo per citare alcuni nomi che hanno firmato il patrimonio architettonico della città. Anche architetture recenti quali la sistemazione del Porto Antico di Renzo Piano e il padiglione fieristico di Jean Nouvel sono individuati nella cartografia del Livello Puntuale e risultano meritevoli di tutela per il loro valore e la loro riconoscibilità, a testimonianza dell'evoluzione della società e della sua cultura e sono indicati come **ambiti del paesaggio urbano strutturato antico o della città moderna**.

Sono state indicate le opere d'architettura, quelle d'ingegneria, gli edifici e i manufatti storici, le aggregazioni edilizie storiche e le **aree di rispetto di emergenze paesaggistiche** come, ad esempio, i forti che costituiscono **emergenze paesaggistiche** da tempo riconosciute quale patrimonio identitario della città.

Capitolo a parte meritano le numerose ville storiche e i loro pregevoli parchi e giardini qualificati da verde strutturato, contraddistinti dalla presenza di elementi vegetali eccezionali, da percorsi d'acqua, da sofisticate distribuzioni planimetriche e da creazione di suggestive visuali sul paesaggio circostante che si sono conservate fino ai giorni nostri a testimonianza della ricchezza delle famiglie nobili genovesi.

Presenti su tutto il territorio del genovesato, costituiscono un punto fondamentale del patrimonio storicoartistico, culturale, e architettonico della città. In particolare, a partire dalla zona della collina di Albarno a levante e da Sampierdarena a ponente, la loro distribuzione territoriale lungo le antiche croce che le collegavano, costituiscono un vero e proprio sistema di paesaggio unico nel suo genere che determina un valore paesaggistico inestimabile indicato in modo chiaro sulla cartografia delle componenti del paesaggio e che viene individuato nel livello puntuale con la

dicitura *parchi, giardini, verde strutturato.*

Questi elementi hanno consentito di effettuare una ricognizione puntuale e di individuare veri e propri **sistemi di valore paesaggistico** che risultano di seguito indicati.

L - Sistema Ville del Ponente

M - Sistema delle Ville di Sampierdarena, Cornigliano e Coronata

N - Sistema delle Ville e Parchi d'Albaro

O - Sistema delle Ville e dei Parchi di Carrara, Quartara e Nervi - Capolungo

P - Sistema dei Parchi e dei Musei di Nervi - Capolungo

Q - Sistema Via Antica Romana

R - Sistema dell'Acquedotto Storico

S - Sistema Piazza Rossetti

T - Sistema Piazza della Vittoria

Per maggiore comprensione dell'assetto vegetazionale e della strutturazione del territorio si è proceduto alla redazione della cartografia relativa all'uso del suolo sulla base della lettura effettuata dal Settore Giardini e Foreste del Comune di Genova nell'anno 2000. Nello specifico sono stati indicati gli usi di seguito indicati: bosco misto latifoglie, bosco misto conifere - latifoglie, lecceta, faggeta, pineta a pino marittimo, pineta a pino nero, pineta a pino domestico, arbusteto, prateria, prati non sfalciati, coltivi in abbandono, prati sfalciati, frutteti, uliveti, vigneti, coltivazioni intensive, orti, orti urbani.

Quest'analisi che ripropone una lettura datata dell'uso del suolo consente di ottenere informazioni alla base delle quali fondare non solo ed unicamente la definizione del PUC ma costituisce sistema di conoscenza utile per definire le modalità operative degli interventi.

Tale attività ha riguardato anche i Distretti di trasformazione, volendo comunque lasciare adeguati margini di flessibilità alle proposte progettuali per altro oggetto di procedura valutativa da parte dell'Amministrazione (rif. PUO ordinariamente previsti nei Distretti), e comunque si rinvia a quanto meglio sviluppando nel punto 2.3 Comparto produttivo e portualità della presente relazione.

Riguardo ai richiesti aggiornamenti delle basi aerofotogrammetriche e cartografiche, si è proceduto all'aggiornamento ove disponibili, degli stralci cartografici e delle foto aeree riportate nelle schede, considerato che i rilievi di base sono regionali.

Inoltre si segnala che nelle Norme Generali all'art. 14) "norme di rilevanza ambientale", è stato inserito il comma 7) "Livello Paesaggistico Puntuale" il quale recita "Al fine di corrispondere pienamente ai parametri stabiliti dal Testo Unico della normativa regionale in materia di Paesaggio L.R. 13/2014 e della L.R. 36/1997, il Livello paesaggistico puntuale del PUC, definito per l'intero territorio comunale, costituisce superamento del vigente PTCP Regionale e del PTC Provinciale del Verde.

Il Livello Paesaggistico Puntuale individua le Strutture Urbane Qualificate SUQ che si riferiscono ad aree territoriali estese e che comprendono siti di particolare pregio quali gli ambiti del paesaggio urbano strutturato antico e della città moderna, gli assi urbani prospettici, le aree dei centri di Pegli, Sestri, del Centro Storico e della corona della città che lo inquadra, del sistema della viabilità dell'Antica Romana a partire dal centro fino alle propaggini a levante e a ponente, laddove i rapporti tra assetto insediativo, edificato storico e spazi verdi costituiscono un'immagine consolidata da preservare, fino a comprendere anche degli ambiti complessi per la valorizzazione del litorale. La finalità è quella di porre in evidenza le caratteristiche di quelle testimonianze culturali appartenenti al paesaggio urbano identitario della città e che contribuiscono a determinare la qualità ambientale della struttura urbana.

Strade provinciali.

Nelle norme del PUC sono richiamate le disposizioni di cui all' art. 15 delle Norme del PTC, all'interno della specifica disciplina della categoria SIS-I INFRASTRUTTURE.

Nelle norme di conformità, all'art. SIS-I-2 Disciplina degli interventi edilizi è espressamente indicato : "con riferimento alla rete della viabilità provinciale, il Piano recepisce inoltre le disposizioni di cui all'art. 15 delle Norme di Attuazione del P.T.C. della Provincia di Genova."

Servizi scolastici di livello secondario.

Per quanto attiene ai servizi scolastici di livello secondario, di competenza della Provincia, il PUC non introduce elementi in termini di proposta, demandando le previsioni alla pianificazione e programmazione provinciale. E' data evidenza della ipotesi - discussa dal Comune e dalla Provincia - di previsione di un Polo scolastico a Sestri Ponente che riunisca alcuni degli Istituti superiori esistenti, al fine dell'adeguamento funzionale e strutturale.

Si ritiene opportuno a tal fine, che per quanto attiene alla localizzazione dei servizi di carattere territoriale, così come per gli istituti scolastici superiori, nel PUC possa essere data l'indicazione della localizzazione all'interno dei tessuti urbani consolidati, secondo il principio del costruire sul costruito, ed in particolare all'interno dei distretti di concertazione e del livello urbano.

Premesso che l'art. 12) punto 10 Funzioni ammesse in tutti gli ambiti prevede "Sono sempre ammesse nei singoli Ambiti, anche in assenza di specifica indicazione cartografica, nel rispetto delle relative norme progettuali di livello puntuale del P.U.C., delle ulteriori limitazioni dei piani territoriali sovracomunali e delle normative di settore (...) servizi pubblici e i parcheggi pubblici ..." si rileva che la programmazione dei servizi di interesse sovracomunale (sanitari, istruzione superiore) non è di competenza comunale pertanto il PUC si limita a riportare i servizi esistenti e le previsioni e/o indicazioni rilevabili dai documenti degli Enti competenti.

Stabilimenti a Rischio di Incidente industriale Rilevante.

Con riferimento agli stabilimenti industriali presenti nel territorio comunale e classificati a Rischio di Incidente Rilevante ai sensi degli artt. 6 e 8 del D. Lgs. 334/1999 e s.m., la cartografia tematica del Livello Urbano di città e la cartografia dell'assetto urbanistico di Livello 3 riportano la delimitazione delle aree interessate dai suddetti stabilimenti e delle relative aree di osservazione, come individuate dalla Variante al P.T.C. della Provincia di Genova approvata con D.C.P. n. 39 del 18.06.2008 e disciplinate dall'art. 20 bis delle Norme di Attuazione della Variante stessa. E' necessario che nel progetto definitivo sia superato il regime transitorio previsto dalla variante al PTC "Impianti a rischio di incidente rilevante" e siano attuati i disposti di cui agli artt. 20 e 20 bis delle Norme di Attuazione.

Nel prendersi atto della decisione dell'Amministrazione Comunale, si deve osservare l'obbligo di redigere il documento RIR prima dell'approvazione del Progetto Definitivo del PUC.

Nel RIR a corredo del progetto definitivo, inoltre, devono essere inseriti tutti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, anche quelli che sono stati assoggettati alla disciplina del D. Lgs 334/1999 dopo l'approvazione della Variante al PTC per i quali ad oggi non sono applicabili le misure di regime transitorio del piano provinciale, salva l'impossibilità oggettiva a effettuare tale aggiornamento che deve essere adeguatamente motivata.

Premesso che con D.C.C. n. 47 del 23/07/2013 è stato adottato l'elaborato tecnico "Rischio di Incidente Rilevante - R.I.R." e le relative e conseguenti varianti al progetto preliminare di PUC si segnala che è stato aggiornato comma 7 dell'art. 17 delle Norme Generali "Stabilimenti a Rischio di Incidente industriale Rilevante", al quale espressamente si rinvia.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

Considerato che le valutazioni in merito alla compatibilità delle previsioni e della Disciplina della Struttura del PUC con gli strumenti della pianificazione regionale, nonché con quelli degli Enti Parco e dell'Autorità Portuale di Genova competono alla Regione Liguria, non si formulano specifici rilievi e ci si limita, quale contributo istruttorio, a segnalare che il progetto preliminare di PUC non ha evidenziato in modo specifico le modalità con le quali ha dato attuazione agli specifici indirizzi di pianificazione qui richiamati, o in quale modo e per quali motivazione gli stessi sono stati disattesi o modificati.

E' altresì da evidenziare la carenza di una sovrapposizione tra le previsioni di struttura del PUC con gli assetti di livello locale del PTCP nei diversi assetti, al fine di dare evidenza e di verificare, da parte dello stesso Comune in sede di predisposizione del Progetto Definitivo, la coerenza tra i due strumenti di pianificazione, tanto più in ragione del fatto che in sede di predisposizione del Progetto Preliminare non vengono evidenziati dallo stesso Comune contrasti o richieste di modifiche, senza peraltro che dagli elaborati predisposti ne venga data evidenza.

Come illustrato nel documento metodologico introduttivo delle norme di conformità di livello paesaggistico puntuale, si è proceduto ad effettuare un riallineamento tra PTCP regionale e livello puntuale predisponendo un'apposita cartografia che ponga in evidenza le diversità d'individuazione dei perimetri di scostamento tra i due strumenti e di maggior dettaglio dell'assetto normativo che non sovverte i principi affermati nello strumento sovraordinato bensì affina i contenuti normativi. Non viene quindi proposta la variante al PTCP regionale bensì il riconoscimento dei contenuti del livello puntuale.

Inoltre si segnala che nelle Norme Generali all'art. 14) "norme di rilevanza ambientale", è stato inserito il comma 7) "Livello Paesaggistico Puntuale" il quale recita "Al fine di corrispondere pienamente ai parametri stabiliti dal Testo Unico della normativa regionale in materia di Paesaggio L.R. 13/2014 e della L.R. 36/1997, il Livello paesaggistico

puntuale del PUC, definito per l'intero territorio comunale, **costituisce superamento del vigente PTCP Regionale e del PTC Provinciale del Verde.**

Nel Livello paesaggistico puntuale sono individuate: la Struttura Urbana Qualificata (SUQ), le componenti del paesaggio di rilevante valore, gli archi costieri, i nuclei storici, le emergenze paesaggistiche e i sistemi di paesaggio, che possono anche avere disciplina paesistica specifica.

La conformità degli interventi deve essere verificata in relazione alla disciplina urbanistica e paesaggistica.”

6. RICOGNIZIONE DEI VINCOLI

RILIEVI E INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Nella relazione descrittiva dell'apparato normativo del PUC viene riferito che le aree interessate dal vincolo paesaggistico sono individuate dal "Piano Comunale dei beni paesaggistici soggetti a tutela" allegato al PUC; al riguardo non risulta presente tra i documenti e gli elaborati del progetto preliminare del PUC pervenuti tale ulteriore "piano" ritenendosi opportuno suggerire al Comune di valutare una migliore modalità di individuazione di tali aree all'interno delle tavole della Struttura, così da assicurare una maggior immediatezza della loro evidenza, corredando gli elaborati descrittivi con le specifiche definizioni e motivazioni del vincolo.

Il PUC non contiene l'elenco degli immobili soggetti a vincoli architettonici puntuali e deve in tal senso essere opportunamente integrato.

La disciplina paesaggistica di livello puntuale redatta per il piano, deriva di fatto da due diversi tipi di esperienza maturati e complementari, da un lato dalla consolidata applicazione della disciplina del PTCP regionale e del PTC Provinciale del Verde, dall'altro utilizzando gli strumenti di studio e di gestione del territorio che in questi anni sono stati elaborati a seguito di approfondimenti, di redazione di progetti, di elaborazione di Studi Organici d'Insieme e di Linee guida per la progettazione di qualità degli interventi.

La gestione dell'istruttoria per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, la conoscenza dei luoghi e la relazione con il territorio e, in questo caso con i Municipi oltre all'occasione degli incontri per i tavoli tematici, sono gli elementi che fondono il concetto di paesaggio e lo legano alle aspirazioni dei cittadini con il quale si è sviluppata la redazione del piano nel tentativo di coniugare pianificazione urbanistica e paesistica.

Seguendo i principi enunciati è stato quindi possibile, considerati gli strumenti di pianificazione sovraordinata, scendere ad una scala di maggior dettaglio in modo da puntualizzare gli aspetti pianificatori urbanistici e quelli paesistici.

Il punto di partenza è stato l'aggiornamento del Piano Comunale dei Beni Paesaggistici che ha confermato che sia l'imposizione di decreti di tutela paesaggistica, sia la protezione dei beni naturali protetti per legge, abbiano determinato un assetto del regime vincolistico non rispondente, in molti casi, all'effettiva presenza di valore paesaggistico. Nell'attesa dell'aggiornamento da parte della Regione Liguria del piano di coordinamento paesistico che offrirà nuove aperture al concetto di tutela del paesaggio, con l'elaborazione del Livello Paesaggistico Puntuale si è proposto il superamento del concetto di vincolo quale effettiva azione di tutela per transitare verso definizioni di protezione specifica laddove sia riconosciuto e riconoscibile il valore del paesaggio affinché scaturiscano azioni per l'effettiva valorizzazione.

Riguardo agli Elenchi dei beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del D. Lgs. 42 del 22/01/04 si segnala che la redazione di tale documentazione è di competenza esclusiva della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria che ne cura il costante aggiornamento e, pertanto, non costituisce un contenuto della struttura del PUC.

La classificazione sismica non comporta inedificabilità dei suoli. La micro – zonazione sismica è aderente alle specifiche teoriche di cui alla O. G. R. n. 714/2011. In merito alla congruenza degli altri elaborati geologici rispetto ai contenuti della circolare regionale n. 2077/1988, si riscontra la validità degli stessi dal punto di vista degli aspetti metodologici.

Il vincolo idrogeologico non comporta di per sé inedificabilità dei suoli a livello urbanistico. Per gli aspetti di merito relativi alle interferenze tra le nuove previsioni e le problematiche dei versanti si vedano le considerazioni successive a proposito degli ambiti di presidio ambientale.

Gli areali interessati da **SIC e ZPS** non sono stati trasposti sulle tavole della struttura. Lo stesso studio di incidenza non riporta correttamente le perimetrazioni degli ambiti della struttura (es: SIC Monte Gazzo nel quale sono ricompresi anche gli ambiti AR-PU AR-PI nonché una nuova infrastruttura di previsione). Si rileva che la disciplina degli ambiti AR-PU e AR-PI presenti previsioni non compatibili con gli esiti dello studio di incidenza allegato al PUC o comunque consentibili solo in assenza di possibili alternative e con opportune misure mitigative da valutare a seguito di studio di incidenza su ciascun progetto. Si ritiene pertanto opportuno individuare nelle tavole della struttura i SIC e nelle Norme gli specifici interventi che devono essere sottoposti a studio di incidenza ai sensi della vigente normativa in materia.

I limiti all'edificabilità stabiliti nel volume delle Norme generali, all'art. 17 (discipline di settore e limiti all'attività edilizia), punto 8 (Salvaguardia idrogeologica) sono conformi con quelli imposti dalla normativa dei piani di bacino vigenti della Provincia di Genova.

Al contrario, con lo stesso articolo, non si richiamano in modo altrettanto chiaro i vincoli imposti dai piani di bacino nelle aree inondabili, inerenti le nuove costruzioni, pur introducendo al punto 9 (Difesa dagli allagamenti), nelle fasce inondabili classificate di tipo A, un divieto esplicito alla realizzazione di nuove

costruzioni interrato e il cambio d'uso delle funzioni esistenti nei locali interrati verso nuove funzioni a più alto carico urbanistico.

L'articolo 11 delle Norme geologiche andrebbe integrato conformemente a quanto stabilito dalla normativa dai piani di bacino in merito agli indirizzi di carattere generale. Si vedano, a puro titolo di esempio, alcune indicazioni contenute nel piano di bacino del bacini 12 - 13, all'articolo 5, oppure all'art. 1 del piano stralcio di bacino del torrente Varenna, in merito all'impiego di tecniche naturalistiche, alla rinaturalizzazione degli alvei dei corsi d'acqua e alla loro difesa e regolazione, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità, anche al fine di conseguire riqualificazioni fluviali adeguate alla direttiva acque n. 60/2000 U. E. (e s. m. i.). Tali opportunità, a maggior ragione, dovrebbero essere utilizzate anche attraverso la disciplina delle aree interessate da distretti di concertazione e trasformazione laddove queste insistano sulle tombature o siano prospicienti i corsi d'acqua o le foci, all'interno di idonee aree filtro (ad esempio nei distretti "Carmagnani - Fondega sud", "Polo Industriale di Comigliano", "Deposito Fegino", "Stadio Carlini", "Lagaccio- Gavoglio).

Per tali differenze si suggerisce, trattandosi di perimetrazioni e qualificazioni per le quali non è ancora concluso l'iter approvativo di allinearsi agli esiti della verifica in corso e di inserire norme di flessibilità che consentano l'aggiornamento automatico del PUC, in coerenza con l'aggiornamento dei Piani di Bacino.

Per quanto riguarda l'asse autostradale che collegherebbe l'autostrada A 7 con la A 10 e la A26 (gronda di ponente) si rinvia al procedimento di VIA in corso per gli aspetti specifici di merito, nell'ambito del quale la Provincia di Genova ha già reso il proprio parere con nota prot. n. 97889 del 10/08/2012. Si accenna, a tale proposito, che, ai fini della compatibilità coi piani di bacino dei torrenti Varenna e Polcevera, i principali elementi condizionali riguardano l'impedimento al naturale deflusso liquido e solido, la riduzione delle capacità di invaso, gli effetti negativi di tipo geologico, idrogeologico e sugli ecosistemi. Problemi analoghi devono essere esaminati per il tracciato dell'infrastruttura denominata "terzo valico dei Giovi" e per le strade urbane di previsione. A tale proposito si cita, ad esempio, la strada di collegamento tra via Borzoli e via Chiaravagna che interferisce con aree AIN, inondabili (e inondate durante l'alluvione del 2010) e ad alta suscettività al dissesto.

Nel fascicolo relativo ai distretti speciali di concertazione e trasformazione, per numerosi casi, pur non avendosi problemi di conformità coi Piani di bacino, si segnalano macroscopiche incoerenze con gli obiettivi di difesa del territorio e qualità ambientale, dichiarati come irrinunciabili nel Documento degli obiettivi (pag. 3). Ad esempio, diverse aree edificabili interferiscono con fasce di inondabilità. Si tratta per lo più di interferenze con fasce C e B e aree interessate da eventi alluvionali anche recenti, per le quali sarebbe più conveniente, a livello di pianificazione urbanistica, l'adozione di opportune fasce di filtro piuttosto che l'inserimento o il mantenimento di elementi esposti a rischio.

Si cita, ad esempio, il lato ovest del distretto "Voltri litorale di levante", presso la foce del torrente Leira. Altro esempio è costituito dal distretto "Sestri ponente - Fincantieri" per il quale potrebbe essere più confacente una diversa distribuzione dei vari elementi, disponendo, ad esempio, le previste aree verdi in corrispondenza della zona più pericolosa indicata nel Piano di bacino e lungo il corso, da riqualificare, del rio Molinassi.

Altro esempio è costituito da "Nuova Sestri" per il quale una diversa redistribuzione delle aree edificabili e di quelle verdi sarebbe più aderente ai pericoli presenti. Ulteriori casi sono quello di "Moltedo", per il quale sarebbe appropriato l'inserimento di un'area filtro adeguata, della "Val Bisagno" lungo il rio Preli, in via Bobbio e di fronte al cimitero di Staglieno, dell' "Autorimessa Sampierdarena".

Altrove l'interferenza è più grave perché riguarda fasce di inondabilità cinquantennali.

Interessati da fasce di inondabilità cinquantennali sono, ad esempio, il distretto "Polo industriale di Cornigliano" in parte), "Autorimessa AMT Foce".

Anche per tali aree si ritiene appena sufficiente il richiamo al disposto normativo di cui ai già citati volumi delle Norme generali, art. 17 (discipline di settore e limiti all'attività edilizia) e delle Norme geologiche, art. 11, corrispondenti alla tavola 04 02 relativa ai vincoli geomorfologici e idraulici, in quanto sarebbe più consona una loro specifica classificazione in ambiti fluviali e una disciplina normativa orientata alla riqualificazione ambientale.

In tali ambiti sono da riconsiderare l'adeguatezza degli Indici di edificabilità per la nuova edificazione e l'entità degli ampliamenti ammessi, al fine di rendere coerenti le scelte urbanistiche con gli obiettivi di difesa del territorio e qualità ambientale, dichiarati come irrinunciabili nel Documento degli obiettivi (pag. 3), e per le stesse finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, In applicazione dell'art. 36 della L. R. 36/1997.

E' da verificare, a tale proposito, l'adeguatezza della scelta di utilizzare premialità di indice edificatorio ai fini del riassetto idrogeologico nel recupero delle situazioni di degrado idrogeologico, confrontando i vantaggi derivanti dalla manutenzione dei versanti e delle sponde dei corsi d'acqua con gli svantaggi (dissesti, erosioni e interruzioni della continuità nelle coltri detritiche) che possono conseguire alla realizzazione di nuovi scavi, opere rigide, taglio della copertura vegetale e impermeabilizzazioni. Lo stesso citato art n. 36 della l.r. 36/97 riconduce l'ambito di presidio ambientale alla nozione "conservazione e riqualificazione", delimitando la possibilità di nuove previsioni.

E' infine necessario evidenziare la carenza della sovrapposizione tra le previsioni di Struttura del PUC con le aree individuate nella carte dei vincoli e caratterizzate da criticità di carattere idraulico e geomorfologico, al fine di dare evidenza e di verificare, da parte dello stesso Comune in sede di predisposizione del Progetto Definitivo, la coerenza tra i due strumenti di pianificazione, sovrapposizione che dovrebbe mettere in evidenza l'assenza di contrasti ed in caso contrario portare alla ridefinizione delle previsioni urbanistiche.

Circa le aree SIC e ZPS si segnala che tra le carte del Livello 2 è stata inserita la Carta della Biodiversità, la quale contiene indicazioni relative alla rete ecologica regionale (RER) e alla rete ecologica urbana (REU), ed è stato modificato il perimetro del Distretto relativo al Distretto di Scarpino in coerenza col perimetro della zona SIC. Inoltre l'articolo 14) "Norme di rilevanza ambientale" è stato oggetto di una generale revisione, nell'ambito della quale sono stati inseriti nuovi contenuti, si segnalano in particolare i seguenti commi delle Norme Generali del progetto definitivo di PUC:

1. Difesa dagli allagamenti e Salvaguardia idrogeologica

3. Permeabilità e efficienza idraulica dei suoli - Invarianza idraulica

4. Tutela e sicurezza dei suoli

5. Rete ecologica

6. Rete idrografica

Riguardo alla relazione tra pianificazione di bacino e pianificazione urbanistica, si rinvia al paragrafo 4 ASSETTO DEL TERRITORIO; PIANIFICAZIONE DI BACINO E IDROGEOLOGIA del CAPITOLO 3 "Linee di indirizzo per l'ottemperanza del parere motivato" allegato alla DCC 6/2014 ed alle conseguenti precisazioni apportate negli elaborati di PUC, ed in particolare all'art.18 ed alle Norme di Congruenza della presente fase di elaborazione del progetto definitivo. Per quanto riguarda i rilievi inerenti le "grandi opere" (Gronda di Ponente e Terzo valico) si rinvia agli speciali procedimenti attivati.

7. ALTRE PROGRAMMAZIONI DEL COMUNE

RILIEVI E INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

La Civica Amministrazione deve farsi carico nel progetto Definitivo di PUC di riallineare le proprie previsioni con la classificazione acustica del territorio comunale, e con l'occasione collazionare tutte le modifiche che sono state apportate con varianti alla stessa nel corso della sua vigenza.

Premesso che la Regione Liguria, in applicazione della LR 12/1998, con la Deliberazione della Giunta n. 1585 del 23 dicembre 1999 ha indicato le modalità ed i criteri in base ai quali i Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del proprio territorio, procedono alla classificazione acustica del medesimo nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di cui all'art. 2, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995; in particolare il criterio di base per l'individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, tenendo per quanto possibile conto delle destinazioni del Piano Urbanistico Comunale e delle eventuali variazioni.

Il Comune di Genova ha adottato la Classificazione acustica del territorio con D.C.C. n. 140/2000 prevedendo espressamente:

- la zonizzazione acustica approvata non pregiudica l'attuazione degli strumenti urbanistici già adottati purché sia garantito il miglioramento acustico accertato con la zonizzazione stessa e gli stessi risultino acusticamente compatibili con i livelli sonori sia presenti nella zona interessata all'intervento che derivanti da quelle limitrofe.*
- i nuovi interventi previsti dagli strumenti urbanistici sono assentiti anche in zone aventi classificazione inferiore a quella prevista in funzione della tipologia dell'intervento purché non venga aggravata la situazione acustica degli insediamenti esistenti nelle aree confinanti e con esse congruenti.*
- Qualora un intervento previsto dagli strumenti urbanistici non sia corrispondente alla definizione della classe acustica di appartenenza dell'area, il progetto dell'intervento deve contenere tra i propri elaborati la valutazione di impatto o clima acustico e la proposta della nuova classificazione acustica dell'area.*